

XIX LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE	<i>Pag.</i>	3
GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI	»	6
COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)	»	7
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	8
GIUSTIZIA (II)	»	22
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	43
DIFESA (IV)	»	45
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	52
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	91
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	112
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	121
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	131
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	143
AFFARI SOCIALI (XII)	»	144
AGRICOLTURA (XIII)	»	157
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	159

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Fratelli d'Italia: FdI; Partito Democratico - Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Lega - Salvini Premier: Lega; MoVimento 5 Stelle: M5S; Forza Italia - Berlusconi Presidente - PPE: FI-PPE; Alleanza Verdi e Sinistra: AVS; Azione - Popolari europeisti riformatori - Renew Europe: AZ-PER-RE; Noi Moderati (Noi con L'Italia, Coraggio Italia, UDC e Italia al Centro) - MAIE: NM(N-C-U-I)-M; Italia Viva - il Centro - Renew Europe: IV-C-RE; Misto: Misto; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto++ Europa: Misto++E.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE	<i>Pag.</i> 171
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	» 172
COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA .	» 174
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA .	» 175
COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE	» 177
<i>INDICE GENERALE</i>	<i>Pag.</i> 180

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

S O M M A R I O

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. C. 2022 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*) 3

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO

Mercoledì 16 ottobre 2024. – Presidenza della presidente Catia POLIDORI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy, Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.35.

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. C. 2022 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VIII e X).

(Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione).

Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

Valentina BARZOTTI, *relatrice*, stigmatizzata la ricorrente assenza, anche nel provvedimento in esame, dell'analisi tecnico-normativa (ATN), nonché dell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e dopo aver illustrato sinteticamente i profili di interesse del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

« Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2022 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, composto da 31 articoli, presenta un contenuto omogeneo e

corrispondente al titolo; il provvedimento è trasmesso al parere del Comitato per la legislazione in ragione dell'articolo 23, recante una delega legislativa al Governo in materia di strutture amovibili funzionali all'attività dei pubblici esercizi;

il provvedimento rientra tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); in particolare, il disegno di legge rientra nella componente 2 concernente "Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo" della Missione 1 in materia di digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (M1C2-11); la decisione del Consiglio UE del 13 luglio 2021, che ha approvato il piano, richiede l'entrata in vigore della legge e di tutti gli strumenti attuativi, anche di diritto derivato, volti a realizzarne l'effettiva attuazione entro il 31 dicembre 2024; in base alla menzionata decisione, la legge annuale sulla concorrenza 2023 deve comprendere almeno i seguenti elementi chiave: rendere obbligatorio lo svolgimento di gare per i contratti di concessione autostradale e definire il quadro normativo per le concessioni autostradali, fatta salva la modalità *in house* entro i limiti stabiliti dal diritto dell'UE; richiedere all'ART (autorità di regolamentazione dei trasporti) il calcolo di un massimale di prezzo sulla base di un'analisi comparativa dei costi storici dell'intero settore economico, secondo criteri chiari, uniformi e trasparenti; richie-

dere lo svolgimento di gare per pacchetti di concessioni autostradali; richiedere una descrizione dettagliata dell'oggetto del contratto di concessione; potenziare i controlli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sui costi e sull'esecuzione delle opere autostradali; impedire il rinnovo automatico dei contratti di concessione e garantire la conformità degli affidamenti *in house*; disciplinare le condizioni di risoluzione dei contratti; limitare le condizioni di risoluzione dei contratti; ridurre, entro un periodo di tempo ragionevole (massimo cinque anni), la percentuale dei contratti *in house* dal 40 per cento al 20 per cento, fatti salvi i livelli occupazionali;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

L'articolo 5, recante disposizioni per l'affidamento *in house* delle concessioni autostradali, al comma 2, prevede che l'ente concedente predisponga una proposta di convenzione, che viene sottoposta all'affidatario per la relativa sottoscrizione entro i successivi trenta giorni; in caso di mancata sottoscrizione entro tale termine, il comma 7 del medesimo articolo prevede che si proceda ad un nuovo affidamento; ciò premesso e tenuto conto di quanto specificato dal comma 7, in linea con quanto espressamente chiarito dalla relazione illustrativa e dalla relazione tecnica, la formulazione del comma 2 potrebbe essere approfondita al fine di specificare la data di decorrenza e la natura perentoria di tale termine; peraltro, il medesimo articolo dispone, al comma 3, che la proposta di affidamento, sottoscritta da entrambe le parti, è "tempestivamente" trasmessa dall'ente concedente all'ART e all'ANAC, per l'espressione dei pareri di rispettiva competenza; ai fini di una maggiore precisione dell'iter procedimentale, caratterizzato, come si è visto, dal necessario rispetto di termini previsti a pena di decadenza, la formulazione di tale comma potrebbe essere approfondita prevedendo un arco temporale più preciso e circoscritto;

L'articolo 9, recante norme in tema di approvazione e aggiornamento delle con-

venzioni di concessione e dei relativi piani economico-finanziari, dispone, al comma 2, che la proposta di convenzione e il relativo PEF, "adeguato alle eventuali prescrizioni contenute nel parere dell'ART", sono trasmessi dall'ente concedente al CIPES; in proposito si evidenzia che l'utilizzo del termine "adeguato" sembra fare riferimento solamente al PEF, escludendo quindi dall'adeguamento la proposta di convenzione; la formulazione della disposizione potrebbe dunque essere approfondita sostituendo tale termine con "adeguati", in linea con quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, in tema di affidamenti *in house* delle concessioni autostradali;

potrebbe costituire oggetto di approfondimento la formulazione di alcuni principi di delega previsti dall'articolo 23, comma 2, che sembrano piuttosto costituire degli oggetti della delega, in contrasto con il paragrafo 1, lettera d), della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di distinguere i principi e criteri direttivi dall'oggetto della delega; si richiamano in tal senso la lettera b), in tema di definizione delle modalità di individuazione dei siti archeologici e degli altri beni culturali immobili di interesse artistico, storico o archeologico eccezionale, la lettera g) previsione di procedure omogenee nell'intero territorio nazionale, secondo principi di massima semplificazione dei procedimenti edilizi e la lettera h), in tema previsione di un regime sanzionatorio in caso di violazioni; peraltro, il medesimo articolo, al comma 3, prevede, al terzo periodo, che qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega di cui al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi (cd. "tecnica dello scorrimento"); si tratta di una norma procedurale presente in molti provvedimenti di delega e che – come segnalato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 261 del 2017 – pur consentendo di individuare comunque il termine di delega, presenta "una formulazione ed una struttura lessicale oggettivamente complessa"; al

riguardo, si ricorda che, in precedenti analoghe circostanze (da ultimo, si veda il parere reso dal Comitato nella seduta del 19 dicembre 2023 sul disegno di legge di delega in materia di florovivaismo), il Comitato ha segnalato l'opportunità di prevedere, in luogo dello scorrimento del termine di delega, termini certi entro i quali il Governo deve trasmettere alle Camere gli schemi dei decreti legislativi (quali ad esempio, trenta, sessanta o novanta giorni prima della scadenza della delega);

L'articolo 26, in tema di modifiche alla definizione di incubatore certificato, al comma 3, prevede l'esclusione degli incubatori certificati che svolgono l'attività di accelerazione di *start-up* dall'applicazione delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 26, comma 8 e dell'articolo 27 del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché di quelle "di cui all'articolo 28" del disegno di legge in esame; al riguardo, si rileva che il citato articolo 28, recante disposizioni per favorire l'investimento istituzionale nelle *start-up* innovative, non prevede agevolazioni in favore degli incubatori certificati; tali agevolazioni sono invece previste dall'articolo 27; la formulazione di tale rinvio dovrebbe dunque essere modificata facendo riferimento all'articolo 27;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, la seguente condizione:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

provvedano le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, a sostituire all'articolo 26, comma 3, le parole: "di cui all'articolo 28" con le seguenti: "di cui all'articolo 27";

il Comitato osserva altresì:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 5, commi 2 e 3, dell'articolo 9, comma 2, dell'articolo 23, commi 2 e 3. »

Il Comitato approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 14.45.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

Elezione del presidente	6
-------------------------------	---

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del vicepresidente Devis DORI.

La seduta comincia alle 14.35.

Elezione del presidente.

Devis DORI, *presidente*, indice la votazione per l'elezione del presidente della Giunta.

(Segue la votazione).

Dichiara conclusa la votazione.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti	7
Votanti	7
Astenuti	0

Constatata la mancanza del numero legale, avverte che la Giunta sarà convocata in altra seduta per procedere all'elezione del presidente.

La seduta termina alle 14.45.

COMMISSIONI RIUNITE

XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136. Atto n. 199 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 7

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del vicepresidente della XII Commissione Luciano CIOCCHETTI.

La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136.

Atto n. 199.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2024.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla

Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che nella precedente seduta ha avuto luogo lo svolgimento della relazione introduttiva. Ricorda altresì che il parere delle Commissioni deve essere espresso entro il 3 novembre prossimo e che si è tuttora in attesa del parere da parte della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, condizione essenziale al fine di poter concludere l'esame dell'atto.

Chiede se vi siano deputati che intendono intervenire in discussione.

Luciano CIOCCHETTI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:	
Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976-A	8
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Variatione nella composizione della Commissione	8
Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. (COM(2023) 638 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	8
ALLEGATO (<i>Parere approvato</i>)	19
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	9
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 16 ottobre 2024.

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.
C. 976-A.

Il Comitato si è riunito dalle 14 alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Inter-

viene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 14.15.

Variatione nella composizione della Commissione.

Nazario PAGANO, *presidente*, comunica che, per il Gruppo Azione-Popolari Europeisti Riformatori – Renew Europe, entra a far parte della Commissione il deputato Matteo Richetti.

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. (COM(2023) 638 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024.**Doc. LXXXVI, n. 2.**

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre.

Nazario PAGANO, *presidente*, fa presente che la Commissione è chiamata a esprimersi sui provvedimenti ai fini dell'esame presso la XIV Commissione, la quale presenterà una relazione all'Assemblea su tali provvedimenti. Ricorda che nella precedente seduta la relatrice, Kelany, ha illustrato i provvedimenti.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, presenta una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato*). Illustrando la proposta, rileva come le osservazioni non siano motivate da ragioni di merito, ma di metodo, e come si sia ritenuto di approfondire compiutamente gli orientamenti politici, anche in considerazione della fase di avvio della nuova legislatura europea.

Federico FORNARO (PD-IDP) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

Alfonso COLUCCI (M5S) dichiara l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dalla relatrice.

La seduta termina alle 14.20.**SEDE REFERENTE**

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Nazario PAGANO. — Inter-

viene la sottosegretaria di Stato per i rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano.

La seduta comincia alle 14.20.**Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali.****C. 2088 Governo.***(Esame e rinvio).*

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Sara KELANY (FDI), *relatrice*, rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per ulteriori approfondimenti, fa presente che il decreto-legge si compone di 21 articoli, suddivisi in cinque Capi, recanti rispettivamente: modifiche alla disciplina dell'ingresso in Italia di lavoratori stranieri (Capo I – articoli da 1 a 4); disposizioni in materia di tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui agli articoli 600, 601, 602, 603-*bis* del codice penale e altre disposizioni di contrasto al lavoro sommerso (Capo II – articoli da 5 a 10); disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale (Capo III – articoli da 11 a 15); disposizioni processuali (Capo IV – articoli da 16 a 18); disposizioni transitorie e finali (Capo V – articoli da 19 a 21).

Passando all'illustrazione dei contenuti del provvedimento, evidenzia che l'articolo 1, comma 1, interviene sul testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (di seguito testo unico sull'immigrazione). In particolare, la lettera *a*) del comma 1 – intervenendo sulle disposizioni concernenti l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato – estende l'obbligo di acquisizione degli identificatori biometrici ai richiedenti visti nazionali ed esclude l'applicazione del « preavviso di rigetto » nei procedimenti relativi ai visti di ingresso o al rifiuto e alla revoca del per-

messo di soggiorno in conseguenza della revoca del visto di ingresso. La *ratio* della nuova disposizione risiede nelle particolari caratteristiche dei procedimenti in questione – che si svolgono al di fuori del territorio nazionale e nei confronti di interlocutori stranieri – e la semplificazione procedurale, secondo quanto chiarisce il Governo nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, mira a snellire l'attività degli Uffici consolari, a vantaggio di un miglior servizio per l'utenza.

La lettera *b*) provvede a digitalizzare, con le medesime modalità previste per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, il procedimento di sottoscrizione dell'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-*bis* del testo unico. Ricordo che l'articolo 4-*bis* del testo unico sull'immigrazione disciplina l'accordo di integrazione, demandando a un apposito regolamento (decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 179) la definizione dei criteri e delle modalità per la relativa sottoscrizione, da parte dello straniero, contestualmente alla presentazione della domanda di rilascio del permesso di soggiorno.

In particolare, si prevede che, per ottenere il rilascio del permesso di soggiorno, lo straniero debba stipulare tale accordo di integrazione (il cosiddetto permesso di soggiorno « a punti »), articolato per crediti, con l'impegno a conseguire specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno. La sottoscrizione dell'accordo di integrazione viene configurata, dunque, quale condizione necessaria per il rilascio del permesso di soggiorno, con la conseguenza per cui la perdita integrale dei crediti determina la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione dello straniero dal territorio dello Stato.

La lettera *c*) costituisce una norma di coordinamento rispetto alla successiva lettera *e*), prevedendo l'abrogazione dell'articolo 5-*bis* del testo unico.

La lettera *d*) concerne invece la disciplina che consente allo straniero titolare di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo – rilasciato da un altro Stato membro dell'Unione europea e

in corso di validità – di chiedere un permesso di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi sul territorio nazionale per alcuni fini, tra cui quello dello svolgimento di un'attività economica in qualità di lavoratore subordinato o autonomo. La novella di cui alla lettera *d*) specifica che i permessi di soggiorno per lavoro subordinato e quelli per lavoro autonomo così concessi ai soggetti summenzionati non sono computati nelle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri. La relazione illustrativa del disegno di legge di conversione del decreto-legge osserva che la novella di cui alla lettera *d*) è in linea con le indicazioni della Commissione europea di « abolire eventuali quote preesistenti applicabili ai soggiornanti di lungo periodo dell'UE che soggiornano in altri Stati membri ».

La lettera *e*) modifica la disciplina relativa ad alcune fasi precedenti il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato. Le fasi interessate da tali modifiche concernono: il rilascio del nulla osta al lavoro per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea (nonché per gli apolidi); il rilascio del relativo visto di ingresso; la stipulazione del contratto di soggiorno per lavoro subordinato (contratto che deve essere stipulato dal lavoratore, successivamente all'ingresso nel territorio nazionale, con il datore di lavoro). Le modifiche concernono sia le procedure relative a tali atti sia alcuni presupposti per il rilascio del suddetto nulla osta. In sintesi, le novelle: prevedono che sia la domanda nominativa – da parte del datore di lavoro – di rilascio del nulla osta al lavoro sia il suddetto contratto di soggiorno siano trasmessi con modalità telematica (si prevede anche la sottoscrizione con firma elettronica del datore di lavoro sia di alcune documentazioni da allegare alla domanda di nulla osta sia del contratto di soggiorno) (numeri 1), 3) e 5) della lettera *e*), nonché lettera *c*)); introducono, riguardo alla verifica da parte del centro per l'impiego dell'eventuale disponibilità di lavoratori presenti nel territorio nazionale, un termine di otto giorni dalla richiesta del datore, decorsi inutilmente i quali la verifica si intende eseguita negativamente (l'e-

sito negativo della verifica costituisce un presupposto per la presentazione della domanda di nulla osta) (numero 2 della lettera e)); introducono la previsione di irricevibilità della domanda di nulla osta per il caso in cui il datore di lavoro, nel triennio precedente, non abbia sottoscritto il contratto di soggiorno dopo il conseguimento di un nulla osta nonché un'omologa previsione di irricevibilità per una determinata fattispecie di procedimento o di condanna penale (numero 2) della lettera e)); con la decorrenza specifica stabilita dal comma 2, introducono la fase procedurale di conferma (da parte del medesimo datore di lavoro) della domanda di nulla osta – conferma che deve essere trasmessa successivamente alla comunicazione della conclusione degli accertamenti di rito relativi alla domanda di visto di ingresso presentata dal lavoratore – e subordinano il rilascio del visto alla suddetta conferma da parte del datore (numero 4) della citata lettera e)).

La lettera f) reca alcune modifiche alla disciplina in materia di permesso di soggiorno per lavoro stagionale. La novella di cui al numero 1), oltre a sopprimere il richiamo di una norma nel frattempo abrogata, opera altresì la soppressione del richiamo, per il lavoro stagionale, della validità generale di durata del nulla osta al lavoro subordinato (di conseguenza, i limiti temporali per il lavoro stagionale degli stranieri sono oggetto di una disciplina completamente autonoma, come ridefinita anche dalla novella di cui al successivo numero 4)). Le novelle di cui ai numeri 2) e 7) recano modifiche di coordinamento, in relazione alle modifiche procedurali inerenti al contratto di soggiorno per lavoro subordinato (ivi compreso quello stagionale) poste dalla novella di cui al numero 5) della precedente lettera e). La novella di cui al numero 3) inserisce la previsione che la sottoscrizione, in relazione a un rapporto di lavoro stagionale, di un contratto di soggiorno sia comunicata all'INPS e che quest'ultimo iscriva di ufficio il lavoratore stagionale nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL). La novella di cui al numero 4) introduce un termine temporale entro il

quale deve intervenire la nuova opportunità di lavoro stagionale, al fine della proroga sia del nulla osta al lavoro stagionale sia del permesso di soggiorno per lavoro stagionale (nel rispetto del limite massimo complessivo di nove mesi di attività lavorativa stagionale nell'arco di dodici mesi). La novella di cui al numero 5) modifica la formulazione letterale di una delle condizioni poste per il diritto di precedenza al rientro per ragioni di lavoro stagionale; con la modifica – nel confermare che il diritto è riconosciuto a condizione che il soggetto abbia lasciato il territorio nazionale alla scadenza del precedente permesso di soggiorno – si sopprime la condizione specifica che il rientro sia stato nel Paese di provenienza del lavoratore. La novella di cui al numero 6) esclude dal computo delle quote relative ai flussi di ingresso di lavoratori stranieri i casi di conversione di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.

La lettera g) specifica che i controlli a campione da parte dell'Ispettorato nazionale del lavoro sui requisiti inerenti all'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e alla congruità del numero delle richieste di nulla osta al lavoro presentate siano svolti, nel settore agricolo, in collaborazione anche con l'Agea – l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura – oltre che con l'Agenzia delle entrate.

La lettera h), modificando l'articolo 27, comma 1-ter, del testo unico, estende l'applicazione della disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno anche alle procedure di ingresso per lavoro in casi particolari. L'articolo 27 del testo unico sull'immigrazione disciplina i casi particolari di ingresso per lavoro subordinato di cittadini stranieri che, data la peculiare natura delle loro prestazioni, possono fare ingresso in Italia al di fuori delle quote stabilite annualmente dal Governo mediante il decreto flussi. In virtù di quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 27, il nulla osta al lavoro per gli stranieri indicati al comma 1, lettere a), c) e i-bis), è sosti-

tuito da una comunicazione da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato, previsto dall'articolo 5-bis. La comunicazione è presentata con modalità informatiche allo sportello unico per l'immigrazione della prefettura-ufficio territoriale del Governo, il quale trasmette la comunicazione al questore per la verifica della insussistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e, ove nulla osti da parte del questore, la invia, con le medesime modalità informatiche, alla rappresentanza diplomatica o consolare per il rilascio del visto di ingresso. Alla luce dell'intervento normativo disposto dalla lettera h), il quarto periodo del richiamato comma dispone che, entro otto giorni dall'ingresso dello straniero, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalità di cui all'articolo 22, comma 6, è trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione, per gli adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno. Secondo la sua formulazione attuale, la disposizione da ultimo richiamata stabilisce, invece, che entro otto giorni dall'ingresso in Italia, lo straniero si reca presso lo sportello unico per l'immigrazione, unitamente al datore di lavoro, per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e per la richiesta del permesso di soggiorno.

La lettera i), modificando l'articolo 27-*quater* del testo unico sull'immigrazione, estende l'applicazione della disciplina di digitalizzazione del procedimento di sottoscrizione del contratto di soggiorno anche alle procedure di ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati.

Il comma 2 dell'articolo 1 disciplina invece i termini dell'applicazione delle modifiche introdotte ai procedimenti pendenti.

Fa presente che l'articolo 2 reca disposizioni urgenti in materia di ingresso di lavoratori stranieri nell'anno 2025. In particolare, a livello procedimentale, il comma 1 introduce una fase preliminare alla richiesta di nulla osta presentata dal datore

di lavoro. Inoltre, in via sperimentale – ai sensi del comma 2 – vengono ammessi fuori dalle quote previste dal d.P.C.m. del 27 settembre 2023 lavoratori da impiegare nei settori dell'assistenza familiare o socio-sanitaria a favore di persone con disabilità o grandi anziani. Sono previsti, poi, limiti numerici alle richieste di nulla osta per gli ingressi nell'ambito delle quote stabilite dal medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che possono essere presentate dai singoli datori di lavoro che non si affidano all'intermediazione delle organizzazioni datoriali. Infine, vengono regolati gli ingressi dei lavoratori stranieri stagionali per l'anno 2025, modificando la ripartizione delle quote previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'articolo 3 dispone l'eliminazione del silenzio-assenso per il rilascio del nulla osta al lavoro per i lavoratori stranieri provenienti da Stati e territori caratterizzati da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta. Tali Stati e territori sono individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. In via transitoria – fino al 31 dicembre 2025 – nelle more dell'adozione del decreto, la sospensione si applica alle domande di nulla osta per lavoratori del Bangladesh, del Pakistan e dello Sri Lanka. Come si legge nella relazione illustrativa, la disposizione è volta a « prevenire e contrastare fenomeni diffusi di irregolarità nella gestione dei flussi di ingresso in Italia di lavoratori stranieri ».

L'articolo 4 – che chiude il Capo I – reca disposizioni relative a personale e prestazioni di lavoro dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari. In particolare, il comma 1 estende all'anno 2025 l'autorizzazione al Ministero dell'interno ad utilizzare prestazioni di lavoro a contratto a termine, tramite agenzie di somministrazione, per lo svolgimento di alcuni compiti connessi all'ingresso di lavoratori stranieri. Per altro verso, si incrementa – ai sensi del comma 2 – il Fondo per le emergenze nazionali, di 5 milioni per l'anno 2024 e si destinano – ai sensi del comma 3 – 15 milioni per l'anno 2024 alla realizza-

zione di un programma di interventi straordinari di cooperazione di polizia con i Paesi terzi d'importanza prioritaria per le rotte migratorie. Il comma 4 disciplina quindi la complessiva copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi precedenti. Per altro verso, il comma 5 autorizza il Ministero dell'interno, per il triennio 2025-2027, al reclutamento di 200 unità, appartenenti all'area degli assistenti, con corrispettivo incremento della dotazione organica e il comma 6 dispone la relativa copertura finanziaria dei relativi oneri. Il comma 7 incrementa invece la dotazione organica del personale delle Aree del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale prevedendo l'aumento di 200 unità nell'Area degli assistenti. A tal fine si autorizza l'assunzione, a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami. Il comma 8 prevede, altresì, un incremento del contingente degli impiegati a contratto presso le sedi all'estero, nella misura di 50 unità, autorizzando gli stanziamenti necessari. Il comma 9 dispone la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 7 e 8.

Per quanto concerne i contenuti del Capo II fa presente che l'articolo 5 prevede che anche le vittime del reato di « acquisto e alienazione di schiavi » accedano a un programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale.

È inoltre introdotto nel testo unico sull'immigrazione – all'articolo 18-ter – il nuovo « permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ». Tale permesso è rilasciato agli stranieri vittime di violenze, abusi o sfruttamento del lavoro che collaborino con le autorità; ha una durata di sei mesi, è rinnovabile e consente l'accesso ai servizi assistenziali, allo studio e al lavoro; può essere convertito in un permesso per lavoro o studio; viene revocato, tra le diverse ipotesi, in caso di condotta incompatibile o condanna per intermediazione illecita o sfruttamento del lavoro. Viene quindi abrogato il permesso di soggiorno per particolare sfruttamento lavorativo. L'articolo 5 reca, infine, alcune disposizioni di coordinamento.

L'articolo 6 riconosce ai lavoratori titolari di un permesso di soggiorno per casi speciali, rilasciato al lavoratore straniero che contribuisce all'emersione dei casi di sfruttamento lavorativo, nonché ai suoi parenti e affini entro il secondo grado, la possibilità di essere ammessi a determinate misure di assistenza, finalizzate alla formazione e all'inserimento sociale e lavorativo. La specificazione, l'attuazione e l'individuazione delle modalità esecutive di tali misure avvengono attraverso programmi individuali di assistenza – elaborati sulla base delle « Linee Guida nazionali in materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento lavorativo in agricoltura » – recanti progetti personalizzati di formazione e avviamento al lavoro, anche mediante l'iscrizione al SIISL (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa) dei soggetti aderenti a tale progetto.

Vengono altresì previsti i casi in cui tali misure non possono essere disposte: in caso di condanna per delitti non colposi connessi a quello per cui si procede, ad esclusione del reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato di cui all'articolo 10-bis del testo unico sull'immigrazione; se il lavoratore ha conseguito un profitto illecito a seguito di condotte connesse ai delitti sui quali rende le dichiarazioni; in caso di sottoposizione a misura di prevenzione o procedimento in corso per l'applicazione della stessa, ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011), da cui si desumano la persistente attualità della sua pericolosità sociale e la ragionevole probabilità che possa commettere delitti di grave allarme sociale.

L'articolo 7 disciplina i casi di revoca delle misure di cui all'articolo 6. Tali misure sono revocate in caso di: condanna per delitto non colposo commesso successivamente all'ammissione alle misure; sottoposizione a misura di prevenzione; rinuncia espressa alle misure; rifiuto ingiustificato di adeguate offerte di lavoro.

L'articolo 8 prevede l'applicabilità delle misure di protezione e vigilanza, nonché

delle misure in materia di protezione dei testimoni di giustizia, in presenza dei rispettivi presupposti, ai casi di cui all'articolo 18-ter del testo unico sull'immigrazione – introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera c) del decreto-legge – che disciplina il permesso di soggiorno per gli stranieri vittime di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

L'articolo 9 prevede che il lavoratore straniero vittima del reato di intermediazione illecita e sfruttamento di cui all'articolo 603-bis del codice penale, che contribuisce utilmente alla emersione del reato e all'individuazione dei responsabili, è ammesso al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti reddituali previsti come condizione per l'ammissione al predetto beneficio.

L'articolo 10, apportando una modifica all'articolo 18, comma 5-quinquies, del decreto legislativo n. 267 del 2003, innalza da euro 50 mila ad euro 60 mila, la sanzione massima prevista per le violazioni delle disposizioni di cui al predetto articolo 18 del decreto legislativo n. 267 del 2003 – in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro – con riferimento alle pene pecuniarie proporzionali ivi previste. La volontà del legislatore, così come indicato nella relazione illustrativa del provvedimento, è quella di uniformarsi agli aumenti già intervenuti sugli importi delle sanzioni proporzionali previste dal medesimo articolo 18, alla luce delle modifiche apportate dal decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56.

Con l'articolo 11 si apre il Capo III, recante disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale. In particolare, il comma 1, lettere a), b) e c), interviene sulla disciplina relativa al potere, attribuito al Ministro dell'interno, di limitare o vietare il transito e la sosta delle navi mercantili nel mare territoriale quando ricorrano motivi di ordine e sicurezza pubblica. Si prevede, in particolare, che il divieto non può essere disposto qualora le modalità di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non abbiano concorso a creare situazioni di

pericolo per l'incolumità dei migranti né impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco. Nella formulazione previgente si faceva riferimento più genericamente a situazioni di pericolo « a bordo ».

Si introduce, inoltre, una riduzione dei termini di impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo della nave. A tal fine sono apportate alcune modifiche all'articolo 1, commi 2-bis e seguenti, del decreto-legge n. 130 del 2020, come modificati dal decreto-legge n. 1 del 2023. In particolare, viene ridotto da 60 a 10 giorni il termine entro cui può essere impugnato davanti al prefetto il provvedimento di fermo amministrativo della nave, sanzione amministrativa accessoria che si applica in caso di violazione del provvedimento di divieto di transito e sosta di cui al comma 2. Parimenti, è ridotto da 20 a 5 giorni il termine entro cui il prefetto deve decidere sul ricorso.

Inoltre, si attribuisce al prefetto il potere di sospendere l'efficacia esecutiva del fermo amministrativo impugnato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni (modifica all'articolo 1, comma 2-*quater*, sesto periodo, del decreto-legge n. 130 del 2020), superando la precedente formulazione che rinviava alle disposizioni in materia di fermo amministrativo del veicolo previste dall'articolo 214 del codice della strada.

La lettera d) novella la disciplina in materia di controlli di frontiera, al fine di includere le attività di soccorso non occasionali da parte di aeromobili privati. In particolare, dispone l'obbligo per gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attività non occasionale di ricerca per il soccorso marittimo, di informare di ogni situazione di emergenza in mare: l'Ente dei servizi del traffico aereo competente; il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento; i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue.

Si specifica, inoltre, che il pilota debba attenersi alle indicazioni del Centro di coordinamento del soccorso marittimo re-

sponsabile. Infine, si identificano le sanzioni amministrative in caso di violazione di tali obblighi e si individua l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) come autorità competente ad irrogare le sanzioni.

L'articolo 12 disciplina, ai fini dell'identificazione dei migranti, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali in loro possesso ovvero la loro ispezione.

In via preliminare, è introdotto l'obbligo per il migrante di cooperare all'accertamento della sua identità producendo gli elementi relativi all'età, all'identità, alla cittadinanza, ai Paesi di precedente soggiorno o transito, consentendo, se necessario, l'accesso ai dispositivi o supporti elettronici o digitali

L'ispezione 'autoritativa' è prevista in caso di inottemperanza a tale obbligo, per lo straniero rintracciato in occasione dell'attraversamento irregolare della frontiera interna o esterna ovvero giunto nel territorio nazionale a seguito di operazioni di salvataggio in mare, o trattenuto in un centro in attesa di rimpatrio (o negli altri casi di trattenimento), o trattenuto durante lo svolgimento della procedura in frontiera, o minore straniero non accompagnato.

L'ispezione così prevista è disposta dal questore ed eseguita dagli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza. Consiste nell'accesso immediato ai dati identificativi dei dispositivi elettronici e delle eventuali schede elettroniche (S.I.M.) o digitali (eS.I.M.) in possesso dello straniero, nonché ai documenti, anche video o fotografici, contenuti nei medesimi dispositivi o supporti elettronici o digitali. Rimane preclusa all'ispezione la corrispondenza e ogni altra forma di comunicazione.

L'articolo 13 reca alcune modifiche normative riguardanti l'applicazione delle procedure di protezione internazionale in frontiera e le procedure di trattenimento degli stranieri rinvenuti nel corso di attività di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea o in operazioni di soccorso in mare. In particolare, al comma 1, con la modifica del comma 2 dell'articolo 10 del testo unico sull'immigrazione, viene introdotta una nuova ipotesi di respingimento

applicabile agli stranieri rintracciati, anche a seguito di operazioni di ricerca o soccorso in mare, in occasione dei servizi di sorveglianza delle frontiere esterne dell'Unione europea e condotti nelle zone di frontiera o di transito. Il comma 2 introduce due modifiche al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 (attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello *status* di rifugiato). Con la prima si specifica che l'opuscolo informativo, che viene consegnato al richiedente all'atto della presentazione della domanda di protezione internazionale, illustra i principali diritti e doveri del richiedente « durante la procedura di esame della domanda » e non, come nella vigente formulazione, i diritti e i doveri riferiti alla sua permanenza in Italia (lettera *a*). Con il secondo intervento, recato dalla lettera *b*) del comma 2 si prevede che, nel caso in cui al richiedente si applichi la procedura di esame della domanda in frontiera, la decisione di rigetto reca l'attestazione dell'obbligo di rimpatrio che tiene luogo e produce gli effetti del provvedimento di respingimento (lettera *b*)).

Il comma 3 interviene invece sul decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 (cosiddetto decreto accoglienza): modificando la disciplina dell'attestato nominativo, al fine di prevederne il rilascio, in luogo del permesso di soggiorno per richiesta asilo, in tutte le ipotesi di trattenimento del richiedente disciplinate dal decreto e stabilendo che l'attestato certifica la qualità di richiedente e attesta l'identità dichiarata dall'interessato (lettera *a*)); estendendo la possibilità di trattenere lo straniero, durante lo svolgimento della procedura accelerata di esame della domanda alla frontiera, non solo in caso mancata consegna di un documento di riconoscimento ovvero di mancata garanzia finanziaria, anche nelle more del perfezionamento della procedura concernente la prestazione della garanzia finanziaria, ossia nel periodo intercorrente tra la manifestazione della volontà di prestare tale garanzia ed il perfezionamento della relativa procedura (lettera *b*)).

L'articolo 14 – sostituendo integralmente l'articolo 23-bis del citato decreto accoglienza – introduce una disciplina organica in tema di ritiro implicito della domanda di protezione internazionale, in particolare includendovi, oltre all'allontanamento ingiustificato dalle strutture di accoglienza o di trattenimento, l'ipotesi di mancata presentazione del richiedente al colloquio personale davanti alla Commissione territoriale, nonostante regolare notificazione della convocazione, indipendentemente dal fatto che il richiedente si sia allontanato o meno dal luogo di accoglienza o di trattenimento. In tali casi, si prevede che la Commissione territoriale possa non solo sospendere l'esame della domanda, ove non siano ricavabili elementi di valutazione della stessa, ma altresì decidere il rigetto, ove la ritenga infondata in base ad un adeguato esame del merito. In caso di sospensione, il richiedente può chiederne per una sola volta la riapertura, entro nove mesi, decorsi i quali il procedimento sarà automaticamente estinto. Si prevede, infine, che in caso di domanda presentata da richiedente che proviene da un Paese di origine sicuro nell'ambito di una procedura accelerata, fatta salva la possibilità di un esame del merito, l'allontanamento ingiustificato o la mancata presentazione al colloquio determinano il mancato assolvimento, da parte del richiedente, dell'onere di dimostrare la sussistenza di gravi motivi per ritenere il Paese non sicuro in relazione alla sua situazione particolare.

L'articolo 15 assegna alla Commissione nazionale per il diritto di asilo la competenza in materia di revoca della cosiddetta protezione speciale – analogamente a quanto già previsto per la revoca delle forme tipiche di protezione internazionale – che viene ammessa qualora sussistano fondati motivi per ritenere che il cittadino straniero costituisca un pericolo per la sicurezza dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, i principi e le garanzie procedurali previsti per il procedimento di revoca delle forme tipiche di protezione internazionale.

Per quanto riguarda poi i contenuti del Capo IV, recante disposizioni processuali,

rileva che l'articolo 16 (intervenendo sul decreto-legge 7 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46) apporta una serie di modifiche alla disciplina del procedimento giurisdizionale previsto per l'impugnazione dei provvedimenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea. In particolare, l'abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 3 del decreto-legge n. 13 del 2017 (recata dal numero 2) della lettera b) dell'unico comma dell'articolo in esame) è finalizzata a consentire alle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (istituite dal citato decreto-legge presso tutti i Tribunali distrettuali) di giudicare in composizione monocratica, anziché collegiale. In secondo luogo, con la modifica del comma 4 dell'articolo 3 del citato decreto-legge (numero 1) della lettera b)), viene inserita la previsione secondo cui è ammesso reclamo alla Corte d'appello contro i provvedimenti adottati dalle Sezioni specializzate in materia di riconoscimento della protezione internazionale, nonché sull'impugnazione di provvedimenti emessi dall'autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale.

La lettera a) dell'unico comma dell'articolo 16 introduce un nuovo comma 1-bis nell'articolo 2 del decreto-legge n. 13 del 2017, recante disposizioni in materia di composizione delle sezioni specializzate, le quali sono formate da magistrati in servizio dotati di specifiche competenze. Nel dettaglio, al fine di assicurare analoga specializzazione per materia anche con riferimento all'appello, viene stabilito che i giudici delle Corti d'appello chiamati a comporre i collegi di reclamo curino la propria formazione e il proprio aggiornamento, mediante la partecipazione, almeno annuale: alle attività formative organizzate, per i magistrati destinati alle sezioni specializ-

zate, dalla Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo e con l'Alto commissariato delle Nazioni unite per i rifugiati; a corsi organizzati, nella materia della protezione internazionale, anche dalle strutture didattiche della formazione decentrata della Scuola superiore della magistratura.

L'articolo 17 apporta modifiche al citato decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. In particolare, la lettera *a*) del comma 1 – intervenendo sull'articolo 3 del decreto legislativo – novella il procedimento per l'impugnazione dei provvedimenti adottati dall'Unità Dublino, operante presso il Ministero dell'interno, quale autorità preposta alla determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale. Rispetto al procedimento in vigore, si tiene ferma la previsione per cui il procedimento è trattato in camera di consiglio, con fissazione eventuale dell'udienza di comparizione delle parti, prevista esclusivamente nei casi in cui il giudice lo ritenga necessario ai fini della decisione. Rimane altresì fermo il termine perentorio entro il quale deve essere definito con decreto il ricorso, ovvero entro sessanta giorni dalla presentazione del ricorso medesimo. Vengono meno, invece, il riferimento alla natura non reclamabile del decreto e le disposizioni che regolavano il ricorso per cassazione, che sono invece state trasfuse nel nuovo articolo 35-*bis*.2 del decreto legislativo (introdotto dalla successiva lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 17). Come riportato nella relazione introduttiva che accompagna il provvedimento, le modifiche sono in sostanza finalizzate a sopprimere le disposizioni processuali connesse alla composizione collegiale delle Sezioni specializzate e alla diretta ricorribilità per cassazione del relativo provvedimento adottato da queste ultime.

La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 17 incide invece sulla determinazione del termine perentorio previsto per la proposizione del ricorso dinnanzi alle sezioni specializzate, avverso il provvedimento della Commissione territoriale in materia di ri-

conoscimento della protezione internazionale.

La lettera *c*) introduce tre nuovi articoli 35-*bis*.1, 35-*bis*.2 e 35-*bis*.3 nel decreto legislativo n. 25 del 2008, il primo dei quali contiene la disciplina applicabile alla fase di reclamo alla Corte d'appello, proponibile avverso il decreto adottato dalla sezione specializzata del Tribunale ordinario. Come anticipato, l'articolo 35-*bis*.2 reca la disciplina del ricorso per cassazione. Dal punto di vista procedurale e delle tempistiche, tale disciplina ricalca in gran parte quella vigente al momento dell'entrata in vigore del decreto-legge, con la sostanziale differenza che l'esperimento del ricorso per cassazione costituisce ora il terzo grado di giudizio, anziché l'unico rimedio esperibile avverso il decreto del tribunale come previsto dalla normativa vigente. Anche l'articolo 35-*bis*.3, in materia di sospensione del decreto adottato in sede di reclamo, riproduce sostanzialmente la disciplina previgente, pur apportando i necessari aggiustamenti dovuti all'introduzione dell'appellabilità del decreto emesso dal tribunale.

L'articolo 18 apporta modifiche alla disciplina concernente le controversie giudiziarie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei nei casi di protezione speciale di cui all'articolo 19-*ter* del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. In particolare, con la lettera *a*) del comma 1, si dispone l'abrogazione della disposizione che prescrive la trattazione collegiale delle controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario rimesse alla competenza del tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea (comma 3 del citato articolo 19-*ter*). Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, il principio di collegialità era stato originariamente previsto data l'omogeneità di materia tra i procedimenti giudiziari in materia di protezione internazionale e quelli concernenti i permessi temporanei rilasciati nei casi di protezione speciale. Poiché con l'articolo

16 è stato eliminato il principio di collegialità con riferimento al contenzioso relativo ai procedimenti di diniego o revoca della protezione internazionale, per la medesima ragione di omogeneità viene eliminato il requisito della trattazione collegiale per la trattazione delle controversie relative ai permessi temporanei rilasciati nei casi di protezione speciale. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 18 sostituisce il comma 6 dell'articolo 19-*ter* allo scopo di prevedere che la procura alle liti per la proposizione del giudizio di appello venga conferita successivamente alla comunicazione dell'ordinanza impugnata, pena l'inammissibilità del ricorso in appello. A tal fine, il difensore è tenuto a certificare la data in cui la predetta procura è stata rilasciata in suo favore. Lo stesso comma 6, inoltre, stabilisce che in caso di ordinanza di rigetto, adottata dal tribunale, la Corte d'appello decide sull'impugnazione entro sei mesi dal deposito del ricorso. La lettera *c*) del comma 1 reca la modifica della rubrica dell'articolo 19-*ter* del decreto legislativo n. 150 del 2011.

Passando alle disposizioni transitorie e finali del Capo V, fa presente che l'articolo 19 stabilisce che le nuove norme in materia di impugnabilità dei decreti riguardanti il riconoscimento della protezione internazionale e la determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale entreranno in vigore decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

L'articolo 20 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo al comma 1

che dall'attuazione del decreto-legge – ad eccezione degli articoli 4 e 6, che recano disposizioni in materia di personale dell'Amministrazione civile dell'interno e degli uffici consolari, nel primo caso, e nell'ambito delle misure di assistenza, nel secondo – non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Secondo quanto previsto dal comma 2 le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 21 disciplina infine l'entrata in vigore del provvedimento.

Nazario PAGANO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, ricorda che il prosieguo dell'esame del provvedimento sarà definito nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, che si svolgerà al termine della seduta.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.35.

ALLEGATO

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. (COM(2023) 638 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2.

PARERE APPROVATO

La I Commissione « Affari costituzionali »,

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro (COM(2023)638) – e la Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2023 (Doc. LXXXVI, n. 2);

premesso che:

la procedura annuale di esame congiunto dei documenti in oggetto consente al Parlamento di partecipare in modo organico, coerente e approfondito – ed in stretto raccordo con il Governo – alla determinazione delle linee d'azione del nostro Paese in merito alle politiche dell'Unione europea per l'anno in corso;

quest'anno, tuttavia, i due documenti risultano in larga misura privi di rilevanza, in ragione della fine, nello scorso luglio, della legislatura europea 2019-2024 e del conseguente avvio di un nuovo ciclo politico ed istituzionale dell'UE 2024-2029, tuttora in corso di definizione;

assumono tuttavia rilievo, affinché la Camera contribuisca alla definizione delle priorità politiche e legislative del prossimo ciclo istituzionale dell'UE 2024-2029, l'Agenda strategica dell'UE 2024-2029, adottata dal Consiglio europeo lo scorso 27 giugno, e, in modo particolare, gli orientamenti politici della nuova Commissione europea 2024-2029 presentati nello scorso luglio dalla Presidente von der Leyen e ulteriormente declinati nelle lettere di incarico indirizzate a ciascun commissario designato;

considerato che:

la relazione programmatica reca indicazioni che rimangono comunque valide e rilevanti in merito alla linea che il Governo sta seguendo o intende seguire in relazione alle politiche in materia di immigrazione, asilo e controllo delle frontiere esterne nonché relativamente al contrasto del traffico di migranti e della tratta di esseri umani, anche per il tramite di politiche europee volte ad instaurare rapporti bilaterali sistemici e strutturali con i paesi del Mediterraneo;

possono valutarsi positivamente gli obiettivi e le azioni indicate negli orientamenti politici della nuova Commissione europea, volti al miglioramento della strategia di sicurezza interna e del contrasto alle forme gravi di criminalità organizzata transfrontaliera, anche attraverso l'adeguamento del quadro legislativo in materia, nonché al rafforzamento di Europol, come Agenzia di polizia realmente operativa;

è apprezzabile l'impegno ad adottare una Strategia europea in materia di migrazione e asilo e a sostenere gli Stati membri affinché dispongano di competenze, capacità operative e finanziarie adeguate ai loro impegni giuridici, anche attraverso investimenti nel prossimo bilancio a lungo termine;

merita di essere pienamente sostenuta l'azione volta al consolidamento della gestione, anche digitale, delle frontiere e al rafforzamento della capacità di Frontex (l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera) e dell'area Schengen, insieme allo sviluppo di una Strategia dell'UE in materia di visti;

è condivisibile l'esigenza di affrontare l'economia sommersa in Europa, anche per impedire lo sfruttamento della manodopera dei migranti, garantendo loro buone condizioni di lavoro;

è necessario, come anche ribadito nell'Agenda strategica del Consiglio europeo, adottare misure adeguate per prevenire e contrastare gli attacchi subiti dai sistemi e dalle istituzioni democratiche europee, con particolare riguardo all'aumento del numero di minacce da parte di attori interni ed esteri, ai metodi utilizzati e all'uso di strumenti digitali e dei social media;

sono apprezzabili, altresì, le iniziative prospettate a tutela dei valori dell'Unione, e in particolare le azioni per la difesa della democrazia. Ciò postula tuttavia che sia rilanciato il ruolo politico dell'Unione sulla scena internazionale per proteggere e perseguire i valori alla base della integrazione europea;

tenuto conto altresì che:

gli orientamenti politici della nuova Commissione europea e il rapporto sulla competitività, presentato da Mario Draghi nello scorso settembre attribuiscono rilievo centrale al tema della semplificazione della normativa europea e nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento alle politiche relative alla gestione dei flussi migratori e all'asilo, si segnala l'esigenza di:

sviluppare e approfondire relazioni strategiche in materia di migrazione e sicurezza con i Paesi terzi, in particolare con i Paesi di origine e di transito, tra l'altro mediante partenariati strategici già esistenti e nuovi recanti responsabilità e risultati chiari in molteplici settori quali investimenti nell'istruzione, nelle infrastrutture economiche, nonché sviluppo di talenti e di percorsi legali migratori. Sarà importante in questo contesto che la nuova figura del Commissario per il Mediterraneo garantisca che le iniziative

di cooperazione nella regione rendano operativi gli aspetti esterni della politica migratoria dell'UE, in particolare i controlli alle frontiere e la lotta contro i trafficanti;

rafforzare e rinnovare, in tale contesto, i legami con il continente africano, in linea con il lavoro già svolto e prospettato con il Piano Mattei per l'Africa, sviluppando ulteriori progetti concreti con Paesi strategici, come già fatto con quelli della sponda sud del Mediterraneo, Egitto, Tunisia, Algeria, Marocco;

monitorare attentamente gli sviluppi relativi all'attuazione delle iniziative dell'Unione europea in materia di immigrazione, con particolare riferimento all'attuazione del nuovo Patto in materia di migrazione e asilo, al fine di verificarne l'efficacia;

contrastare il lavoro sommerso, nonché sostenere e sviluppare ulteriormente le iniziative volte all'apertura di percorsi migratori legali, affinché le competenze dei cittadini di Paesi terzi possano colmare le lacune del mercato del lavoro in Europa;

rafforzare le capacità operative per la gestione delle frontiere – anche mediante l'attuazione del nuovo Patto sull'asilo e la migrazione – attribuendo maggiori risorse umane e finanziarie a Frontex;

sviluppare un nuovo quadro legislativo volto ad accelerare e semplificare i rimpatri, anche mediante la digitalizzazione dei fascicoli per il riconoscimento transfrontaliero delle decisioni di rimpatri;

considerare attentamente e monitorare i rischi connessi all'utilizzo dei flussi migratori quale strumento per azioni ibride di destabilizzazione delle democrazie europee;

b) con riguardo al contrasto alla criminalità transfrontaliera, si segnala l'esigenza di:

apportare le modifiche appropriate alla legislazione dell'UE, al fine di stabilire un equilibrio avanzato tra la tutela della sicurezza e dell'ordine pubblico, da una parte, e i diritti fondamentali, con particolare riferimento alla sicurezza dei dati personali;

rafforzare il quadro legislativo per il contrasto al traffico di migranti, alla tratta di essere umani, all'abuso sessuale sui minori, allo sfruttamento delle donne, alla riduzione in schiavitù, alla criminalità organizzata, al traffico di armi, al terrorismo, all'estremismo violento e al contrabbando di armi;

predisporre, in particolare, come annunciato negli orientamenti politici della Commissione, un nuovo programma antiterrorismo caratterizzato da un approccio più forte nella lotta al finanziamento del terrorismo e alla radicalizzazione;

consolidare il ruolo di EUROPOL come Agenzia di polizia realmente operativa, mediante il rafforzamento del suo mandato e del suo sostegno alle agenzie nazionali di contrasto, tenendo in considerazione, in particolare, due aspetti critici: il primo attiene alla adeguatezza delle risorse umane e finanziarie poste a disposizione dell'Agenzia; il secondo, invece, concerne l'esigenza di evitare una eccessiva formalizzazione di procedure e strumenti di cooperazione, come le task force operative, che rischia di togliere all'azione di contrasto la flessibilità necessaria a fronte della rapida e continua evoluzione delle attività criminali;

migliorare a tale scopo tutti gli strumenti a disposizione delle agenzie EUROPOL e Eurojust ai fini dell'esercizio dei rispettivi ruoli di assistenza e coordinamento delle azioni di prevenzione e contrasto nonché delle indagini condotte dalle autorità competenti degli Stati membri;

garantire uno scambio di informazioni e dati sistematico ed efficace tra tutte le agenzie dell'UE competenti per la prevenzione e il contrasto della criminalità e le autorità degli Stati membri, con particolare riferimento al traffico di migranti e alla tratta degli esseri umani;

promuovere un approccio unitario alla sicurezza, anche mediante un nuovo Si-

stema europeo di comunicazione critica a disposizione delle autorità responsabili della sicurezza, per assicurare la cooperazione operativa;

dare seguito all'impegno, contenuto negli orientamenti politici della Commissione, alla presentazione di un nuovo Piano d'azione europeo contro il traffico di droga;

c) con riguardo alle iniziative per la protezione della sfera democratica e dei valori dell'UE si ribadisce:

l'importanza di una regolamentazione più efficace ed equilibrata, a livello europeo e nazionale, dei social media, in considerazione del ruolo pervasivo che hanno assunto;

la centralità delle iniziative volte a tutelare la trasparenza e la libertà di espressione nella gestione e diffusione di informazioni e notizie aventi rilevanza sociale e politica sulle piattaforme digitali e sulle reti sociali telematiche;

d) con riferimento alla semplificazione legislativa e alla qualità della regolamentazione si segnala la necessità che:

le istituzioni UE applichino un principio di « autolimitazione » nella definizione delle politiche europee rilevanti per le imprese, soprattutto le piccole imprese, e che le autorità nazionali non aggiungano oneri ulteriori e non necessari quando attuano la normativa europea;

sia data, da parte delle istituzioni dell'UE, applicazione più rigorosa ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, anche tenendo in maggiore considerazione i rilievi formulati al riguardo dai parlamenti nazionali nell'esercizio dei poteri di controllo ad essi conferiti dal Protocollo n. 2 allegato al Trattato di Lisbona;

tutte le nuove proposte legislative in elaborazione a livello di UE siano sottoposte anche ad un test di competitività, per misurare l'impatto dei costi di conformità e degli oneri amministrativi sulle imprese.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	35

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 196 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	28
ALLEGATO 2 (<i>Nuova proposta alternativa di parere del gruppo Partito democratico – Italia democratica e progressista</i>)	38
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	41

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO:

Elezione di un segretario	32
---------------------------------	----

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
AVVERTENZA	34
ERRATA CORRIGE	34

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente **Ciro MASCHIO**. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia **Andrea Delmastro Delle Vedove**.

La seduta comincia alle 9.25.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'ar-

monizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che nella seduta di ieri è stato dato conto della presentazione dell'articolo aggiuntivo 10.0100 della relatrice su cui i gruppi hanno rinunciato al termine per i subemendamenti.

Ricorda, inoltre, che nella seduta di ieri è stato esaminato da ultimo l'emendamento Dori 1.02 e avverte che l'esame delle proposte emendative riprenderà a partire dall'articolo aggiuntivo Dori 1.03 su cui la relatrice e il rappresentante del Governo hanno formulato un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'ordine dei lavori, propone di accantonare le proposte emendative 2.1, 2.4 e 3.3 a sua prima firma, vertendo esse sulla medesima materia dei successivi emendamenti Varchi 5.2, Bruzzone 5.3, Buonguerrieri 5.4 e Nevi 5.5, come riformulati in identico testo. Ricorda che, per la medesima ragione, è stato già accantonato l'emendamento Zanella 1.05, in quanto riguarda la materia delle pene dell'articolo 544-*bis*, che è oggetto dell'emendamento Bruzzone 6.1, come riformulato.

Intervenendo quindi sull'articolo aggiuntivo 1.03 a sua prima firma, evidenzia come esso sia volto a integrare il quinto comma dell'articolo 165 del codice penale al fine di far rientrare i reati contro gli animali previsti dal capo IX-*bis* del codice penale tra quelli per i quali la sospensione condizionale della pena è sempre subordinata alla partecipazione, con cadenza almeno bisettimanale, e al superamento con esito favorevole di specifici percorsi di recupero presso enti o associazioni.

Evidenzia come la *ratio* della proposta sia quella di non considerare i reati contro gli animali come reati aventi dignità inferiore rispetto agli altri, anche considerando che tali reati sono chiari indicatori della pericolosità sociale dell'agente, che potrebbe commettere in futuro reati di specie più grave.

Sottolinea, infine, che l'approvazione di tale articolo aggiuntivo sarebbe un incentivo a non considerare i reati contro gli animali commessi da minori come « ragazze ».

Invita, pertanto, la relatrice a valutarne l'accantonamento.

Valentina D'ORSO (M5S) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Dori 1.03 a nome del suo gruppo.

La Commissione respinge l'emendamento Dori 1.03.

Ciro MASCHIO, *presidente*, accogliendo la proposta avanzata dall'onorevole Dori, conferma l'accantonamento dell'articolo aggiuntivo Zanella 1.05 e – concorde la relatrice e il Governo – dispone l'accantonamento degli emendamenti Dori 2.1, 2.4 e 3.3, in attesa di esaminare gli emendamenti Varchi 5.2, Bruzzone 5.3, Buonguerrieri 5.4 e Nevi 5.5, come riformulati in identico testo.

Passando, quindi, ad esaminare l'emendamento Di Lauro 2.2, chiede ai proponenti se accettano la proposta di riformulazione della relatrice, presentata nella seduta del 9 ottobre 2024.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara di non accettare la proposta di riformulazione della relatrice, mirando ad uno scopo del tutto contrario rispetto a quello dell'emendamento originario.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte, pertanto, che sull'emendamento Di Lauro 2.2, non essendo stata accolta la proposta di riformulazione, deve intendersi espresso parere contrario della relatrice e del Governo.

Avverte, inoltre, che la relatrice ha presentato l'emendamento 2.100 (*vedi allegato 1*). Rileva come, trattandosi di una proposta emendativa di carattere esclusivamente soppressivo, non vi sono le condizioni per assegnare ai gruppi il termine per la presentazione di subemendamenti.

La Commissione respinge l'emendamento Di Lauro 2.2.

Valentina D'ORSO (M5S) illustra l'emendamento Di Lauro 2.3, evidenziando come esso miri a chiarire quali siano le condotte

perseguibili rientranti nel novero dell'articolo 544-*quater* del codice penale.

La Commissione respinge l'emendamento Di Lauro 2.3.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che l'emendamento Dori 2.4 è stato accantonato. Dichiarò, quindi, di passare all'esame dell'emendamento 2.100 della relatrice, sul quale chiede al rappresentante del Governo di esprimere il parere.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere favorevole sulla proposta emendativa.

La Commissione approva l'emendamento 2.100 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento 3.1 a sua prima firma, evidenzia come i combattimenti tra animali mettano in serio pericolo la salute e l'integrità fisica degli stessi.

Sottolinea, inoltre, che la finalità di tali atti è particolarmente futile, essendo esclusivamente volta ad intrattenere gli astanti tramite la commissione di atti crudeli nei confronti degli animali, ritenendo pertanto che debba essere inasprito il quadro sanzionatorio.

La Commissione respinge l'emendamento D'Orso 3.1.

Ciro MASCHIO, *presidente* ricorda che l'emendamento Dori 3.3 è stato accantonato.

Passando, quindi, all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 4, avverte che verrà posto in votazione per primo l'emendamento Varchi 4.2, nel testo riformulato e accettato dalla proponente. Evidenzia che la sua approvazione, preclude la votazione di tutti gli emendamenti al medesimo articolo.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento Varchi 4.2, come riformulato, sottolinea come l'emendamento 4.1 a sua prima firma – che verrebbe precluso

dall'approvazione della proposta in esame – sia volto a razionalizzare la disciplina prevista dall'articolo 544-*sexies* del codice penale, in materia di confisca, senza tuttavia diminuire le tutele che il testo originario intendeva prevedere a favore degli animali, e che adesso scompaiono, ove venisse approvato l'emendamento interamente soppressivo dell'articolo 4.

Per tali ragioni, annuncia il voto contrario del suo gruppo sull'emendamento in esame.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario sull'emendamento Varchi 4.2 come riformulato, sottolineando come il contenuto dell'articolo 4 del testo sia particolarmente rilevante e come, pertanto, tale proposta emendativa determini un arretramento delle tutele.

La Commissione approva l'emendamento Varchi 4.2, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara, pertanto, precluse le proposte emendative D'Orso 4.1 e 4.3, Dondi 4.5 e D'Orso 4.6 e assorbito l'emendamento Bruzzone 4.4.

Passando, quindi, all'esame delle proposte emendative all'articolo 5, prende atto che i proponenti degli emendamenti Varchi 5.2, Bruzzone 5.3, Buonguerrieri 5.4 e Nevi 5.5, come riformulati in identico testo, accettano la proposta di riformulazione presentata dalla relatrice nella seduta del 9 ottobre.

Devis DORI (AVS) avanza la richiesta alla relatrice di estendere anche all'emendamento 2.1, a sua prima firma, la proposta di riformulazione su cui dichiara il voto favorevole.

Michela Vittoria BRAMBILLA (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, accoglie la richiesta avanzata dal collega Dori 2.1, precedentemente accantonato, sul quale, pertanto, esprime parere favorevole, purché riformulato in identico testo agli emendamenti Varchi 5.2, Bruzzone 5.3, Buonguerrieri 5.4 e Nevi 5.5.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del proprio gruppo sugli emendamenti Dori 2.1, Varchi 5.2, Bruzzone 5.3, Buonguerrieri 5.4 e Nevi 5.5, come riformulati in identico testo, evidenziando come, tramite la riformulazione di tali proposte siano state soppresse diverse circostanze aggravanti previste dall'articolo 5 del testo base e venga, altresì, soppressa la disposizione che introduceva la responsabilità colposa per i reati di cui agli articoli 544-*bis* e 544-*ter* del codice penale.

Rileva, infatti, che su tale materia fossero emerse molteplici criticità, che il suo gruppo ha tentato di risolvere tramite la presentazione di alcune proposte emendative, che saranno purtroppo precluse dall'approvazione delle proposta emendativa in esame.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che l'eventuale approvazione degli emendamenti Dori 2.1, Varchi 5.2, Bruzzone 5.3, Buonguerrieri 5.4 e Nevi 5.5, come riformulati in identico testo, essendo interamente sostitutivi dell'articolo 5, preclude l'esame di tutti gli emendamenti riferiti al medesimo articolo.

La Commissione approva gli identici emendamenti Dori 2.1, Varchi 5.2, Bruzzone 5.3, Buonguerrieri 5.4 e Nevi 5.5, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara quindi assorbiti gli emendamenti Dori 2.4 e 3.3 e preclusi gli emendamenti D'Orso 5.1, Gianassi 5.6, D'Orso 5.7, Dori 5.8, Gianassi 5.9, D'Orso 5.10, degli identici emendamenti D'Orso 5.11 e Gianassi 5.12, nonché dell'emendamento Gianassi 5.13.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo D'Orso 5.01.

Ciro MASCHIO, *presidente*, passando all'esame delle proposte emendative all'articolo 6, prende atto che i proponenti accet-

tano la proposta di riformulazione presentata dalla relatrice all'emendamento Bruzzone 6.1 nella seduta del 9 ottobre 2024.

Avverte, inoltre, che l'eventuale approvazione di tale proposta emendativa, come riformulata, precluderebbe l'esame delle ulteriori proposte emendative all'articolo 6 e assorbe l'emendamento Zanella 1.05.

Valentina D'ORSO (M5S) evidenzia come l'articolo 638 del codice penale sottenda una visione utilitaristica e patrimoniale degli animali. Rileva, inoltre, come l'articolo 6 della proposta di legge C. 30 Brambilla disciplinava anche la materia delle esche e dei bocconi avvelenati che potevano essere una misura compensativa rispetto a tale visione esclusivamente economica degli animali posta dall'articolo 638 del codice penale.

Sottolinea, quindi, che la proposta emendativa Bruzzone 6.1, come riformulata, si pone in continuità con il contenuto dell'articolo 638 attualmente vigente, tutelando gli animali esclusivamente come bene patrimoniale.

Preannuncia, pertanto, il voto contrario del suo gruppo sulla proposta emendativa in esame.

Devis DORI (AVS) dichiara di concordare con la prima parte della proposta emendativa in esame, come riformulata, poiché aumenta le pene previste per alcuni reati contro gli animali. Ritiene, tuttavia, che non sia chiaro il significato dell'espressione « senza necessità » prevista dall'articolo 638 del codice penale, che lascerebbe un'eccessiva discrezionalità interpretativa al giudice.

Rammenta, inoltre, che l'articolo 54 del codice penale prevede già la scriminante per chi commette il fatto in stato di necessità, ritenendo pertanto che un ulteriore riferimento a tale fattispecie nell'articolo 638 sia superflua. Né si comprende perché siano ritenute meritevoli di trattamento differenziato comportamento lesivi di tre animali rispetto a quelli lesivi di solo due animali, dando peraltro rilevanza alla loro riunione in gregge o in mandria.

Per tali ragioni annuncia il voto contrario del suo gruppo su tale proposta emendativa.

La Commissione approva la proposta emendativa Bruzzone 6.1, come riformulata (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara, pertanto, assorbito l'articolo aggiuntivo Zanella 1.05 e preclusi gli emendamenti Varchi 6.2, Nevi 6.3 e 6.4, D'Orso 6.5, Nevi 6.6, D'Orso 6.7, Nevi 6.9 e 6.10, Gianassi 6.11, D'Orso 6.8, Buonguerrieri 6.12, Dori 6.13 e Buonguerrieri 6.14.

Devis DORI (AVS), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 7.01 a sua prima firma, evidenzia come tale proposta sia volta a integrare l'articolo 13-*bis* della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento psicologico per i condannati, al fine di ricomprendervi anche i reati previsti dal capo XI-*bis* del codice penale. Sottolinea come la *ratio* sia quella di non considerare i reati contro gli animali come delitti di dignità inferiore rispetto agli altri e come tale emendamento sia la riproduzione di una parte della proposta di legge abbinata C. 468 Dori.

Ritiene che aggiungendo i reati contro gli animali all'elenco del citato articolo 13-*bis*, insieme ai reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori, non sminuisca la gravità di tali ultime fattispecie, dovendo porre attenzione all'indole del soggetto che commette tali reati e che ha quindi necessità di un percorso di recupero al fine di evitare che possa commettere in futuro reati ancora più gravi.

Valentina D'ORSO (M5S) sottoscrive, anche a nome del gruppo Movimento 5 Stelle, l'articolo aggiuntivo in esame.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Dori 7.01.

Devis DORI (AVS) illustra il subemendamento 0.10.014.1 a sua firma che mira ad aumentare le pene previste in materia di

protezione degli animali da affezione e da compagnia.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Dori 0.10.014.1 e 0.10.014.2.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'emendamento 10.014 della relatrice, annuncia il voto favorevole del suo gruppo poiché mira alla medesima finalità dell'articolo aggiuntivo Di Lauro 10.013 presentato dal suo gruppo.

Sottolinea, infatti, che il gruppo del Movimento 5 Stelle voterà sempre le proposte che aumentano le tutele per gli animali.

La Commissione approva l'emendamento 10.014 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara, pertanto, assorbito l'articolo aggiuntivo Di Lauro 10.013

Michela Vittoria BRAMBILLA (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, con riguardo ai subemendamenti Bruzzone 0.10.015.1 e 0.10.015.2, nonché Dori 0.10.015.3 e 0.10.015.4, precedentemente accantonati, formula un invito al ritiro esprimendo altrimenti parere contrario. Raccomanda quindi l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 10.015 come riformulato nella seduta del 15 ottobre, nonché dell'articolo aggiuntivo 10.0100 della relatrice, anch'esso presentato nella seduta del 15 ottobre.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello della relatrice. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 10.015 della relatrice come riformulato nella seduta del 15 ottobre, nonché sull'articolo aggiuntivo 10.0100 della relatrice.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i proponenti ritirano i subemendamenti Bruzzone 0.10.015.1 e 0.10.015.2.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Dori 0.10.015.3 e 0.10.015.4.

Valentina D'ORSO (M5S), dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 10.015 della relatrice, come riformulato, evidenziando come esso produca una migliore tutela degli animali ponendo il divieto di utilizzare catene o altri strumenti di costrizione similari.

Devis DORI (AVS), dichiara il voto favorevole del proprio gruppo sull'emendamento 10.015 della relatrice, come riformulato, rilevando come esso comporti un avanzamento giuridico e culturale nella detenzione di animali.

La Commissione approva l'emendamento 10.015 della relatrice, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che è stato ritirato l'articolo aggiuntivo 10.016 della relatrice, con conseguente venir meno anche del subemendamento Dori 0.10.016.1.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sull'articolo aggiuntivo 10.0100 della relatrice, ritenendo opportuno incentivare lo spontaneo adempimento dell'obbligo di applicare agli animali da compagnia i *microchip*.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 10.0100 della relatrice (*vedi allegato 1*).

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto di astensione del suo gruppo sull'emendamento Varchi 11.1.

La Commissione approva l'emendamento Varchi 11.1 (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara, pertanto, assorbite le identiche proposte emendative Buonguerrieri 11.2 e Nevi 11.3, nonché precluso l'emendamento Gianassi 11.5.

Michela Vittoria BRAMBILLA (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, con riguardo a tutte le proposte emendative presentate all'articolo 12, precedentemente accantonate formula

l'invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE esprime parere conforme a quello della relatrice.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i proponenti ritirano gli emendamenti Bruzzone 12.1 e Varchi 12.2.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Gianassi 12.3, 12.4, 12.6 e 12.7.

Devis DORI (AVS), intervenendo sugli identici articoli aggiuntivi 12.01 a sua prima firma e Gianassi 12.03, sottolinea come queste siano le proposte emendative più importanti alla proposta di legge in esame, poiché si disciplina la prevenzione dei reati contro gli animali, integrando opportunamente le previsioni che si limitano ad inasprire le pene.

Evidenzia come sia assolutamente necessario formare i professionisti, in particolare il personale che esercita funzioni di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, il personale degli organi giudiziari, il personale medico veterinario e il personale docente ed educativo delle scuole.

Ritiene, infatti, che tali soggetti potrebbero sottovalutare la pericolosità sociale di chi commette reati contro gli animali. Rammenta alcuni gravi episodi avvenuti nelle scuole, che sono stati oggetto altresì di un'interrogazione parlamentare a sua firma rivolta al Ministro dell'istruzione e del merito: rileva, infatti, che il personale scolastico spesso sottovaluta i comportamenti violenti degli studenti contro gli animali, ritenendoli delle semplici « ragazzate ».

Evidenzia, invece, come tali condotte potrebbero essere l'inizio di un *iter* criminale che conduce tali soggetti a commettere reati ben più gravi. Ritiene, per tali ragioni, più che opportuno approvare questi identici articoli aggiuntivi, la cui mancata approvazione evidenzerebbe che la maggioranza e il Governo sono contrari a intervenire in questo ambito.

Stefania ASCARI (M5S) sottoscrive, a nome del suo gruppo l'articolo aggiuntivo Dori 12.01, avendo ad oggetto temi particolarmente rilevanti nell'ambito dei reati contro gli animali.

Rileva, infatti, che diversi studi scientifici, ritenuti affidabili anche dall'FBI, hanno messo in luce che spesso i *serial killer* in giovane età si erano resi protagonisti di maltrattamenti nei confronti degli animali. Evidenzia, pertanto, come sia necessario intervenire fin da subito con attività di prevenzione, piuttosto che limitarsi a punire gli autori degli omicidi.

Sottolinea, peraltro, che le attività di formazione professionale sarebbe particolarmente opportune per tutelare i diritti dei minori, delle donne e degli animali, che sono caratterizzati dal carattere comune di non potere o non riuscire a comunicare e pertanto è essenziale che i professionisti siano formati a interpretare anche il silenzio di tali soggetti deboli.

Chiede, pertanto, un ulteriore tempo di riflessione da parte della relatrice su questo tema, che in Italia non è tenuto nella dovuta considerazione.

Ricorda, a questo proposito, l'episodio del gattino Leone, scuoiato vivo e abbandonato agonizzante in una strada di Angri il 10 dicembre 2023, sottolineando come sia molto stretto il collegamento tra tali delitti e quelli ai danni delle persone.

Prende atto, rammaricandosi, che il racconto di eventi così tragici abbiano l'effetto di suscitare l'ilarità del rappresentante del Governo presente alla odierna seduta.

Il Sottosegretario Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE rileva come l'intervento dell'onorevole Ascari non ha suscitato in lui alcuna ilarità e come nella vita si possa anche sorridere nonostante siano evocate gravi disgrazie che purtroppo esistono in questo mondo, senza che ciò infici l'attenzione e il rispetto per l'intervento e le argomentazioni dei colleghi.

Sottolinea, inoltre, di essere detentore di da tempo di numerosi cani e di averli sempre trattati con il massimo riguardo. Reputa, infine, che ognuno possa vivere la vita con l'approccio che ritiene più opportuno, altrimenti si sfocia in comportamenti

culturalmente tracotanti, prevaricatori e violenti.

Ciro MASCHIO, *presidente*, invita a proseguire serenamente nei lavori odierni.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Dori 12.01 e Gianassi 12.03.

Ciro MASCHIO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, che si riserva di convocare nella giornata odierna.

La seduta termina alle 10.25.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 13.35.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali.

Atto n. 196.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 15 ottobre 2024.

Ciro MASCHIO, *presidente*, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il 20 ottobre 2024, ai sensi della relativa norma di delega. Rammenta che nella seduta di ieri, mercoledì 15 ottobre, il relatore Pellicini ha depositato la proposta di parere e sono state presentate le proposte alternative del gruppo M5S e del PD (*vedi Bollettino delle Giunte e della Commissioni del 15 ottobre 2024*). Avverto che il gruppo

del Partito Democratico ha presentato una nuova proposta alternativa, che sostituisce la precedente (*vedi allegato 2*).

Federico CAFIERO DE RAHO (M5S), intervenendo sulla proposta di parere presentata dal collega Pellicini, sottolinea che le disposizioni previste nello schema di decreto legislativo – come evidenziato da diversi giornalisti durante le audizioni – esporranno questi ultimi al rischio di cause legali per la necessaria attività di sintesi degli atti processuali a cui saranno obbligati, non potendoli più pubblicare integralmente.

Ricorda, a tal proposito, la paradossale vicenda raccontata nel corso di un'audizione, in cui un giornalista è stato condannato in sede civile per aver sintetizzato – a detta dei giudici, in modo arbitrario – un atto processuale, anziché limitarsi ad una sua citazione puntuale. Si tratta pertanto di una norma che avrà l'inevitabile effetto di limitare l'attività dei giornalisti e, di conseguenza, ledere il diritto costituzionale di tutti i cittadini ad essere informati.

Inoltre, considera che il parere presentato dal relatore tenda a peggiorare l'intervento legislativo, esortato il Governo a corredare tale divieto con un gravoso apparato sanzionatorio per la violazione del divieto in questione. Ne deriverà l'effetto certo di dissuadere i giornalisti dall'occuparsi di vicende giudiziarie, soprattutto quelli che non hanno alle spalle editori esponenti di grandi gruppi industriali o centri di potere, che potranno farsi carico delle gravose sanzioni, magari per danneggiare qualche concorrente o qualche soggetto ritenuto scomodo.

Ricorda che la disciplina attualmente in vigore aveva avuto il merito di superare l'impostazione discriminatoria in vigore in precedenza, per cui potevano accedere a tali atti, e quindi successivamente pubblicarli, solo i giornalisti che avevano rapporti stretti con il magistrato che aveva redatto l'atto.

Infine, esprime rammarico per il fatto che nessuno dei colleghi della maggioranza abbia colto i rilievi emersi con chiarezza dai numerosi giornalisti che hanno contribuito ai lavori della Commissione e annun-

cia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Stefania ASCARI (M5S) ribadisce come la proposta alternativa di parere del suo gruppo mira ad indicare misure correttive rispetto al testo dello schema di decreto e alla proposta del relatore di maggioranza, su cui dichiara il voto contrario.

Intende sottolineare come il provvedimento all'esame della Commissione si muova in senso contrario rispetto alla direttiva che dichiara di voler attuare e rispetto alla stessa norma di delega che autorizza l'esercizio della potestà legislativa delegata.

Quanto alla direttiva (UE) 2016/343, per comprendere come essa non legittimi alcun intervento censorio nei confronti della libertà di informazione e del diritto di cronaca, basta richiamare il considerando n. (16), che si riferisce esplicitamente alle sole dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche.

Ancora, il considerando n. (17) afferma che per « dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche » dovrebbe intendersi « qualsiasi dichiarazione riconducibile a un reato e proveniente da un'autorità coinvolta nel procedimento penale che ha ad oggetto tale reato, quali le autorità giudiziarie, di polizia e altre autorità preposte all'applicazione della legge, o da un'altra autorità pubblica, quali ministri e altri funzionari pubblici, fermo restando che ciò lascia impregiudicato il diritto nazionale in materia di immunità ».

Del pari, il considerando n. (18) della direttiva specifica che non dovrebbe essere in alcun modo impedito alle autorità pubbliche di divulgare informazioni sui procedimenti penali, qualora ciò sia strettamente necessario per motivi connessi all'indagine penale o per l'interesse pubblico.

D'altra parte, ritiene che neanche la norma di delega legittimi alcuna limitazione del diritto di cronaca e della libertà di informazione.

Infatti, la norma in questione non attua alcun presidio della presunzione di non colpevolezza e non si adegua ad alcun obbligo imposto dalla citata direttiva, ma si tradurrà al contrario, in un pregiudizio

maggiore nei confronti del soggetto indagato, posto che sarà consentita la pubblicazione della ricostruzione di una mera sintesi fatta dal professionista, ma senza la possibilità di far conoscere al lettore gli indizi, le intercettazioni o le testimonianze, circostanza che non giova neanche agli stessi soggetti coinvolti nell'indagine.

Sotto altro profilo, come emerso altresì in sede di audizioni, il testo risulta ambiguo e suscettibile di differenti interpretazioni con riguardo al perimetro di applicazione del divieto di pubblicazione: non si comprende, infatti, se la scelta del legislatore del divieto di pubblicazione si limiti alla sola ordinanza di custodia cautelare, ovvero se riguardi anche le ordinanze applicative di tutte le misure cautelari personali, sia quelle coercitive diverse da quelle custodiali, sia le misure cautelari personali interdittive. Tale incertezza interpretativa appare ancora più grave se si tiene conto della osservazione recata dalla proposta di parere con riguardo all'esigenza di inasprire il quadro sanzionatorio.

Tale inasprimento produrrà, a suo avviso, due effetti negativi.

In primo luogo, impedirà di fatto di divulgare vicende giudiziarie particolarmente meritevoli di essere poste all'attenzione dell'opinione pubblica, quali quelle che hanno coinvolto i vertici di Autostrade, dopo il crollo del ponte Morandi.

Dall'altro lato, vi sarebbe il rischio di incentivare gli intrecci tra politici e grandi editori, posto che la sanzione pecuniaria rilevante introdotta dall'atto in esame in caso di inosservanza del divieto di pubblicazione potrebbe essere messa a bilancio di un grande editore, ove vi fossero interessi maggiori derivanti dallo screditare un determinato soggetto pubblico. Viceversa, sarebbero inevitabilmente discriminati i piccoli editori e i giornalisti *free lance*, certamente non in grado di affrontare sanzioni pecuniarie rilevanti, ancora una volta a discapito della libertà di stampa.

Ricorda che, in qualità di componente della Commissione Antimafia nella scorsa legislatura, aveva messo in luce in apposite relazioni la stretta connessione tra libertà di informazione e contrasto alla mafia e

alla massoneria e, conseguentemente, i rischi che una limitazione di tale libertà favoriscano le associazioni criminali.

Federico GIANASSI (PD-IDP) dichiara il voto contrario del suo gruppo, per le stesse motivazioni che sono state esplicitate in Assemblea in occasione del voto sull'emendamento avente ad oggetto la delega attuata dal provvedimento in esame. Nella proposta alternativa di parere, depositata in data odierna, tali ragioni sono chiaramente delineate così come le censure alla proposta di parere del relatore.

Rileva come anche in questa occasione la maggioranza abbia inteso assumere un atteggiamento ideologico nell'ambito delle modifiche al sistema penale piuttosto che un approccio pragmatico volto alla soluzione dei problemi.

In questo specifico caso, si è deciso di fissare un divieto di pubblicazione di provvedimenti giudiziari, circostanza piuttosto singolare per uno Stato democratico, in cui decisioni così gravi come quelle restrittive della libertà personale non possono essere assoggettate ad un regime di segretezza.

La scelta dell'Esecutivo, motivata dall'esigenza di tutelare l'onorabilità dei cittadini coinvolti, si rivela del tutto inefficace in quanto il contenuto dell'atto, sia pure in modo non integrale, sarà comunque riportato dagli organi di informazione. Inoltre, se in passato si poteva sostenere che non fosse giusto pubblicare un atto assunto *inaudita altera parte*, adesso nemmeno tale giustificazione regge, alla luce della recente riforma Nordio, che pure sta creando forti problematiche, ancora una volta ignorate dal Governo.

Invita quindi il Governo ad abbandonare battaglie ideologiche di retroguardia, per impegnarsi a risolvere le tante criticità della Giustizia con misure adeguate, che nel caso di specie richiedevano di intervenire sul confezionamento e sul contenuto dei provvedimenti cautelari e non sulla loro pubblicazione o meno.

Devis DORI (AVS) dichiara il voto contrario sulla proposta di parere del relatore.

Nel dichiararsi convinto che tutti abbiano a cuore la tutela del principio costi-

tuzionale della presunzione di innocenza e la sua effettiva applicazione, manifesta tuttavia la propria preoccupazione per l'apparato sanzionatorio sollecitato dalla proposta di parere a corredo del divieto posto dallo schema di decreto.

Rilevando inoltre che la genericità delle osservazioni contenute nella proposta di parere non consente di prevedere in che modo concretamente il Governo le metterà in pratica, ove ritenesse di accoglierle, fa presente come l'impostazione adottata non sia certamente fonte di tranquillità con riguardo alla tutela di un fondamentale principio costituzionale, quale la libertà di stampa.

Nel rilevare come le attuali preoccupazioni si misureranno con la concreta applicazione delle norme, precisa che il principio della libertà di stampa implica non la possibilità di pubblicare qualsiasi cosa ma la garanzia della serenità del giornalista nella pratica del suo lavoro. In conclusione ribadisce la propria preoccupazione per il potenziamento del sistema sanzionatorio, da cui discendono le ragioni del voto contrario.

Enrico COSTA (FI-PPE) fa presente preliminarmente che gli interventi dei colleghi Cafiero De Raho e Gianassi, i quali – contrariamente a quanto si sarebbe aspettato – hanno espresso sostanzialmente i medesimi concetti, richiedono una risposta comune.

Rilevata quindi l'esigenza di affrontare la questione delle ordinanze cautelari con la piena consapevolezza del contesto, fa presente che si tratta di atti di dimensioni corpose, confezionati nella maggior parte dei casi durante le indagini preliminari, e dunque nella fase istruttoria quando la difesa « non ha ancora toccato palla ». Riconosce che, come ricordato dall'onorevole Gianassi, è oggi previsto il contraddittorio anticipato con le sue molteplici deroghe, al quale tuttavia il Partito democratico si sta opponendo.

Tornando alla questione principale, sottolinea come la richiesta di misura cautelare venga avanzata dal pubblico ministero che nel corso delle indagini raccoglie gli elementi a carico del soggetto – e non

anche a favore, come pure si suole dire – e le intercettazioni rilevanti e li sottopone, così confezionati, all'attenzione del giudice, il quale emette l'ordinanza cautelare.

Sottolineando quindi che si tratta di un atto basato su un teorema di accusa, e che può essere ribaltato, fa presente che dal 1992 ad oggi sono state 30 mila le riparazioni per ingiusta detenzione, senza contare che oltre il 70 per cento delle persone che hanno fatto domanda, in quanto ingiustamente detenute, non ha avuto accesso alla richiesta di risarcimento per mancanza dei presupposti. Si tratta di persone fatte oggetto di ordinanze di custodia cautelare, contenenti pagine e pagine di intercettazioni, e successivamente assolte.

Quanto alle richiamate modifiche introdotte dall'allora Ministro Orlando sulla riservatezza delle intercettazioni, rileva come i loro contenuti, per quanto conservati nell'archivio riservato, vengano comunque riprodotti nelle ordinanze cautelari e, grazie all'altra norma introdotta dal medesimo Ministro nel 2017, pubblicati sui quotidiani. Ribadisce quindi che le intercettazioni vengono rese note sulla base dell'articolo 114 del codice di procedura penale, come modificato dal Ministro Orlando, il quale ha introdotto per le ordinanze di custodia cautelare un'eccezione al generale divieto della pubblicazione di tutti gli atti di indagine preliminare.

Ribadito quindi che l'ordinanza cautelare non è una sentenza ma è un provvedimento redatto nella fase delle indagini preliminari e dunque passibile di ribaltamento del suo contenuto, ritiene che lo Stato abbia il diritto ed il dovere di chiamare le persone a rispondere delle proprie responsabilità ma debba anche tutelare la reputazione di coloro che sono entrati nell'ingranaggio da innocenti.

Fa quindi presente che i maggiori sostenitori della pubblicazione delle ordinanze cautelari appaiono essere non tanto i giornalisti ma – in modo singolare – gli stessi magistrati, forse perché ciò garantisce loro una più stretta connessione con l'opinione pubblica e di conseguenza un rafforzamento delle indagini, in modo che

si possa dire che un'assoluzione equivale ad una sconfitta delle indagini.

Ritiene quindi che quella all'esame della Commissione sia una norma di civiltà, che garantisce il bilanciamento della tutela delle persone coinvolte con il diritto ad informare e ad essere informati. Ritiene che la pubblicazione integrale del contenuto delle ordinanze cautelari, ad indagini ancora aperte, non sia degno di un Paese civile e sottolinea la sostanziale irrisorietà del sistema sanzionatorio attuale, come riconosciuto anche nel corso delle audizioni.

Condivide quindi le osservazioni del relatore, che anche nel caso in cui non dovessero essere accolte dal Governo in questa occasione, potranno costituire un indirizzo per il futuro.

In conclusione, evidenzia che si tratta di un tema importante, dal momento che la norma in esame si prefigge lo scopo di dare al dibattito, vale a dire alla fase in cui si forma la prova, una rilevanza maggiore di quella che esso ha attualmente, rilevando come allo stato i riflettori siano tutti puntati sulle indagini preliminari.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.15.

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO.

La seduta comincia alle 14.15.

Elezione di un segretario.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che la Commissione è oggi convocata per l'elezione di un segretario, a seguito della decadenza da tale carica del deputato Alessandro Zan, che ha cessato di far parte della Commissione. Indice quindi la votazione per l'elezione di un segretario.

Indice quindi la votazione per l'elezione di un segretario.

Ciro MASCHIO, *presidente*, comunica il risultato della votazione per l'elezione di un segretario:

Presenti e votanti 19

Hanno riportato voti:

Michela Di Biase 10

Schede bianche 9

Proclama eletto segretario la deputata Michela Di Biase.

Hanno preso parte alla votazione i deputati: Ascari, Bellomo, Bisa, Buonguerrieri, Cafiero De Raho, D'Orso, Dondi, Dori, Gallo, Gianassi, Giuliano, Lacarra, Maschio, Matone, Palombi, Pellicini, Pulciani, Scarpa, Serracchiani.

Ciro MASCHIO, *presidente*, porge le proprie congratulazioni e i migliori auguri di buon lavoro alla deputata Di Biase.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ciro MASCHIO. — Interviene il Sottosegretario di Stato per la giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali.

C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che l'esame delle proposte emendative riprenderà a partire dall'articolo aggiuntivo Za-

nella 12.02 su cui la relatrice e il rappresentante del Governo hanno formulato un invito al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario.

Valentina D'ORSO (M5S) sottoscrive tutti le proposte emendative ancora da esaminare presentate dal collega Dori, al momento impegnato nella seduta della Giunta per le autorizzazioni, come anticipato per le vie informali.

Debora SERRACCHIANI (PD-IDP) segnala che anche alcuni componenti del suo gruppo sono impegnati nella seduta della Giunta per le autorizzazioni, che si sta svolgendo in concomitanza dei lavori della Commissione.

Ciro MASCHIO (FDI) avverte che i colleghi impegnati in concomitanti lavori di altri organi sono stati contattati e hanno consentito a che la Commissione concluda l'esame degli emendamenti riferiti alla proposta di legge in discussione.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Zanella 12.02. e Gianassi 12.04.

Valentina D'ORSO (M5S), intervenendo sull'articolo aggiuntivo Dori 13.01, evidenzia come gli esperti suggeriscono che vi sia una stretta correlazione tra chi commette reati contro gli animali e i soggetti socialmente pericolosi. Sottolinea, inoltre, come spesso si pensi che sia una buona soluzione inserire chi commette violenze contro gli animali in associazione di volontariato a favore degli animali. Al contrario, rileva che, come evidenziato dal collega Dori con l'articolo aggiuntivo in esame, tale soluzione non sia quella più idonea a garantire un adeguato percorso di reinserimento sociale.

Simonetta MATONE (LEGA) esprime perplessità sulla effettiva e concreta possibilità di allestire percorsi di recupero realmente adeguati per tali soggetti, senza il contatto con gli animali.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Dori 13.01.

Ciro MASCHIO, *presidente*, prende atto che i proponenti accettano la riformulazione degli identici emendamenti 14.1 Bruzzone e 14.3 Nevi e avverte che l'eventuale approvazione di tali proposte emendative, come riformulate, precluderebbe l'emendamento Varchi 14.4 e assorbirebbe l'emendamento Nevi 14.5.

Valentina D'ORSO (M5S) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulle identiche proposte emendative in esame, che apportano un arretramento della tutela degli animali rispetto al testo base C. 30 Brambilla.

La Commissione approva gli identici emendamenti 14.1 Bruzzone e 14.3 Nevi, come riformulati (*vedi allegato 1*).

Ciro MASCHIO, *presidente*, dichiara, pertanto, precluso l'emendamento Varchi 14.4 e assorbito l'emendamento Nevi 14.5.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli articoli aggiuntivi Sergio Costa 14.01, limitatamente alla parte ammissibile, e Dori 14.02, nonché Di Lauro 14.06, limitatamente alla parte ammissibile.

Ciro MASCHIO, *presidente*, chiede ai proponenti se accettano la proposta di riformulazione dell'emendamento Di Lauro 15.1, presentata dalla relatrice nella seduta del 9 ottobre.

Valentina D'ORSO (M5S) al fine di decidere se accettare o meno la riformulazione proposta, chiede alla relatrice se le norme di coordinamento previste dall'articolo 15 della proposta di legge, che vengono soppresse con la riformulazione dall'emendamento in esame, non siano più necessarie a seguito dell'approvazione delle proposte emendative esaminate nel corso della giornata odierna ovvero se la necessità di tali norme sussiste tuttora.

Michela Vittoria BRAMBILLA (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, afferma che tali norme di coordinamento non sono più necessarie a seguito dell'approvazione delle proposte emendative esaminate nel corso della giornata odierna.

Valentina D'ORSO (M5S) accetta, pertanto, la proposta di riformulazione presentata dalla relatrice.

La Commissione approva l'emendamento Di Lauro 15.1, come riformulato (*vedi allegato 1*).

Michela Vittoria BRAMBILLA (NM(N-C-U-I)-M), *relatrice*, ringrazia la presidenza, il rappresentante del Governo e i colleghi per l'ottimo lavoro svolto per portare a termine l'esame delle proposte emendative, evidenziando che simili proposte di legge sono pendenti in Parlamento da quattro legislature.

Riepilogando brevemente i contenuti della proposta di legge a sua firma e delle relative proposte emendative approvate – volte ad inasprire le pene, introdurre aggravanti ma anche norme di protezione degli animali e dei cuccioli – evidenzia come tale provvedimento si ponga in linea con la recente riforma costituzionale che ha modificato l'articolo 9 della Costituzione, che al terzo comma afferma che la Repubblica « tutela l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi, anche nell'interesse delle future generazioni » e che « la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali ».

Ciro MASCHIO, *presidente*, avverte che il testo, come modificato dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.40.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata.
Atto n. 137-bis.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 381 del 9 ottobre 2024, a pagina 58, seconda colonna, quarantaduesima riga, le parole: « 14.40 » sono sostituite dalle seguenti « 15.40 ».

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 384 del 15 ottobre 2024, a pagina 22, prima colonna:

dopo la dodicesima riga, inserire le seguenti:

« Sull'ordine dei lavori.

Ciro MASCHIO, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere ad un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, ad esaminare l'Atto del Governo n. 196 – essendovi una richiesta dei gruppi in tal senso ed essendo chiamata la Commissione ad esprimere il parere su di esso entro il prossimo 20 ottobre – e di procedere, poi, all'esame in sede referente della proposta di legge C. 30 Brambilla e quindi all'ulteriore punto all'ordine del giorno. »

sopprimere le righe dalla venticinquesima alla trentaquattresima.

ALLEGATO 1

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella.

PROPOSTE EMENDATIVE APPROVATE

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2.100. La Relatrice.

ART. 4.

Sopprimerlo.

4.2. *(nuova formulazione)* Varchi.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente

Art. 5.

(Circostanze aggravanti nei reati contro gli animali)

1. Dopo l'articolo 544-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

« Art. 544-*septies*.

(Circostanze aggravanti)

Le pene previste dagli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 544-*quater*, 544-*quinquies*, e 638 sono aumentate:

a) se i fatti sono commessi alla presenza di minori;

b) se i fatti sono commessi nei confronti di più animali;

c) se il fatto viene diffuso attraverso strumenti informatici e telematici. ».

* **2.1.** *(Nuova formulazione)* Dori

* **5.2.** *(Nuova formulazione)* Varchi

* **5.3.** *(Nuova formulazione)* Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano

* **5.4.** *(Nuova formulazione)* Buonguerrieri, Dondi

* **5.5.** *(Nuova formulazione)* Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.

*(Modifiche agli articoli 544-*bis*, 544-*ter*, 638 e 727 del codice penale)*

1. All'articolo 544-*bis* del codice penale:

a) al primo comma, le parole « da quattro mesi a due anni » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 5.000 a euro 30.000 »;

b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: « se il fatto è commesso adoperando sevizie o prolungando volutamente le sofferenze dell'animale, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 10.000 a euro 60.000 »

2. All'articolo 544-*ter* del codice penale:

a) al primo comma le parole « da tre a diciotto mesi o » sono sostituite dalle seguenti: « da sei mesi a due anni e »;

b) al terzo comma dopo le parole « al primo » sono inserite le seguenti: « e al secondo »;

3. L'articolo 638 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 638. (*Uccisione o danneggiamento di animali altrui*)

Chiunque senza necessità uccide o rende inservibili o comunque deteriora tre o più animali raccolti in gregge o in mandria, ovvero compie il fatto su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria, è punito con la reclusione da uno a quattro anni ».

4. All'articolo 727 del codice penale le parole: « da mille euro a 10.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da 5.000 euro a 10.000 euro »;

6.1. (*Nuova formulazione*) Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

ART. 10.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifiche alla legge 4 novembre 2010, n. 201, in materia di protezione degli animali di affezione e da compagnia)

1. Alla legge 4 novembre 2010, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) al comma 1, le parole: « privi di sistemi per l'identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » sono sostituite dalle seguenti: « privi di sistemi per l'identificazione individuale o delle necessarie certificazioni sanitarie o non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale » e le parole: « con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da euro 3.000 a euro 15.000 » sono sostituite dalle seguenti: « con la reclusione

da quattro a diciotto mesi e con la multa da euro 6.000 a euro 30.000 »;

b) all'articolo 5:

1) al comma 1, le parole: « da euro 100 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 200 a euro 2.000 per ogni animale introdotto »;

2) al comma 2, le parole: « da euro 500 a euro 1.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.000 a euro 1.500 per ogni animale introdotto »;

3) al comma 4, le parole: « da euro 1.000 a euro 2.000 per ogni animale introdotto » sono sostituite dalle seguenti: « da euro 1.500 a euro 3.000 per ogni animale introdotto »;

c) all'articolo 6:

1) al comma 1, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei mesi »;

2) al comma 2, primo periodo, le parole: « commette tre violazioni » sono sostituite dalle seguenti: « commette due violazioni » e le parole: « da uno a tre mesi » sono sostituite dalle seguenti: « da due a sei mesi »;

3) al comma 3, le parole: « commette cinque violazioni », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « commette tre violazioni » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , senza possibilità di conseguirla nuovamente ».

10.014. La Relatrice.

Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente

Art. 10-bis.

(Divieto di detenzione di animali d'affezione a catena)

1. Al proprietario o al detentore, anche temporaneo, di animali di affezione è fatto

divieto di custodirli nel luogo di detenzione e dimora tenendoli legati con la catena o con altro strumento di contenzione simile che ne impediscano il movimento, salvo che ciò sia imposto da documentate ragioni sanitarie, certificate dal medico veterinario, o da temporanee esigenze di sicurezza.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, a chiunque viola il divieto di cui al comma 1 si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 5000 euro.

10.015. (Nuova formulazione) La Relatrice.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

(Modifiche all'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 in materia di sanzioni amministrative)

1. All'articolo 20 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

« 1-bis. Il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 1 non è dovuto nelle ipotesi in cui il proprietario, il detentore o l'operatore di un animale da compagnia adempia volontariamente all'obbligo di identificazione previsto all'articolo 16, comma 1, sempreché la violazione non sia stata già constatata ».

10.0100. La Relatrice.

ART. 11.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3 e 4.

11.1. Varchi

ART. 14.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 14.

(Modifiche agli articoli 727-bis e 733-bis del codice penale)

1. All'articolo 727-bis, primo comma, del codice penale: le parole: « da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a un anno e con l'ammenda fino a 8.000 euro »;

2. All'articolo 733-bis, comma 1, del codice penale le parole « fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « da tre mesi a due anni e con l'ammenda non inferiore a 6.000 euro »;

* **14.1.** (Nuova formulazione) Bruzzone, Bisa, Bellomo, Matone, Morrone, Sudano.

* **14.3.** (Nuova formulazione) Nevi, Pittalis, Calderone, Patriarca.

ART. 15.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 15.

(Modifiche alla legge 20 luglio 2004 n. 189)

1. All'articolo 2 della legge 20 luglio 2004 n. 189, al comma 1, dopo le parole: « *Felis silvestris* » sono inserite le seguenti: « e *Felis catus* »;

15.1. (Nuova formulazione) Di Lauro, D'Orso, Ascari, Cafiero De Raho, Giuliano.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 196.

NUOVA PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE DEL GRUPPO PARTITO DEMOCRATICO – ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA

La II Commissione,
premessi che:

L'intervento normativo in esame introduce disposizioni « integrative » in merito all'applicazione della presunzione di innocenza nell'ambito dei procedimenti penali, in attuazione della direttiva (UE) 2016/343; la presunzione di innocenza e il diritto a un equo processo sono sanciti negli articoli 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nell'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali « CEDU », nell'articolo 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (« ICCPR ») e nell'articolo 11 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo;

come evidenziato anche dagli autorevoli auditi in merito, è necessario notare come la direttiva 2016/343, che con tale, ulteriore, intervento normativo si intenderebbe rafforzare, non contenga disposizioni che impongano, ma nemmeno suggeriscano, un divieto di pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare; la presunzione di innocenza deve essere infatti tutelata impedendo che soggetti pubblici, attraverso atti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni, o pubbliche dichiarazioni, rappresentino o presentino un soggetto non ancora condannato in via definitiva come colpevole: la direttiva pone, invece, un tema di rappresentazione del materiale investigativo che non deve mai essere fuorviante rispetto alla presunzione di innocenza di chiunque sia sottoposto ad un procedimento penale;

L'inciso dell'attuale articolo 114 sulle modalità di pubblicazione degli atti che viene soppresso, « fatta eccezione per l'ordinanza di cui all'articolo 329 », fu introdotto al fine di chiarire che le ordinanze non erano, e non sono tuttora, atti coperti da segreto ex articolo 329, al fine di fare chiarezza anche in raccordo con la normativa del 2017, intervenuta ad innovare la disciplina delle intercettazioni, dunque sancendone la pubblicabilità secondo la più stringente disciplina relativa alla loro pubblicabilità unicamente laddove strettamente essenziali, anche con riferimento ai brani di intercettazione presenti nella medesima ordinanza; con il provvedimento in esame viene meno proprio l'inciso relativo alla pubblicabilità e si conserva la possibilità della pubblicazione per contenuto;

nella sistematica del codice la pubblicazione per contenuto non risponde assolutamente ad esigenze di tutela dell'onorabilità e dell'immagine del soggetto sottoposto a procedimento penale; il segreto degli atti rappresenta dunque un'eccezione nel sistema, poiché l'interesse della collettività e del soggetto sottoposto a procedimento penale, in una democrazia, va ritrovato invece nella piena conoscenza degli atti;

l'impedimento dunque di pubblicare l'atto per intero rischia di risultare, dunque, non soltanto del tutto inidoneo allo scopo, non rispondente all'obiettivo, in più crea irragionevolmente delle asimmetrie tra ordinanze pubblicabili e ordinanze non pubblicabili; si corre il rischio dunque di risultare persino per molti aspetti con-

troproducente e sistematicamente contraddittorio; non si comprende per quale ragione, infatti, dovrebbe risultare meno pregiudizievole per l'immagine dell'indagato una sintesi dei motivi che ne hanno determinato la custodia cautelare rispetto alla motivazione del giudice, tanto più se si considera che il decreto legislativo 188/2021, emanato in attuazione della stessa direttiva europea, vieta all'autorità giudiziaria (e non all'operatore dell'informazione) di indicare pubblicamente come colpevole l'indagato « *fino a quando la colpevolezza non sia stata accertata con sentenza irrevocabile* » e se si considera altresì che il medesimo decreto legislativo 188/2021 ha introdotto l'art. 115-bis c.p.p. (Garanzia della presunzione di innocenza) che dispone tra l'altro: « *nei provvedimenti diversi da quelli volti alla decisione in merito alla responsabilità penale dell'imputato, che presuppongono la valutazione di prove, elementi di prova o indizi di colpevolezza, l'autorità giudiziaria limita i riferimenti alla colpevolezza della persona sottoposta alle indagini o dell'imputato alle sole indicazioni necessarie a soddisfare i presupposti, i requisiti e le altre condizioni richieste dalla legge per l'adozione del provvedimento* »;

i rischi dunque non derivano dalla pubblicazione integrale del provvedimento (peraltro nel caso di specie non cancellata ma rinviata), viste le modalità di redazione, che debbono escludere nel testo espressioni o elementi che la escludano;

con lo schema di decreto legislativo in esame, dunque, lungi dall'addivenire ad una maggiore coerenza nell'interpretazione e nello spirito della direttiva, si compie invece un — ulteriore — passo nella direzione della limitazione di quegli imprescindibili bilanciamenti che caratterizzano uno Stato di diritto, non rafforzando dunque in alcun modo la presunzione di non colpevolezza, ma serrando invece ancora di più le maglie della libera, puntuale e corretta informazione, così come non viene tutelato il diritto di essere informati da parte dei cittadini, previsto dall'articolo 21 della Costituzione; la direttiva europea fa, inoltre, esplicito riferimento alle dichiarazioni pubbliche rilasciate da pubbliche autorità esclu-

dendo, non a caso, gli organi di informazione; la direttiva UE n. 343/2016, ispiratrice del provvedimento in esame, infatti non si occupa di questioni attinenti all'esercizio dell'attività giornalistica: al contrario, nella parte introduttiva, al Considerando numero 19 della medesima, precisa che dalla applicazione del principio di presunzione d'innocenza viene « *fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media* »;

le modifiche proposte dunque non appaiono affatto coerenti con il dettato degli articoli 3 e 4 della direttiva e vanno oltre al dato letterale, e allo spirito, della medesima, che non dispone affatto limitazioni all'informazione, tanto meno censure: invero, non solo l'articolo 4 si riferisce, come detto in precedenza, alle dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche, bensì fa salvi gli « *atti della pubblica accusa volti a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato e le decisioni preliminari di natura procedurale adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità* », in concordanza con il Considerando n. 16 della direttiva, secondo cui « *La presunzione di innocenza sarebbe violata se dichiarazioni pubbliche rilasciate da autorità pubbliche o decisioni giudiziarie diverse da quelle sulla colpevolezza presentassero l'indagato o imputato come colpevole fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. Tali dichiarazioni o decisioni giudiziarie non dovrebbero rispecchiare l'idea che una persona sia colpevole. Ciò dovrebbe lasciare impregiudicati gli atti della pubblica accusa che mirano a dimostrare la colpevolezza dell'indagato o imputato, come l'imputazione, nonché le decisioni giudiziarie in conseguenza delle quali decorrono gli effetti di una pena sospesa, purché siano rispettati i diritti della difesa. Dovrebbero altresì restare impregiudicate le decisioni preliminari di natura procedurale, adottate da autorità giudiziarie o da altre autorità competenti e fondate sul sospetto o su indizi di reità, quali le decisioni riguardanti la custodia cautelare, purché non presentino l'indagato o imputato come colpevole. Prima di prendere una decisione pre-*

liminare di natura procedurale, l'autorità competente potrebbe prima dover verificare che vi siano sufficienti prove a carico dell'indagato o imputato tali da giustificare la decisione e la decisione potrebbe contenere un riferimento a tali elementi »; il parere di maggioranza contiene inoltre osservazioni molto gravi che intervengono a peggiorare divergendo ulteriormente dall'interpretazione dei principi della direttiva (Ue) 2016/343, prevedendo l'estensione del divieto a tutte le ordinanze cautelari, incluse quelle

personali e introducendo anche sanzioni e multe più elevate per i giornalisti e per gli editori, con un'ulteriore, inaccettabile compressione delle libertà costituzionalmente tutelate.

esprime

PARERE CONTRARIO.

Gianassi, Di Biase, Lacarra, Scarpa,
Serracchiani.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 196.

PARERE APPROVATO

La Commissione II,

esaminato il provvedimento in titolo;
premessi che:

il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 4 della legge di delegazione europea 2022-2023 (legge 21 febbraio 2024, n. 15);

L'articolo 4 della citata legge di delega definisce l'oggetto della delega, che è volta all'adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, anche al fine di integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, nonché di assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione;

il citato articolo 4, al comma 3 stabilisce uno specifico principio e criterio direttivo, volto a modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finché non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343;

L'articolo 1 individua l'oggetto dell'intervento normativo nell'introduzione di disposizioni « integrative » volte a rafforzare alcuni aspetti della presunzione di

innocenza nell'ambito dei procedimenti penali, in attuazione della direttiva (UE) 2016/343;

L'articolo 2 modifica l'articolo 114 del codice di procedura penale, che reca la disciplina in merito alla possibilità di pubblicare gli atti del procedimento penale, con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione;

L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria;

manifestato l'apprezzamento nei confronti di un provvedimento atto, tra l'altro, ad evitare distorsioni delle regole dibattimentali e posto a tutela di una decisione effettivamente « terza » da parte dell'organo giudicante;

preso atto degli esiti dell'attività conoscitiva svolta in Commissione e del parere favorevole espresso dalla V Commissione Bilancio il 1 ottobre 2024,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) nei limiti del principio di delega, valuti il Governo – sotto il profilo del limite del divieto di pubblicazione alle sole ordinanze custodiali – come i relativi presupposti applicativi siano i medesimi rispetto a quelle cautelari in generale, ovvero la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari; le ragioni tecniche della reintroduzione del divieto di pubblicazione dell'ordinanza di custodia cautelare appaiono, dunque, le medesime che

dovrebbero portare all'estensione di tale divieto a tutte le misure cautelari personali, ovvero ad altri analoghi provvedimenti che, eventualmente, possono essere emessi nel procedimento cautelare, ovvero comunque a quei provvedimenti che, nella loro funzione, comportino una valutazione circa la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e la cui pubblicazione, dunque, produca analoghi effetti sovrapponibili a quelli della sola ordinanza di custodia cautelare;

b) fermo restando il significato della riaffermazione – già solo in linea di principio – della circostanza che la pubblicazione si pone in contrasto con le regole minime di tutela dei diritti dell'indagato, valuti il Governo ulteriori interventi correttivi in punto di correlato presidio sanzionatorio:

1) ferma restando l'esclusione di sanzioni detentive a carico del contravventore, il complessivo sistema sanzionatorio andrebbe comunque ripensato di modo da conferire effettività al divieto, e costituire un ragionevole argine alla sistematica vio-

lazione del medesimo, tanto alla luce della sperimentata ineffettività della attuale sanzione che presidia la violazione del divieto di pubblicazione, dettata dalla fattispecie contravvenzionale delineata dall'articolo 684 del codice penale (che si risolve nella possibilità di estinguere il reato attraverso l'oblazione con il versamento di una somma irrisoria) o dell'illecito disciplinare, raramente perseguito, previsto dall'articolo 115 del codice di procedura penale a carico degli impiegati dello Stato o di persone esercenti una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato;

2) in relazione a quanto sopra esplicitato, valuti il Governo l'individuazione di profili sanzionatori nuovi, anche attraverso il ricorso ad ulteriori strumenti, non esclusi quelli posti a presidio dal decreto legislativo n. 231 del 2001 recante la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive della personalità giuridica.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Sulla pubblicità dei lavori 43

Audizione di Guglielmo Picchi, Direttore per le Relazioni internazionali del Centro Studi politici e strategici Machiavelli (*Svolgimento e conclusione*) 43

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 44

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, della parlamentare georgiana Khatia Dekanoidze sulla situazione in Georgia 44

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Sulla pubblicità dei lavori 44

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di B'Tselem – *The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories* (*Svolgimento e conclusione*) 44

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Paolo FORMENTINI.

La seduta comincia alle 8.35.

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico

Sulla pubblicità dei lavori.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta

odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione di Guglielmo Picchi, Direttore per le Relazioni internazionali del Centro Studi politici e strategici Machiavelli.

(Svolgimento e conclusione).

Guglielmo PICCHI, *Direttore per le Relazioni internazionali del Centro Studi politici e strategici Machiavelli*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Fabio PORTA (PD-IDP), Simone BILLI (LEGA), Paolo FORMENTINI, *presidente*, e Nicola CARÈ (PD-IDP).

Guglielmo PICCHI, *Direttore per le Relazioni internazionali del Centro Studi politici e strategici Machiavelli*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Paolo FORMENTINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.25 alle 9.35.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 ottobre 2024.

Audizione informale, in videoconferenza, della parlamentare georgiana Khatia Dekanoidze sulla situazione in Georgia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.45.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza della presidente Laura BOLDRINI.

La seduta comincia alle 15.15.

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni

Sulla pubblicità dei lavori.

Laura BOLDRINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di B'Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories.

(Svolgimento e conclusione).

Sarit Michaeli, *rappresentante di B'Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories*, collegata in videoconferenza, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni, Laura BOLDRINI (PD-IDP), *presidente*, a più riprese, Stefania ASCARI (M5S), Arturo SCOTTO (PD-IDP) e Dario CAROTENUTO (M5S).

Sarit Michaeli, *rappresentante di B'Tselem – The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories*, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Laura BOLDRINI, *presidente*, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori 45

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana professionisti *security* aziendale (AIPSA)
(*Svolgimento e conclusione*) 45

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD
9/2024, denominato « Ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 »,
relativo all'adeguamento tecnologico delle piattaforme di artiglieria terrestre PzH2000
dell'Esercito italiano. Atto n. 202 (*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regola-
mento, e conclusione – Parere favorevole*) 46

ALLEGATO 1 (*Parere approvato dalla Commissione*) 50

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD
16/2024, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative
dello strumento militare terrestre », relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi
controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento. Atto n. 205 (*Esame, ai sensi
dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*) 47

ALLEGATO 2 (*Parere approvato dalla Commissione*) 51

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 49

ERRATA CORRIGE 49

INDAGINE CONOSCITIVA

*Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza
del presidente Antonino MINARDO.*

La seduta comincia alle 8.30.

**Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi
profili e criticità.**

Sulla pubblicità dei lavori.

Antonino MINARDO, *presidente*, avverte
che la pubblicità dei lavori sarà assicurata

anche mediante la resocontazione steno-
grafica e la trasmissione attraverso la *web-tv*
della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

**Audizione di rappresentanti dell'Associazione ita-
liana professionisti *security* aziendale (AIPSA).**

(*Svolgimento e conclusione*).

Alessandro MANFREDINI, *presidente del-
l'Associazione italiana professioni *security*
aziendale (AIPSA)*, svolge una relazione sui
temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per porre quesiti e formulare osservazioni i deputati Paola Maria CHIESA (FDI) e Nicola CARÈ (PD-IDP), cui risponde Alessandro MANFREDINI, *presidente dell'Associazione italiana professioni security aziendale (AIPSA)*.

Antonino MINARDO, *presidente*, ringrazia i colleghi presenti e il presidente di AIPSA per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.05.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Antonino MINARDO. — Interviene la sottosegretaria di Stato per la difesa Isabella Rauti.

La seduta comincia alle 9.05.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2024, denominato « Ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 », relativo all'adeguamento tecnologico delle piattaforme di artiglieria terrestre PzH2000 dell'Esercito italiano.

Atto n. 202.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda come il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame scada il 5 novembre 2024 e come lo stesso sia stato assegnato anche alla V Commissione, che ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, illustra il programma pluriennale n. SMD

09/2024 riguardante l'adeguamento tecnologico delle piattaforme di artiglieria terrestre PzH2000 dell'Esercito Italiano ed è denominato « Ammodernamento di Mezza Vita dell'obice semovente PzH2000 ».

Evidenzia come il programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento (A/R) in esame risulti finalizzato a superare l'attuale obsolescenza tecnologica che caratterizza la flotta in servizio, attraverso l'ammodernamento dei sistemi d'arma nell'ultima versione disponibile, soddisfacendo i requisiti di F.A. in termini di protezione, mobilità, letalità d'ingaggio, capacità C5I, *situation awareness*, sopravvivenza e sicurezza dell'equipaggio, interoperabilità e preparazione delle forze. La flotta *legacy* « PzH2000 », infatti, non esprime un *output* capacitivo coerente con gli *standard* operativi richiesti dalla natura delle attuali minacce e dalle peculiari esigenze del moderno campo di battaglia. Come precisato dal Governo nella scheda tecnica allegata al decreto SMD 9/2024, il conseguimento delle capacità sopra descritte si concretizzerà attraverso l'ammodernamento di mezza vita degli obici semoventi PanzerHaubitze 2000 (PzH2000) da 155/52, che rappresentano il sistema d'arma dell'artiglieria terrestre di supporto alla componente pesante dell'Esercito. Tali piattaforme ad alto tasso tecnologico sono state acquisite dalla Forza Armata a partire dal 1998 nell'ambito di apposito programma pluriennale. Oggi, dopo più di 20 anni, gli obici risentono di fisiologiche obsolescenze tecnologiche che contraddistinguono i sistemi con elettronica e meccanica avanzata. L'ammodernamento dell'obice semovente PzH2000 consentirà alla F.A. di estendere la vita tecnica del sistema d'arma fino al 2050 tramite l'aggiornamento delle piattaforme in servizio.

Osserva come, tra le principali finalità del programma, si possano segnalare: la possibilità di incrementare le potenzialità del sistema attraverso l'installazione in modalità « *plug&play* » di ulteriori soluzioni tecnologiche; la risoluzione delle obsolescenze elettriche/elettroniche e meccaniche non più supportabili logisticamente; integrare la modalità gestione automatizzata della famiglia di munizioni « VULCANO »

da 155mm nelle configurazioni *Balistic Extended Range (BER)* e *Guided Long Range (GLR)* nelle versioni a guida GPS (*GLR GPS*) e *seeker Semi Active Laser (GLR SAL)*; nonché il potenziamento delle prestazioni generali della piattaforma in termini di capacità C51, protezione e *situation awareness* al fine di soddisfare i *requirement* e i *capability target* dell'Alleanza Atlantica.

Sottolinea come la relazione tecnica riporti, inoltre, che il programma si inserisce nell'ambito di un diffuso interesse, da parte di Paesi alleati e amici, nel rinnovamento delle capacità di Finalità operativa di combattimento delle proprie Forze pesanti, che tiene conto della contemporanea progressiva obsolescenza cui stanno andando incontro i sistemi attualmente in linea, che ne limita fortemente la disponibilità e l'efficacia operativa, dei *requirement* e dei *capability target* della NATO e dei recenti sviluppi dello scenario internazionale.

Rileva come il programma sia concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale, di presumibile avvio nel 2025 e della durata complessiva ipotizzata di 8 anni (2025-2032).

Fa presente come, per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazionale, la scheda illustrativa riporti che i settori industriali interessati dal programma saranno prevalentemente quelli della: meccanica; elettronica; optoelettronica; sistemistica; sistemi CSI; ingegneria logistica; e servizi tecnico-logistici.

Evidenzia, peraltro, come il programma avrà una ricaduta positiva in termini economici e occupazionali per le imprese coinvolte nella filiera della realizzazione delle piattaforme e della fornitura di parti di ricambio, di assistenza tecnica della flotta. Sebbene l'identificazione delle aree geografiche interessate dall'attività in parola sarà possibile soltanto a valle delle procedure tecnico-amministrative di affidamento della commessa, si può stimare un positivo impatto sulle piccole medie imprese (PMI), nonché una positiva ricaduta in termini di evoluzione dei processi industriali, tecnologici e di *know-how*, i quali porteranno a vantaggi in termini economici e di competitività sui mercati, con effetti positivi su

produttività, sostenibilità e livelli occupazionali nei settori industriali interessati dal programma.

Segnala che nel documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2024-2026, il presente programma viene annoverato nell'ambito degli interventi di finanziamento in favore di programmi di previsto avvio (pag. 4 e pag. 16 del Tomo II).

Si riserva, da ultimo, di presentare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita il relatore a presentare una proposta di parere.

Anastasio CARRÀ (LEGA), *relatore*, alla luce di quanto illustrato nella relazione, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*)

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2024, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre », relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento.

Atto n. 205.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Antonino MINARDO, *presidente*, ricorda come il termine per l'espressione del parere sul provvedimento in esame scada il 5 novembre 2024 e come lo stesso sia stato assegnato anche alla V Commissione, che ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario.

Chiede, quindi, all'on. Sacconi Jotti di illustrare i contenuti del provvedimento, in

sostituzione dell'on. Bicchielli, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna.

Gloria SACCANI JOTTI (FI-PPE), *relatrice*, illustra il programma pluriennale n. SMD 16/2024, che rappresenta una prosecuzione di quello già avviato nel 2022 con l'Atto del governo n. 426 (d.m. contenente il programma SMD 22/2022) riguardante l'acquisizione e il sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento.

Evidenzia come il programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento (A/R) in esame risulti finalizzato all'ammodernamento del parco controcarri a corta gittata attraverso la sostituzione dei sistemi « *Panzerfaust 3* » e « *Folgore* » che ad oggi costituiscono l'unica capacità a corta gittata in servizio nell'Esercito.

Osserva come le principali caratteristiche tecniche del sistema d'arma siano: cannone senza rinculo, idoneo all'avio Lancio; peso del sistema (senza munizione) pari o inferiore a 8 kg; lunghezza massima di 1 m; possibilità di impiegare, con lo stesso lanciatore, diverse tipologie di munizionamento.

Rileva come il sistema sia predisposto per l'impiego di munizionamento « *air burst* » (letteralmente « scoppio in volo »), dotate di una spoletta programmata per ricevere l'informazione sul tempo di volo dal sistema di controllo.

Sottolinea come l'acquisizione di questi nuovi sistemi d'arma, che sono destinati alla neutralizzazione di mezzi corazzati, di postazioni fortificate ed alla difesa vicina, garantirà all'Esercito un'elevata flessibilità di impiego, unita ad una potenza di fuoco in grado di incrementare significativamente la capacità d'ingaggio alle corte distanze delle unità in combattimento.

Fa presente come il programma oggetto del provvedimento, avviato nel 2023 e di cui si prospetta la conclusione nel 2032, si articolerà in più fasi e comporterà un onere complessivo di 426 milioni di euro: sul complesso degli aspetti di carattere finanziario la Commissione Bilancio ha già espresso una valutazione favorevole.

Evidenzia come, per quel che concerne i profili industriali e il ritorno occupazio-

nale, la scheda illustrativa, che rinvia a quanto indicato nel citato programma SMD 22/2022, riporti che i settori industriali interessati dal programma saranno prevalentemente quelli della meccanica e dell'elettronica. Per quanto concerne le PMI eventualmente interessate al programma, una previsione realistica sarà possibile soltanto a valle dell'esperimento delle procedure tecnico-amministrative di affidamento della commessa. L'identificazione delle aree geografiche interessate dal programma sarà possibile soltanto a valle dell'esperimento delle procedure tecnico-amministrative di affidamento della commessa. Al momento non è possibile effettuare una valutazione in merito agli impatti occupazionali, che potranno essere valutati soltanto a valle dell'esperimento delle procedure tecnico-amministrative di affidamento della commessa.

Segnala che nel Documento di programmazione pluriennale della Difesa riferito al triennio 2024-2026, il presente programma viene annoverato tra i programmi operanti (Tomo II, pag. 56).

Si riserva, da ultimo, di presentare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito in Commissione.

Antonino MINARDO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, invita la relatrice a presentare una proposta di parere.

Gloria SACCANI JOTTI (FI-PPE), *relatrice*, alla luce di quanto illustrato nella relazione, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Stefano GRAZIANO (PD-IDP) richiede chiarimenti in merito allo sviluppo temporale del programma in esame, nonché in relazione ai profili industriali e occupazionali. Ritiene, infatti, che il programma non scandisca adeguatamente le fasi temporali e, allo stesso modo, non definisca chiaramente il perimetro delle industrie coinvolte impedendo di valutare gli impatti economici prodotti dallo stesso.

La Sottosegretaria Isabella RAUTI fa presente, con riferimento allo sviluppo tem-

porale del programma in esame, come tali profili siano stati puntualmente chiariti nel parere della V Commissione bilancio. In particolare, sottolinea come il programma si sviluppi in due fasi, la prima, avviata nel 2023 e con uno sviluppo pluriennale di 6 anni (2023-2028) già totalmente finanziata e contrattualizzata, e una seconda fase, oggetto del provvedimento in esame, di presumibile avvio nel 2025 e concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale della durata complessiva ipotizzata di 8 anni (2025-2032). Rileva, con riferimento ai profili industriali e occupazionali, come lo stato di sviluppo del progetto impedisca di identificare puntualmente le ricadute economiche dello stesso. Evidenzia tuttavia come, con particolare riferimento ai settori della meccanica e dell'elettronica, vi saranno certamente effetti positivi tanto in termini economici quanto occupazionali, soprattutto per ciò che concerne le PMI.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

La seduta termina alle 9.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.20 alle 9.30.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 384 del 15 ottobre 2024, a pagina 43, prima colonna, dopo la quarta riga inserire le seguenti parole:

« **Variazione nella composizione della Commissione.**

Antonino MINARDO, *presidente*, comunica che il deputato Richetti cessa di far parte della Commissione ed entra a farne parte il deputato Rosato. ».

ALLEGATO 1

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2024, denominato « Ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 », relativo all'adeguamento tecnologico delle piattaforme di artiglieria terrestre PzH2000 dell'Esercito italiano. Atto n. 202.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2024, denominato « Ammodernamento di Mezza Vita dell'obice semovente PzH2000 » e relativo all'adeguamento tecnologico delle piattaforme di artiglieria terrestre PzH2000 dell'Esercito Italiano;

premesso che il programma pluriennale n. SMD 9/2024, riguarda l'adeguamento tecnologico delle piattaforme di artiglieria terrestre PzH2000 dell'Esercito Italiano mediante attraverso l'ammodernamento dei sistemi d'arma nell'ultima versione disponibile, soddisfacendo i requisiti di F.A. in termini di protezione, mobilità, letalità d'ingaggio, capacità C5I, *situation awareness*, sopravvivenza e sicurezza dell'equipaggio, interoperabilità e preparazione delle forze;

premesso, altresì, che l'ammodernamento dell'obice semovente PzH2000 consentirà alla F.A. di estendere la vita tecnica del sistema d'arma fino al 2050 tramite l'aggiornamento delle piattaforme in servizio;

considerato che il programma:

è concepito secondo un piano di sviluppo pluriennale di presumibile avvio nel 2025 e durata complessiva ipotizzata di 8 anni (2025-2032);

si inserisce nell'ambito di un diffuso interesse, da parte di Paesi alleati e amici, nel rinnovamento delle capacità di Finalità operativa 2, combattimento delle proprie

Forze pesanti, che tiene conto della contemporanea progressiva obsolescenza cui stanno andando incontro i sistemi attualmente in linea che ne limita fortemente la disponibilità e l'efficacia operativa, dei *requirement* e dei *capability target* della NATO e dei recenti sviluppi dello scenario internazionale;

avrà una ricaduta positiva in termini economici e occupazionali per le imprese coinvolte nella filiera della realizzazione delle piattaforme e della fornitura di parti di ricambio, di assistenza tecnica della flotta;

sebbene l'identificazione delle aree geografiche interessate dall'attività in parola sarà possibile soltanto a valle delle procedure tecnico-amministrative di affidamento della commessa, si può stimare un positivo impatto sulle piccole medie imprese (PMI), nonché una positiva ricaduta in termini di evoluzione dei processi industriali, tecnologici e di *know-how*;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2024-2026 nell'ambito degli interventi di finanziamento in favore di programmi di previsto avvio (pag. 4 e pag. 16 del Tomo II) e che la Commissione Bilancio, nella seduta del 9 ottobre 2024, ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2024, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre », relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento. Atto n. 205.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione (Difesa),

esaminato lo Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2024, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello Strumento Militare Terrestre » relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento (Scheda Decreto Integrativa al D.I. SMD 22/2022) (Atto n. 205);

premessi che il programma pluriennale n. SMD 16/2024, che rappresenta una prosecuzione di quello già avviato nel 2022 con l'Atto del governo n. 426 (d.m. contenente il programma SMD 22/2022), riguarda l'acquisizione e il sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento;

premessi altresì che il programma risulta finalizzato all'ammodernamento del parco controcarri a corta gittata attraverso la sostituzione dei sistemi « *Panzerfaust 3* »

e « *Folgore* » che ad oggi costituiscono l'unica capacità a corta gittata in servizio nell'Esercito;

considerato che il programma:

avviato nel 2023 e di cui si prospetta la conclusione nel 2032, si articolerà in più fasi e comporterà un onere complessivo di 426 milioni di euro;

interesserà le industrie della meccanica e dell'elettronica;

considerato altresì che il programma è annoverato nel Documento programmatico pluriennale della Difesa per il triennio 2024-2026 nell'ambito programmi operanti e che la Commissione Bilancio, nella seduta del 9 ottobre 2024, ha espresso una valutazione favorevole sui profili di carattere finanziario,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976-A cost. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	53
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	62
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 187 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	63
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	63
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136. Atto n. 199 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	64
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2024, denominato « Sistema anti-droni per unità navali della Marina militare ». Atto n. 206 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	65
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2024, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica. Atto n. 207 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	69
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2024, denominato « Rotary Wing Mission Training Center (RWMTC) – segmento Marina militare ». Atto n. 208 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	72
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2024, denominato « Capacità di sorveglianza marittima nazionale – segmento terrestre (rete radar costiera – RRC) ». Atto n. 209 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) . . .	75

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2024, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi <i>Multiple Launch Rocket System</i> (MLRS). Atto n. 210 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	78
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2024, relativo al completamento dell'acquisizione di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per obici da 155 mm dell'Esercito italiano. Atto n. 211 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	83
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2024, denominato «Rinnovamento della componente corazzata (nuovo <i>Main Battle Tank</i> e piattaforme derivate) dello strumento militare terrestre». Atto n. 212 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

C. 976-A cost.

(Parere all'Assemblea).

(*Parere su emendamenti*).

La Commissione inizia l'esame delle ulteriori proposte emendative riferite al provvedimento.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, che rispetto al fascicolo n. 1, esaminato dalla Commissione Bilancio nella seduta dello scorso 1° ottobre, contiene le ulteriori proposte emendative Serracchiani 2.100, 3.100, 5.100, 7.100, 8.100, 8.101, 8.102, 8.103, 8.104, 9.100 e 9.101.

Al riguardo, segnala che le predette proposte emendative, alcune delle quali di con-

tenuto identico ad altre già contenute nel fascicolo n. 1 e sulle quali la Commissione Bilancio, nella seduta richiamata, ha già espresso nulla osta, non sembrano presentare profili di criticità dal punto di vista finanziario, anche in considerazione del rango costituzionale delle disposizioni cui le stesse si riferiscono.

Propone, pertanto, di esprimere sulle stesse nulla osta.

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità.

C. 1632 Governo e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, in sostituzione del relatore, osserva che il disegno di legge in esame, modificato e integrato dalla Commissione di merito, reca disposizioni quadro in materia di ricostruzione post-cala-

mità e che il testo originario del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nel rinviare, per maggiore completezza, alla documentazione predisposta dagli uffici della Camera, fa presente che nella relazione si soffermerà sulle disposizioni che presentano profili più rilevanti dal punto di vista finanziario.

In merito alle disposizioni di cui all'articolo 3, rileva preliminarmente che le norme in esame prevedono, successivamente alla deliberazione dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale, la nomina di un Commissario straordinario alla ricostruzione; quest'ultimo trasmette ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri e alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della ricostruzione. Al compenso del Commissario, che non può superare i 100 mila euro annui come determinato ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, si provvede utilizzando le risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. È disposto, inoltre, che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri siano stabiliti l'organizzazione e la disciplina del funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario, la disciplina del passaggio alla gestione commissariale di cui al presente articolo delle attività e funzioni non concluse dal commissario delegato nominato per l'emergenza e il trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie. Rileva che la struttura di supporto, nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui al successivo articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, può essere articolata a livello territoriale e, sulla base di convenzioni non onerose, può fornire assistenza tecnica agli enti locali titolari delle funzioni amministrative, correlate alla ricostruzione, disciplinate dalla presente legge.

Segnala che, con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto, sono

determinate le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura.

Evidenzia che agli oneri derivanti dalla struttura di supporto, ivi compresi quelli afferenti al trattamento di missione del personale dirigenziale e non dirigenziale specializzato del Dipartimento Casa Italia, si provvede nei limiti delle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui all'articolo 6, comma 1, confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Rileva che sono stabilite, infine, le funzioni del Commissario straordinario che, tra l'altro, entro sei mesi dalla nomina adotta un piano generale pluriennale di interventi, sulla base della prospettazione dei fabbisogni contenuti nella relazione del capo del Dipartimento della protezione civile di cui all'articolo 2, che è attuabile progressivamente nel limite delle risorse economiche allo scopo stanziato ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, e definisce la programmazione delle risorse finanziarie per la realizzazione dei predetti interventi, nei limiti di quelle finalizzate allo scopo e rese disponibili nella contabilità speciale a lui intestata.

Sottolinea che nei limiti delle risorse finanziarie assegnate e disponibili nella citata contabilità speciale, il Commissario straordinario, nelle more dell'adozione del predetto piano e in attesa degli stanziamenti delle risorse economiche, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità. Questi, inoltre, coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati e pubblici, definendo una procedura speditiva di valutazione dei livelli operativi, in funzione del danno e delle vulnerabilità, concede i relativi contributi e vigila sulla fase attuativa degli interventi stessi. Qualora necessario, coordina, altresì, la realizzazione degli interventi integrati di mitigazione del rischio idrogeologico e di tutela e recupero degli ecosistemi e della biodiversità previsti e

finanziati a legislazione vigente o compresi nel piano speciale di interventi sui dissesti idrogeologici di cui all'articolo 13, comma 2, lettera *c*). Nei limiti delle risorse di parte corrente del citato Fondo per le spese di funzionamento dei commissari alla ricostruzione, può autorizzare le amministrazioni dei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di ricostruzione nazionale, ad operare in deroga al limite di spesa per assunzioni a tempo determinato previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010 e ai sensi della disposizione di cui all'articolo 57, comma 3-*septies*, del decreto-legge n. 104 del 2020, che prevede che le spese relative ad assunzioni nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni, finanziate con risorse provenienti da altri soggetti, nonché le relative entrate poste a copertura, non rilevino ai fini del rispetto di limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente.

Osserva, infine, che il Commissario straordinario informa, almeno con cadenza semestrale, la Cabina di coordinamento per la ricostruzione di cui al successivo articolo 4 sullo stato di avanzamento della ricostruzione, sulle principali criticità emerse e sulle soluzioni prospettate, gestisce la contabilità speciale appositamente aperta dandone adeguata pubblicità, mediante pubblicazione della relativa rendicontazione nel sito *internet* istituzionale del Commissario straordinario di cui all'articolo 21 della presente legge ed esercita le funzioni di indirizzo e di monitoraggio su ogni altra attività prevista dalla presente legge nei territori colpiti, anche nell'ambito della Cabina di coordinamento per la ricostruzione.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non hanno carattere impositivo ma si limitano a regolare procedimenti da attivare mediante specifici provvedimenti, subordinatamente a eventi futuri e allo stato incerti e solo in presenza delle adeguate disponibilità economiche.

Tutto ciò premesso, osserva che le norme in argomento attribuiscono al Commissario straordinario per la ricostruzione e alla relativa struttura di supporto numerose funzioni il cui esercizio appare suscettibile

di determinare nuovi o maggiori oneri. Tali oneri riguardano, tra l'altro, la corresponsione del compenso al Commissario straordinario, la determinazione della dotazione finanziaria della relativa struttura di supporto, l'articolazione territoriale della struttura medesima e il trattamento di missione di parte del relativo personale.

A tali oneri si dovrà provvedere nei limiti delle risorse di parte corrente iscritte nel Fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione confluite nella contabilità speciale intestata al medesimo Commissario straordinario che, sebbene il testo del successivo articolo 6 non lo preveda espressamente, sembrerebbero essere costituite esclusivamente dalle eventuali somme residue disponibili al momento della cessazione dello stato di emergenza e da quelle derivanti dalle erogazioni liberali, destinate a confluire nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 2 dello stesso articolo 6. In questo quadro, non risulterebbero quindi utilizzabili, le ulteriori risorse che confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario, ossia le somme allocate nel fondo per la ricostruzione, sia perché destinate esclusivamente agli interventi di ricostruzione privata e pubblica ai sensi, rispettivamente, degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, sia perché disponibili solo successivamente all'avvio delle citate attività amministrative, ossia solo a seguito dell'entrata in vigore delle disposizioni di legge che stanzieranno le occorrenti risorse finanziarie.

In questo quadro, rileva come alle menzionate attività amministrative, da cui sembrerebbero derivare oneri, in parte certi e non rimodulabili in funzione delle risorse disponibili, come ad esempio nel caso della corresponsione dei compensi al Commissario straordinario, si debba provvedere con risorse di carattere eventuale e di ammontare incerto, quali quelle di cui alle menzionate lettere *a*) e *b*) del comma 2 dell'articolo 6. Evidenzia, peraltro, che, per quanto riguarda le risorse residue disponibili al momento della cessazione dello stato di emergenza, esse, se da un lato appaiono

caratterizzate da un maggior grado di probabilità di concretizzarsi rispetto alle risorse derivanti da erogazioni liberali, dall'altro, essendo relative ad un'attività in via di esaurimento, potrebbero risultare insufficienti per far fronte ad attività amministrative che invece sono destinate a protrarsi fino a cinque anni o fino a dieci anni nel caso di proroga dello stato di ricostruzione ai sensi del comma 2 dell'articolo 2. Su tali aspetti ritiene pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo.

In merito all'articolo 4, rileva che il secondo periodo del comma 1 prevede che la Cabina di coordinamento per la ricostruzione operi senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre il terzo periodo del medesimo comma stabilisce che ai componenti della predetta Cabina non spettino compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. In proposito, sotto il profilo della formulazione della disposizione, segnala l'opportunità di riformulare la clausola di invarianza di cui al secondo periodo in termini corrispondenti a quelli comunemente utilizzati nella prassi, anche al fine di assicurarne la precettività, prevedendo che dal funzionamento della Cabina di coordinamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 6, rileva preliminarmente che la norma in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il fondo per la ricostruzione e il fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione e ne dispone il trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. In base ad una disposizione introdotta dalla Commissione di merito, all'utilizzo delle risorse assegnate per gli interventi di ricostruzione è data pubblicità mediante risorse informatiche e digitali. Si prevede, altresì, che al Commissario straordinario alla ricostruzione venga intestata apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato. Alla stessa sono assegnate le risorse provenienti dai sum-

menzionati fondi, le risorse finanziarie statali nonché quelle derivanti dalle erogazioni liberali ovvero le eventuali somme residue al momento della cessazione dello stato di emergenza, disponibili presso la contabilità speciale intestata al commissario delegato per l'emergenza. Si dispone, infine, che le risorse derivanti dalla chiusura della contabilità speciale sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo per la ricostruzione di cui sopra, con l'eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che sono versate ai bilanci delle amministrazioni dalle quali provengono.

In proposito, fermi restando i rilievi già formulati sull'articolo 3 in merito alle risorse del fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di prevedere espressamente, come sembra evincersi implicitamente dal testo del provvedimento, che tali risorse corrispondono a quelle derivanti dalle eventuali somme residue disponibili al momento della cessazione dello stato di emergenza e da quelle derivanti dalle erogazioni liberali, destinate a confluire nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dello stesso articolo 6, posto che le restanti risorse che confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario per la ricostruzione sono destinate esclusivamente agli interventi per la ricostruzione.

In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 6 assegna le risorse provenienti dal fondo per la ricostruzione e dal fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione – istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini del trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri – all'apposita contabilità speciale, aperta presso la tesoreria dello Stato, intestata al Commissario straordinario, da parte del Capo del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, su richiesta del medesimo Commissario.

Alla medesima contabilità speciale affluiscono anche, ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame, le eventuali somme residue al momento della cessazione dello stato di emergenza disponibili presso la contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza strettamente finalizzate alla conclusione delle attività emergenziali e di assistenza alla popolazione, trasferite ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del provvedimento e le risorse statali o derivanti da erogazioni liberali disciplinate dalla normativa statale a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori per eventi per i quali è stato deliberato lo stato di ricostruzione di rilievo nazionale.

Nel ricordare che le risorse della contabilità speciale assicurano la copertura finanziaria degli oneri connessi a diversi aspetti della ricostruzione, segnala che fanno riferimento all'utilizzo delle risorse della contabilità speciale: l'articolo 3, comma 1, in relazione al compenso del Commissario straordinario; l'articolo 3, commi 2 e 5, in relazione all'istituzione e al funzionamento della struttura di supporto che assiste il Commissario straordinario e alla sua eventuale articolazione territoriale; l'articolo 3, comma 6, in relazione al finanziamento delle diverse tipologie di interventi di ricostruzione, di ripristino, di riparazione e di mitigazione del rischio idrogeologico e alle assunzioni a tempo determinato di personale da parte delle regioni, delle soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, degli istituti e luoghi della cultura statali dotati di autonomia speciale e degli enti locali; l'articolo 9, in relazione agli interventi di ricostruzione privata; l'articolo 13, in relazione agli interventi di ricostruzione pubblica; l'articolo 16, in relazione agli eventuali oneri per l'attuazione delle convenzioni tra soggetti attuatori e la centrale unica di committenza; l'articolo 18, in relazione alla progettazione e alla realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali; l'articolo 19, in relazione al piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino, nonché alla

raccolta, al trasporto, al recupero e allo smaltimento dei rifiuti. In tale contesto, l'articolo 3, commi 1, 2, 5 e 6, lettera *d*), numero 5) richiamano, in particolare, le risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione confluite nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario.

Tutto ciò premesso, sotto il profilo formale ritiene, quindi, opportuno acquisire un chiarimento in ordine al riferimento alle risorse di parte corrente del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, dal momento che dalla formulazione dell'articolo 6 non si evincono elementi in ordine all'articolazione del predetto fondo in interventi di parte corrente e in conto capitale.

Per quanto attiene al finanziamento del fondo per la ricostruzione e del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione, rileva che l'articolo 6 non prevede l'immediato finanziamento dei predetti fondi. In tal senso, la relazione tecnica allegata al provvedimento indica che la disposizione in esame ha carattere meramente ordinamentale e programmatico dal momento che, subordinandone la decisione a futuri ed eventuali atti normativi, da adottare in relazione alle eventuali calamità che dovessero occorrere, che dovranno provvedere alla copertura finanziaria della relativa spesa, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Rileva, in proposito, che il terzo periodo del comma 1 dell'articolo in esame prevede che il fondo per la ricostruzione sia finanziato mediante le risorse stanziare da appositi provvedimenti legislativi, ai sensi di quanto previsto dagli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, che disciplinano, rispettivamente, gli interventi di ricostruzione privata e di ricostruzione pubblica. Anche con riferimento agli articoli 9 e 13, la relazione tecnica precisa che le predette norme assumono natura meramente ordinamentale e non generano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che le stesse non provvedono al finanziamento degli interventi di ricostruzione, né

individuano le tipologie di intervento, di danno e di spese ammissibili a contribuzione, la cui regolazione è demandata a specifici provvedimenti normativi, eventualmente da adottare in relazione ai singoli eventi calamitosi.

Tanto premesso, osserva che le disposizioni in esame non si configurano alla stregua di una copertura finanziaria in senso proprio, ma si limitano a individuare l'imputazione contabile delle risorse che saranno stanziare da successivi provvedimenti ai fini del loro successivo trasferimento alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario. Osserva, tuttavia, che il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 6 individua una modalità di finanziamento solo per il fondo per la ricostruzione, facendo riferimento ai rifinanziamenti disposti con successivi provvedimenti legislativi, ai sensi degli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, del provvedimento, mentre nulla dispone rispetto al finanziamento del fondo per le spese di funzionamento dei Commissari straordinari alla ricostruzione. Sul punto, fermo restando quanto osservato rispetto ai profili di quantificazione con riferimento alle spese per i Commissari straordinari e le rispettive strutture di supporto, ritiene pertanto opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

In merito all'articolo 7, rileva preliminarmente che le norme, al comma 1, sostituendo il comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2017, intervengono sul ruolo che la Presidenza del Consiglio dei ministri, attraverso il Dipartimento Casa Italia, svolge in ambito di indirizzo, coordinamento, programmazione, gestione, finanziamento e monitoraggio della ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi per i quali è deliberato lo stato di ricostruzione. È, altresì, prevista, per effetto di un emendamento approvato dalla Commissione di merito, l'istituzione presso il Dipartimento Casa Italia, senza nuovi maggiori oneri per la finanza pubblica, della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione. La Conferenza è composta dai Commissari straordinari nominati per le attività di ricostruzione di

rilievo nazionale ed opera come una struttura permanente di coordinamento. Ai sensi del comma 1-*bis*, è esclusa espressamente la corresponsione ai Commissari di compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione ai lavori della stessa. Si dispone, inoltre, che, in sede di prima applicazione del novellato comma 1 dell'articolo 18-*bis* del decreto-legge n. 8 del 2017, venga attribuito alla Presidenza del Consiglio dei ministri un contingente di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento Casa Italia, in numero non superiore a venticinque unità proveniente da specifiche amministrazioni pubbliche individuate dalla norma, come il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, gli Uffici speciali per la ricostruzione, regioni ed enti locali ricompresi nei crateri dei sisma del 2002, del 2009, del 2012 e del 2016, inclusi gli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma 2016, nonché presso le strutture commissariali per gli eventi sismici del 2012 e del 2016, ed attualmente impiegato nelle relative prescritte attività di ricostruzione post sisma. La disposizione prevede, a tal fine, la riduzione della dotazione organica delle amministrazioni di provenienza, il corrispondente incremento di quella della Presidenza del Consiglio dei ministri e il trasferimento delle relative risorse. Ai sensi del comma 2, gli oneri derivanti dalla disposizione, che vengono dalla stessa riferiti al differenziale retributivo derivante dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri, sono posti a valere sulle facoltà assunzionali della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri. Per effetto, infine, del medesimo summenzionato emendamento approvato dalla Commissione di merito viene previsto, al comma 1-*ter*, che tra le competenze della Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici relative alle procedure di ricostruzione di rilievo nazionale, oltre a quelle prescritte a legislazione vigente, rientri anche la definizione e l'approvazione di indicazioni operative e buone pratiche, nonché la promozione e la diffusione dei dati e delle infor-

mazioni nell'ambito della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione.

Evidenzia che la relazione tecnica riferisce, con riferimento al comma 2, che allo stato non è possibile quantificare gli oneri aggiuntivi derivanti dalla componente accessoria al trattamento economico della Presidenza del Consiglio dei ministri rispetto alle amministrazioni di provenienza del personale oggetto di attribuzione al Dipartimento Casa Italia, precisando, altresì, che il differenziale economico, verificato dall'eventuale assunzione nella pianta organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel suo limite massimo, sarà comunque coperto tramite una pari riduzione delle proprie facoltà assunzionali. Al riguardo, pur preso atto di quanto testé evidenziato dalla relazione tecnica, rileva comunque l'opportunità che venga fornita una stima, sia pur di massima, del suddetto onere, tenuto conto del numero massimo di 25 unità che si prevede di far transitare nel Dipartimento. Infatti, anche alla luce di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito al processo di riassetto funzionale che sta recentemente interessando tale Dipartimento, dovrebbe essere possibile, fin da ora, valutare l'effettivo fabbisogno di unità del contingente da far transitare e, soprattutto, l'articolazione in termini di qualifiche funzionali di tale contingente. Tale stima consentirebbe, in primo luogo, di circoscrivere l'onerosità della norma relativa alla corresponsione del trattamento accessorio della Presidenza del Consiglio a tale personale e, in secondo luogo, di verificare conseguentemente la sussistenza di facoltà assunzionali libere presso la Presidenza del Consiglio con cui provvedere alla copertura degli oneri medesimi.

Andrebbe, inoltre, acquisita, a suo avviso, una valutazione in merito agli effetti che si determineranno sugli assetti organizzativi e funzionali delle amministrazioni che cederanno il suddetto personale che, in mancanza di un ridimensionamento delle relative funzioni e attribuzioni in materia di ricostruzione, che non sembra essere previsto dalle disposizioni in esame, potrebbero veder diminuita la loro efficienza

operativa con possibilità di sviluppare, pertanto, nuovo fabbisogno di personale.

In merito alle competenze del Dipartimento Casa Italia come ridefinite dal comma 1, pur considerato, quanto riferito dalla relazione tecnica, ossia che il potenziamento di personale disposto dalla norma consentirà allo stesso di assolvere i nuovi compiti attribuiti chiede di acquisire ulteriori elementi volti a confermare che i relativi oneri di funzionamento – sia quelli strettamente riferiti ai nuovi compiti sia quelli correlati al personale transitato – possano essere sostenuti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Quanto all'istituzione della Conferenza dei Commissari straordinari alla ricostruzione, di cui al comma 1-bis, considerata l'espressa esclusione normativa della corresponsione di qualsiasi compenso e rimborso spesa in favore dei partecipanti ai lavori della stessa e che questa opererà nell'ambito del Dipartimento Casa Italia per finalità omogenea a quest'ultima, afferma come appaia plausibile la configurabilità della sua attività in una cornice di neutralità finanziaria. Sul punto, considera comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Infine, chiede conferma che gli ulteriori compiti assegnati alla Cabina di regia per il codice dei contratti pubblici, di cui al comma 1-ter, possano essere realizzati nell'ambito delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito all'articolo 15, evidenzia che la norma, ai commi da 1 a 3, prevede l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un organismo denominato « Conferenza permanente » composto da rappresentanti di varie amministrazioni centrali e territoriali che, al fine di accelerare la ricostruzione dei territori colpiti da eventi calamitosi, ha il compito di adottare determinazioni motivate che sostituiscono ad ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni coinvolte e costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. Ai sensi del comma 4, ai componenti della Conferenza permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rim-

borsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. La relazione tecnica riferisce che le disposizioni in riferimento assumono carattere ordinamentale e non determinano maggiori o nuovi oneri a carico della finanza pubblica e conferma, come già evidenziato con riferimento ad altre norme del provvedimento, che queste definiscono la cornice ordinamentale destinata ad operare solo subordinatamente al verificarsi di un evento futuro e allo stato incerto, dato dalla deliberazione dello stato di ricostruzione nazionale e che in ogni caso le relative funzioni amministrative saranno svolte con le risorse previste a legislazione vigente. In proposito, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alle risorse previste a legislazione vigente cui fa riferimento la relazione tecnica, posto che la Conferenza permanente rappresenta un organismo di nuova istituzione non previsto dalla legislazione vigente.

In merito all'articolo 16, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che i soggetti attuatori, per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali di propria competenza, si avvalgano anche di una centrale unica di committenza, nei limiti delle risorse stanziato per la ricostruzione. Vengono altresì definiti i criteri per l'individuazione della centrale unica di committenza. Si prevede, altresì, l'adozione di un'apposita convenzione per regolare i rapporti tra i soggetti attuatori e la centrale unica di committenza.

Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento da parte del Governo in merito alle risorse cui saranno imputati gli oneri derivanti dall'avvalimento da parte dei soggetti attuatori della Centrale unica di committenza, ossia se tali oneri graveranno sulle risorse del fondo per la ricostruzione ovvero, come invece sembrerebbe possibile argomentare alla luce della natura degli oneri stessi, su quelle del fondo per le spese di funzionamento che affluiscono nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, fermi restando comunque i rilievi già formulati riguardo a quest'ultimo fondo in merito all'articolo 3.

In merito all'articolo 18, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, per la progettazione e la realizzazione degli interventi previsti dal piano speciale delle infrastrutture ambientali, di cui al precedente articolo 13, comma 2, lettera *d*), del provvedimento in esame, il Commissario straordinario, sulla base di apposite convenzioni, possa avvalersi delle società affidatarie della gestione dei servizi pubblici del territorio, nonché di società *in house* delle amministrazioni centrali dello Stato e della regione, individuate d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero del turismo. Il suddetto piano speciale è coerente con la pianificazione regionale di riferimento. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni in esame, compresi quelli inerenti alla stipula delle convenzioni con le società *in house*, si provvede nei limiti delle risorse finanziarie di parte corrente allo scopo assegnate e disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 3, comma 6, lettera *f*), e comunque nel limite massimo del 2 per cento del quadro economico dell'intervento.

Al riguardo, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica secondo cui le disposizioni subordinano la realizzazione del programma delle infrastrutture ambientali e la conclusione delle occorrenti convenzioni per attività di supporto all'esistenza di disponibilità finanziarie sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario alla ricostruzione, in assenza delle quali nessuna attività esecutiva o di collaborazione potrebbe essere assentita. Considera, tuttavia, necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alle risorse finanziarie di parte corrente utilizzabili ai sensi della norma in esame, dal momento che gli articoli 9, comma 1, e 13, comma 1, che provvedono al finanziamento dei fondi per la ricostruzione che confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario, non specificano se le somme in essi iscritte, vadano distinte in risorse correnti e di conto capitale, fermo restando che, trattandosi comunque di risorse da destinare a spese di investimento, nel silenzio della

norma, esse dovrebbero essere considerate in linea di principio risorse di conto capitale. In merito invece all'utilizzabilità delle restanti risorse che confluiscono nella contabilità speciale del Commissario straordinario, ossia le eventuali risorse residue al momento della cessazione dello stato di emergenza nonché quelle derivanti dalle erogazioni liberali, rinvia ai rilievi già formulati in relazione all'articolo 3.

In merito all'articolo 19, evidenzia preliminarmente che la norma reca varie disposizioni in materia di trattamento e trasporto dei materiali derivanti dall'evento calamitoso, prevedendo, al comma 1, l'approvazione da parte del Commissario straordinario di un piano per la gestione dei materiali derivanti dall'evento calamitoso e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino e, al comma 2, ne vengono individuate le finalità. Sono altresì disciplinati, al comma 3, la classificazione delle macerie come rifiuti urbani, al comma 4, la gestione dei resti di beni di interesse architettonico, artistico e storico, nonché dei materiali vegetali, al comma 5, la raccolta e il trasporto dei materiali, al comma 6, la demolizione degli edifici di interesse architettonico, artistico e storico, al comma 7, l'utilizzo di impianti mobili di selezione e recupero e le modalità di rendicontazione dei materiali gestiti, al comma 8, gli obblighi per i gestori dei siti di deposito temporaneo e, al comma 9, la gestione dei rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti all'assistenza alla popolazione. Sono inoltre recate, ai commi 10 e 11, disposizioni per la vigilanza e il rispetto delle prescrizioni della norma con riguardo alla gestione dei materiali contenenti amianto e, al comma 12, disposizioni per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata, nonché per il finanziamento degli oneri derivanti dalle predette attività. È precisato che queste ultime sono svolte dalle amministrazioni competenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Inoltre, al comma 13 è previsto che, ad esclusione degli interventi che sono compresi e finanziati nell'ambito del pro-

cedimento di concessione dei contributi per la ricostruzione, le attività di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, possono essere svolte nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale attribuita al Commissario o a valere su risorse disponibili a legislazione vigente e finalizzate allo scopo.

Al riguardo, ritiene necessario acquisire elementi e informazioni in grado di assicurare l'effettivo rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 13, con particolare riferimento all'attività di vigilanza e di garanzia svolta ai sensi del comma 10 dalle agenzie regionali per la protezione ambientale, dalle aziende sanitarie locali e dal Ministero della cultura. Inoltre, sarebbe opportuno, a suo avviso, acquisire da parte del Governo una conferma che le eccezioni nella classificazione dei rifiuti vegetali di cui al comma 4 siano in linea con la normativa europea in materia.

In merito ai profili di quantificazione dell'articolo 21, evidenzia che la norma reca disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità degli atti, prevedendo, in particolare, l'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario, sezione « Amministrazione trasparente », di specifici atti indicati dalla medesima norma, come nomine e designazioni di esperti e consulenti, programmazione di lavori, opere, servizi e forniture e atti relativi a procedure per affidamento di appalti pubblici e a erogazioni e concessioni di provvidenze pubbliche per la ricostruzione privata, e di applicazione della disciplina del decreto legislativo n. 33 del 2013 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, per tutti i provvedimenti del Commissario non considerati riservati ovvero secretati. Al riguardo rileva che la disposizione di cui trattasi presuppone l'apertura di un sito *internet* istituzionale da parte del Commissario straordinario dalla cui gestione potrebbero derivare nuovi o maggiori oneri da ricomprendere nell'ambito di quelli connessi al funzionamento della struttura commissaria-

riale. In merito a tali oneri, rinvia ai rilievi già formulati con riguardo all'articolo 3.

In merito ai profili di quantificazione e di copertura finanziaria dell'articolo 26, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame delegano il Governo a definire, con uno o più decreti legislativi, schemi assicurativi per indennizzare persone fisiche e imprese per i danni al patrimonio edilizio da calamità naturali ed eventi catastrofali, indicando, al comma 1, i principi e criteri direttivi da seguire nella elaborazione dei predetti schemi. In particolare la lettera *a)* del predetto comma 1 prevede, quale principio e criterio direttivo, l'individuazione della platea degli aventi diritto e della tipologia di immobili ammissibili a tali schemi assicurativi, che comunque devono essere coordinati con le altre tipologie di intervento pubblico previste in caso di calamità naturali ed eventi catastrofali. La lettera *b)* prevede l'individuazione della tipologia dei rischi assicurabili e dei danni suscettibili di indennizzo e dell'entità dei massimali assicurativi, garantendo adeguata e uniforme copertura nel territorio nazionale. La lettera *c)* indica l'esigenza di promuovere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la costituzione presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici, CONSAP Spa, di un ruolo di esperti per la stima economica dei danni prodotti da eventi calamitosi. Infine, la lettera *d)* contempla, quale principio e criterio direttivo, la valorizzazione della compartecipazione delle imprese assicurative private allo sviluppo dei predetti schemi assicurativi, anche al fine di mitigare gli impatti sulla finanza pubblica in occasione di eventi calamitosi e catastrofali.

Osserva, inoltre, che dall'attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il comma 2 prevede che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanzia-

rie. Rileva che la relazione tecnica ribadisce quanto affermato dal comma 2.

Al riguardo, ritiene che dovrebbe essere valutata l'opportunità di integrare la disposizione in esame con la previsione della trasmissione degli schemi di decreto legislativo alle Camere, ai fini dell'acquisizione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti, per materia e per i profili finanziari, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare degli effetti finanziari da essi derivanti.

La sottosegretaria Lucia ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 2038 Governo.

(Parere alle Commissioni II e VI).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2024.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, chiede alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 9 ottobre 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che l'istruttoria sui chiarimenti richiesti in ordine ai profili finanziari del provvedimento è ancora in corso. Si riserva, pertanto, di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

**Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità.
C. 741 e abb.**

(Parere alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'11 settembre 2024.

Andrea MASCARETTI (FDI), *relatore*, chiede alla rappresentante del Governo se sia in grado di fornire i chiarimenti richiesti nella seduta del 12 giugno 2024.

La sottosegretaria Lucia ALBANO fa presente che l'istruttoria sui profili finanziari del provvedimento è ancora in corso. Si riserva, pertanto, di fornire i chiarimenti richiesti in una prossima seduta.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.10.

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Atto n. 187.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda che lo scorso

23 settembre il Presidente della Camera ha trasmesso il parere del Consiglio di Stato sullo schema di decreto in esame. Permane, tuttavia, l'esigenza di acquisire la prescritta intesa da sancire in sede di Conferenza unificata.

Fa presente, quindi, che, conformemente a quanto rappresentato dal Presidente della Camera in sede di assegnazione dello schema in esame, la Commissione non può quindi pronunciarsi definitivamente su di esso prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia pertanto il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.15.

**DELIBERAZIONE DI RILIEVI
SU ATTI DEL GOVERNO**

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano.

Atto n. 198.

(Rilievi alla XII Commissione).

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2024.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, ricorda che lo schema di decreto in esame non è corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni

e le province autonome di Trento e Bolzano.

Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136.

Atto n. 199.

(Rilievi alle Commissioni XII e XIII).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIALAVORI, *presidente*, avverte che lo schema di decreto all'ordine del giorno non è corredato del prescritto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

Segnala, in proposito, che, in considerazione di tale circostanza, il Presidente della Camera ha evidenziato l'esigenza che la Commissione non si pronunci definitivamente su tale schema prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Vanessa CATTOI (LEGA), *relatrice*, ricorda che il presente schema di decreto legislativo, predisposto ai sensi all'articolo 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, concernente procedure per l'esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con legge di delegazione europea, è finalizzato a introdurre disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi nn. 134, 135 e 136 del 2022, emanati in attuazione dell'articolo 14, comma 2, della legge di delegazione europea 2019-2020. Ricorda, al-

trèsì, che i decreti legislativi oggetto dello schema di correttivo proposto sono stati emanati per conformare la normativa nazionale alla normativa eurolunitaria di cui al regolamento (UE) 2016/429. Specifica che tale regolamento, applicabile a decorrere dal 21 aprile 2021, ha fornito un quadro giuridico generale e ha dettato principi armonizzati per tutto il settore della sanità animale, rivedendo e abrogando la precedente normativa europea alla luce della strategia dell'Unione in materia di sanità animale 2007-2013 « Prevenire è meglio che curare », che tiene conto, nell'ottica « *One Health* », del legame tra sanità animale e sanità pubblica, ambiente, sicurezza degli alimenti e dei mangimi, benessere animale, antimicrobico resistenza e degli aspetti produttivi ed economici del settore zootecnico.

Per quanto concerne l'articolo 1, rileva preliminarmente che la norma in esame reca modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Al riguardo, atteso che si prevede l'aggiornamento delle informazioni relative agli animali da compagnia presso il Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia, rileva che andrebbe fornita una quantificazione dell'aumento del numero di registrazioni annue in modo da dimostrare la possibilità di sostenerlo a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come asserto dalla relazione tecnica e richiesto dalla clausola d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 4.

Per quanto concerne l'articolo 2, rileva preliminarmente che la norma in esame reca modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 135. Al riguardo, in relazione al comma 5, osserva che l'estensione del campo di applicazione dell'articolo 8, comma 1, del decreto del Ministro della salute, concernente la definizione delle caratteristiche strutturali, funzionali e di biosicurezza, ai rifugi per animali sequestrati o confiscati, fra i quali verosimilmente potrebbero rientrare anche strutture afferenti a enti pubblici, o comunque finanziate da tali enti per la prestazione svolta, appare suscettibile di determinare maggiori oneri correlati agli eventuali interventi di adeguamento strutturale, funzionale e di bio-

sicurezza, in relazione ai quali andrebbe dimostrata l'effettiva sostenibilità della clausola generale d'invarianza finanziaria recata dall'articolo 4.

Per quanto concerne l'articolo 3, rileva preliminarmente che la norma in esame reca modifiche al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136. Al riguardo, osserva che il comma 6 appare suscettibile di determinare un aumento dei programmi di sorveglianza per l'estensione ad altre malattie dei casi nei quali i programmi possono essere attivati, sia a livello nazionale che regionale. Rileva che sul punto la relazione tecnica si limita a sottolineare l'esistenza di risorse già stanziare per la finalità della sorveglianza ed eradicazione delle malattie infettive e diffuse degli animali, inserita tra i livelli essenziali di assistenza nell'ambito della sanità animale. Pur riconoscendo che non si tratterebbe di attività qualitativamente differenti, fa presente che sarebbe opportuno fornire un chiarimento circa l'entità del possibile aumento quantitativo delle attività sostenute, illustrando anche i margini di modulabilità delle risorse esistenti, onde poter verificare positivamente la capienza dei fondi citati dalla relazione tecnica anche rispetto alle modifiche ora introdotte e conseguentemente la sostenibilità sul punto della clausola generale d'invarianza finanziaria di cui all'articolo 4.

In relazione alla disposizione di cui al comma 11, riguardante il riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 2, comma 4, della legge n. 218 del 1988 anche in caso di abbattimenti per focolai di encefalopatie spongiformi trasmissibili bovine o ovicaprine e per quelli previsti ai sensi del piano nazionale di controllo della salmonellosi negli avicoli adottato in conformità al regolamento (CE) 2160/2003, fa presente come la relazione tecnica precisi che ciò non implica un ampliamento dell'ambito di applicazione del ristoro in quanto le encefalopatie spongiformi trasmissibili e le salmonelle sono malattie che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) 2016/429 per le quali, anche in vigore del regolamento di polizia veterinaria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 320 del 1954, abrogato dal decreto legi-

slativo n. 136 del 2022, è sempre stata riconosciuta l'indennità per abbattimento. Rileva che andrebbe quindi confermato che l'intento della norma in esame è quello di reintrodurre anche nell'ordinamento nazionale una norma ricognitiva del diritto all'indennità comunque riconosciuta in virtù del regolamento (UE) 2016/429 e di colmare una lacuna che si era creata per effetto dell'abrogazione disposta con il decreto legislativo n. 136 del 2022 del citato decreto del Presidente della Repubblica, senza però effetti sugli aventi diritto ai quali restava comunque riconosciuto il beneficio dell'indennità.

Giuseppe Tommaso Vincenzo MANGIA-LAVORI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2024, denominato « Sistema anti-droni per unità navali della Marina militare ».

Atto n. 206.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 5/2024, denominato « Sistema antidroni per unità navali della Marina militare ».

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del

Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria. Fa presente che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame si pone l'obiettivo di sviluppare, equipaggiare e integrare sistemi a bordo di unità navali, consentendo alle Forze armate di dotarsi di un efficace sistema di scoperta e di contrasto nei confronti delle nuove minacce di tipo asimmetrico, come droni e sciami di droni, garantendo in tal modo una adeguata capacità di autodifesa.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 con presumibile conclusione nell'anno 2035, comporta un costo complessivo stimato in 194 milioni di euro.

In tale quadro, occorre anzitutto specificare, a suo avviso, che l'oggetto del presente schema di decreto è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, da attuare in autonomia e indipendentemente dalle altre, secondo un piano di sviluppo pluriennale con avvio previsto nell'anno 2024 e conclusione nell'anno 2028. Rileva che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 80 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 1 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.

Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, segnala che gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 3 milioni di euro per l'anno 2024, a 10 milioni di euro per l'anno 2025, a 15 milioni di euro per l'anno 2026, a 22 milioni di euro per l'anno 2027 e a 30 milioni di euro per l'anno 2028.

Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 1 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 544.463.770 euro per l'anno 2024, a 639.235.444 euro per l'anno 2025 e a 830.312.710 euro per l'anno 2026 e che, da quanto risulta da un'interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo piano gestionale per l'anno 2024 risultano disponibilità di competenza pari a 132.453.670 euro.

Segnala che, come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 114 milioni di euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di autoconsistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al finanziamento degli ulteriori interventi del programma, che potranno pertanto essere contrattualizzati solo previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie. In coerenza con quanto rappresentato, rileva che il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, evidenzia come la scheda tecnica specifichi che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà aggiornato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento

dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene all'indicazione nell'ambito del cronoprogramma di spese relative all'anno 2024, fa presente che la scheda tecnica precisa espressamente che le disponibilità non impegnate al termine di tale esercizio saranno rese disponibili per l'attuazione del programma in esame attraverso il mantenimento in bilancio quali residui di stanziamento riferiti a spese in conto capitale non ancora impegnate, ai sensi dell'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ovvero rimodulate nell'ambito delle risorse disponibili.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, in risposta alle richieste di chiarimento avanzate dal relatore, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della di-

fesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente.

Rileva, peraltro, che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.

Ciò premesso, osserva che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2024, denominato "Sistema anti-droni per unità navali della Marina militare" (Atto n. 206);

premessi che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 e si prospetta la conclusione nell'anno 2035, comporterà un onere complessivo stimato in 194 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali, di cui si prospetta l'avvio nel corso dell'anno 2024 e la conclusione nell'anno 2028, determinerà un costo complessivo di 80 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 114 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 1, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

il completamento del programma, per il restante valore di 114 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo

non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

Daniela TORTO (M5S), nel prendere atto delle determinazioni della maggioranza e del Governo, aventi ad oggetto la scelta di finanziare spese militari, alimentando il permanere degli attuali scenari di guerra, preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sia sul provvedimento in discussione, sia sugli Atti nn. 207, 208, 209, 210, 211 e 212, all'ordine del giorno dell'odierna seduta della Commissione.

Marco GRIMALDI (AVS), nel concordare con le considerazioni testé espresse dalla collega Torto, annuncia il voto contrario del proprio gruppo sia sul provvedimento in esame, sia sugli Atti nn. 207, 208, 209, 210, 211 e 212, all'ordine del giorno dell'odierna seduta della Commissione.

Fa presente, peraltro, che non avendo il gruppo Alleanza Verdi e Sinistra propri rappresentanti né all'interno della Commissione Difesa, né all'interno del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, si trova nell'impossibilità di approfondire nel merito i contenuti dei diversi provvedimenti relativi alle principali scelte assunte dal Governo in materia di spese militari.

Ribadisce, infine, la posizione di netta contrarietà del proprio gruppo in ordine alla scelta del Governo e della maggioranza di perseguire una politica di incremento delle spese militari volta al conseguimento dell'obiettivo del due per cento del prodotto interno lordo, cui il Paese si è impegnato nel quadro della propria partecipazione all'Alleanza atlantica.

Silvana Andreina COMAROLI (LEGA), nel replicare alle considerazioni formulate dagli onorevoli Torto e Grimaldi, fa presente che mediante l'adozione degli schemi di decreto ministeriale di approvazione dei programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento dei sistemi d'arma non si sta attuando alcuna politica di finanziamento di situazioni di conflitto bellico, rilevando, invece, come si tratti di politiche di investimento portate avanti in coerenza con gli impegni assunti dall'Italia nel quadro dell'appartenenza alla NATO. Annuncia, quindi, il voto favorevole del proprio gruppo sia sull'Atto del Governo in discussione, sia sugli Atti nn. 207, 208, 209, 210, 211 e 212, all'ordine del giorno dell'odierna seduta della Commissione.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2024, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica.

Atto n. 207.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 6/2024, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica.

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria. Fa presente che la scheda illustrativa redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in oggetto segnala che il programma in esame è finalizzato al rinnovamento della capacità del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica, con l'obiettivo di coniugare la specificità di impiego delle citate formazioni con i requisiti necessari ad assicurare un'efficace azione di fuoco.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2034, comporta un costo complessivo stimato in 206 milioni di euro.

In tale quadro, segnala che occorre anzitutto specificare che l'oggetto del presente schema di decreto è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma, da attuare in autonomia e indipendentemente dalle altre, secondo un piano di sviluppo pluriennale con avvio previsto nell'anno 2025 e conclusione nell'anno 2028. Evidenzia che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 76 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.

Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, fa presente che gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, a 19 milioni di euro per l'anno 2026, a 27

milioni di euro per l'anno 2027 e a 25 milioni di euro per l'anno 2028.

Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.

Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, segnala che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 130 milioni di euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di autoconsistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al finanziamento degli ulteriori interventi del programma, che potranno pertanto essere contrattualizzati solo previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie. In coerenza con quanto rappresentato, rileva che il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.

Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5,

lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, fa presente che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà aggiornato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione. Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad

ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente.

Evidenzia, peraltro, che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.

Sottolinea, inoltre, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Osserva, infine, che, all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2024, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco

indiretto per le Forze leggere con capacità specialistica (Atto n. 207);

premessi che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e si prospetta la conclusione nell'anno 2034, comporterà un onere complessivo stimato in 206 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali, di cui si prospetta l'avvio nel corso dell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2028, determinerà un costo complessivo di 76 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 130 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

il completamento del programma, per il restante valore di 130 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero

della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziare a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2024, denominato « Rotary Wing Mission Training Center (RWMTC) – segmento Marina militare ».

Atto n. 208.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di A/R nr. SMD 08/2024, denominato « Rotary Wing Mission Training Center (RWMTC) – segmento Marina Militare ».

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Rileva che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame è finalizzato alla creazione, al funzionamento e al supporto del segmento Marina presso la Stazione elicotteri della Marina militare di Luni, nell'ambito del Programma RWMTC, relativo al centro di simulazione al volo per ala rotante, per l'addestramento degli equipaggi di volo dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 con presumibile conclusione nell'anno 2038, reca un costo complessivo stimato in 49 milioni di euro.

In tale quadro, occorre anzitutto specificare, a suo avviso, che l'oggetto del presente schema è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma. Fa presente che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 44 milioni di euro, alla cui

copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 2 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.

Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, segnala che gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 5 milioni di euro per l'anno 2025, a 8 milioni di euro per l'anno 2026, a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a 3 milioni di euro l'anno 2029, a 6 milioni di euro per l'anno 2030, e a 8 milioni di euro per gli anni dal 2031 al 2038.

Al riguardo, nel rilevare che, come emerge dal predetto cronoprogramma, gli oneri per l'attuazione della prima fase del programma sono previsti a partire dall'anno 2025, appare opportuno, a suo avviso, acquisire un chiarimento dal Governo in ordine alla indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame e nell'allegata scheda tecnica, del presumibile avvio del programma medesimo nel corso dell'anno 2024, circostanza che è stata già evidenziata, peraltro, in occasione dell'esame dello schema di decreto recante l'approvazione del programma d'arma SMD 16/2024.

Per altro verso, avuto riguardo agli oneri imputati per gli anni dal 2031 al 2038, ritiene opportuno che il Governo fornisca una indicazione puntuale delle spese che si prevede di sostenere in ciascun anno, fermo restando che, con riferimento al profilo temporale dell'intervento, la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà aggiornato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'iter negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodu-

lata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 2 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 1.841.546.503 euro per l'anno 2024, a 1.800.361.390 euro per l'anno 2025 e a 2.218.253.961 euro per l'anno 2026.

Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica ad esso allegata, segnala che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 5 milioni di euro, costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria.

In particolare, rileva che la scheda tecnica precisa che il completamento del programma sarà realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di autoconsistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni e che i relativi interventi potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale finanziamento.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel riscontrare alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, osserva che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente.

Evidenzia, inoltre, che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.

Rappresenta, altresì, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

Ciò posto, fa presente che le premesse dello schema in esame fanno riferimento al presumibile avvio del programma nel corso dell'anno 2024, anche in assenza della previsione, nel medesimo esercizio, di poste finanziarie nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica allegata al medesimo schema, in quanto nell'anno 2024 si prevede l'avvio di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità riferita al programma, che non lasciano comunque presupporre la ne-

cessità di effettuare pagamenti nella medesima annualità;

Chiarisce, infine, che l'onere di 8 milioni di euro complessivamente imputato, nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, agli anni dal 2031 al 2038, deve intendersi riferito al solo anno 2031.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2024, denominato "Rotary Wing Mission Training Center (RWMTC) – segmento Marina militare" (Atto n. 208);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 e si prospetta la conclusione nell'anno 2038, comporterà un onere complessivo stimato in 49 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 44 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 5 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 2, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

il completamento del programma, per il restante valore di 5 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

le premesse dello schema in esame fanno riferimento al presumibile avvio del programma nel corso dell'anno 2024, anche in assenza della previsione, nel medesimo

esercizio, di poste finanziarie nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica allegata al medesimo schema, in quanto nell'anno 2024 si prevede l'avvio di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità riferita al programma, che non lasciano comunque presupporre la necessità di effettuare pagamenti nella medesima annualità;

l'onere di 8 milioni di euro complessivamente imputato, nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, agli anni dal 2031 al 2038, deve intendersi riferito al solo anno 2031,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

sia precisato, nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti riportato nella scheda tecnica allegata allo schema di decreto in esame, che l'onere attualmente imputato agli anni dal 2031 al 2038 deve intendersi riferito al solo anno 2031 ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2024, denominato « Capacità di sorveglianza marittima nazionale – segmento terrestre (rete radar costiera – RRC) ».

Atto n. 209.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del Programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento nr. SMD 10/2024, denominato «Capacità di sorveglianza marittima nazionale – segmento terrestre (Rete Radar Costiera – RRC)». Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Rileva che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame è finalizzato ad ammodernare, potenziare e ampliare l'attuale architettura della rete radar costiera, colmando il *gap*, sia qualitativo che quantitativo, che limita la capacità di sorveglianza marittima da costa attraverso la costituzione di nuovi siti radar che consentiranno di assicurare la completa copertura geografica in corrispondenza della citata istituenda Zona economica esclusiva nazionale, rafforzando altresì la capacità di interoperabilità e tele-controllo della Centrale operativa di sorveglianza marittima con analoghi centri nazionali o internazionali, operanti nel contesto dell'Unione europea o della NATO.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 con presumibile conclusione nell'anno 2035, reca un costo complessivo stimato in 240 milioni di euro.

In tale quadro, ritiene necessario anzitutto specificare che l'oggetto del presente schema è circoscritto, secondo quanto evi-

denziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola prima fase del citato programma. Fa presente che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 32 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 4 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.

Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, evidenzia che gli oneri associati all'attuazione della prima fase del programma sono pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a 4 milioni di euro per l'anno 2026, a 6 milioni di euro per l'anno 2027, a 7 milioni di euro per l'anno 2028 e a 11 milioni di euro l'anno 2029.

Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 4 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 345.577.751 euro per l'anno 2024, a 399.126.813 euro per l'anno 2025 e a 208.845.242 euro per l'anno 2026 e che, da quanto risulta da un'interrogazione della banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul medesimo piano gestionale per l'anno 2024 risultano disponibilità di competenza pari a 211.519.777 euro.

Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica ad esso allegata, segnala che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 208 milioni di euro, costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria.

In particolare, fa presente che la scheda tecnica precisa che il completamento del programma sarà realizzato, nel rispetto di

una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di autoconsistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al completamento delle dotazioni e che i relativi interventi potranno essere contrattualizzati subordinatamente al loro eventuale finanziamento.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, rileva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà aggiornato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione delle spese per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per quanto attiene all'indicazione nell'ambito del cronoprogramma di spese relative all'anno 2024, segnala che la scheda tecnica precisa espressamente che le disponibilità non impegnate al termine di tale esercizio saranno rese disponibili per l'attuazione del programma in esame attraverso il mantenimento in bilancio quali residui di stanziamento riferiti a spese in conto capitale non ancora impegnate, ai sensi dell'articolo 34-*bis*, comma 3, della legge n. 196 del 2009, ovvero rimodulate nell'ambito delle risorse disponibili.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo

iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma successive al 2024, nonché in merito alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente.

Evidenzia che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.

Sottolinea, infine, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo,

formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2024, denominato "Capacità di sorveglianza marittima nazionale – segmento terrestre (rete radar costiera – RRC)" (Atto n. 209);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2024 e si prospetta la conclusione nell'anno 2035, comporterà un onere complessivo stimato in 240 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali, di cui si prospetta l'avvio nel corso dell'anno 2024 e la conclusione nell'anno 2029, determinerà un costo complessivo di 32 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 208 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 4, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

il completamento del programma, per il restante valore di 208 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà suc-

cessivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2024, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio

di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System* (MLRS).

Atto n. 210.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 17/2024, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito Italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System* (MLRS).

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Rileva che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata al presente schema di decreto segnala che il programma in esame è finalizzato, in particolare, a completare l'approvvigionamento del nuovo razzo *Extended Range Guided MLRS2* (ER GMLRS) con gittata superiore a 150 chilometri, precisione metrica ed effetti collaterali ridottissimi, nonché con il completamento del supporto logistico integrato, avviati con il Decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8

luglio 2020, che ha approvato il programma SMD 20/2020.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che, sulla base di quanto dichiarato dalla scheda tecnica, il programma pluriennale in esame integra il programma già avviato con il precedente decreto n. SMD 20/2020, che ha uno sviluppo pluriennale di dodici anni, dall'anno 2021 al 2032, e risulta già totalmente finanziato per un ammontare complessivo di 418,2 milioni di euro.

Fa presente che la scheda tecnica evidenzia che con lo schema di decreto in esame si riferisce alla seconda fase del predetto programma, il cui onere inizialmente stimato in 418,2 milioni di euro, a condizioni economiche 2021, è stato successivamente adeguato all'incremento dei costi di produzione del munizionamento GMLRS-ER ed alle rinnovate esigenze della Forza armata, a condizioni economiche 2024, in complessivi 802,3 milioni di euro.

Rende noto che la seconda fase, oggetto dello schema di decreto in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2031, reca quindi un costo complessivo stimato in 384,1 milioni di euro. In proposito, rileva che il programma approvato con il decreto n. SMD 20/2020 non risultava suddiviso in fasi, ma era stato interamente autorizzato e finanziato per l'ammontare complessivo di 418,2 milioni di euro.

Ciò posto, rileva l'opportunità, in via preliminare, di acquisire un chiarimento dal Governo in ordine al rapporto tra il programma approvato con il decreto n. SMD 20/2020 e quello in esame, che sembrerebbe costituire un'autonoma integrazione del precedente programma, in linea, peraltro, con quanto indicato nelle premesse dello schema di decreto in esame.

Tanto premesso, occorre anzitutto specificare, a suo avviso, che l'oggetto del presente schema è circoscritto – secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento – alla realizzazione della sola prima parte della citata seconda fase, dotata di autoconsistenza e concepita secondo un piano di sviluppo pluriennale, con avvio previsto nell'anno 2025 e conclusione nel-

l'anno 2031. Evidenzia che il costo complessivo di questa prima parte ammonta a 60 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.

Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, rileva che gli oneri associati all'attuazione della prima parte della seconda fase del programma sono pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2031.

Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.

Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, segnala che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 324,1 milioni di euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di auto-consistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al finanziamento degli ulteriori interventi del programma, che potranno pertanto essere contrattualizzati solo previo rifinanziamento degli interventi stessi. In coerenza con quanto testé rappresentato, fa presente che il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.

Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa

copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, appare necessario, a suo avviso, che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, rileva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà aggiornato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla

necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo iter del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima parte della seconda fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima parte della seconda fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che il programma oggetto dello schema di decreto in esame rappresenta un'integrazione del programma SMD 20/2020, il cui onere complessivo, inizialmente stimato in 418,2 milioni di euro, è stato successivamente adeguato all'incremento dei costi di produzione del munizionamento e alle rinnovate esigenze dell'Esercito italiano, per un valore complessivo pari a 802,3 milioni di euro.

Ciò posto, evidenzia che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente. Osserva che, in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.

Sottolinea, inoltre, che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di

pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Rileva, infine, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2024, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi *Multiple Launch Rocket System* (MLRS) (Atto n. 210);

premesso che:

nelle premesse dello schema di decreto in esame si rappresenta che il programma pluriennale oggetto del presente provvedimento rappresenta l'integrazione dell'impresa autorizzata con il decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 8 luglio 2021, recante approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 20/2020, ha uno sviluppo pluriennale dal 2021 al 2032 ed è già totalmente finanziata e contrattualizzata per un ammontare complessivo di 418,2 milioni di euro;

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio

nell'anno 2025 e si prospetta la conclusione nell'anno 2031, comporterà un onere complessivo stimato in 384,1 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali, di cui si prospetta l'avvio nel corso dell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2031, determinerà un costo complessivo di 60 milioni di euro, mentre il completamento della seconda fase del programma comporterà un ulteriore onere di 324,1 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima parte della seconda fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

il completamento della seconda fase programma, per il restante valore di 324,1 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma oggetto dello schema di decreto in esame rappresenta un'integrazione del programma SMD 20/2020, il cui onere complessivo, inizialmente stimato

in 418,2 milioni di euro, è stato successivamente adeguato all'incremento dei costi di produzione del munizionamento e alle rinnovate esigenze dell'Esercito italiano, per un valore complessivo pari a 802,3 milioni di euro;

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziato a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2024, relativo al completamento dell'acquisizione di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per obici da 155 mm dell'Esercito italiano.

Atto n. 211.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 18/2024, relativo al completamento dell'acquisizione di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per obici da 155 mm dell'Esercito italiano.

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria. Fa presente che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e allegata allo schema di decreto in oggetto segnala che il programma in esame è finalizzato, in particolare, a dotare l'Esercito di una soluzione che permetta di potenziare, in termini di profondità di ingaggio e precisione, la capacità per gli obici da 155 millimetri.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame ha ad oggetto la seconda fase del programma avviato con l'adozione del decreto del Mi-

nistro della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, che reca un costo complessivo stimato in 235 milioni di euro.

Segnala che la prima fase del programma, approvata con il citato decreto n. SMD 28/2021, ha uno sviluppo pluriennale di nove anni, dall'anno 2021 al 2029, già totalmente finanziata e contrattualizzata per un ammontare complessivo di 73 milioni di euro.

Fa presente che la seconda fase, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2032, reca un costo complessivo stimato in 162 milioni di euro.

In tale quadro, occorre anzitutto specificare, a suo avviso, che l'oggetto del presente schema è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola prima parte della citata seconda fase. Evidenzia che il costo complessivo di questa prima parte ammonta a 80 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa, in particolare attingendo alle risorse iscritte sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero.

Nello specifico, alla luce del cronoprogramma riportato nella scheda tecnica, osserva che gli oneri associati all'attuazione della prima parte della seconda fase del programma sono pari a 10 milioni per l'anno 2026 e a 14 milioni di euro per l'anno 2027, 15 milioni di euro per l'anno 2028, 16 milioni di euro per l'anno 2029, 15 milioni di euro per l'anno 2030 e 5 milioni per ciascuno degli anni 2031 e 2032.

Al riguardo, nel rilevare che il predetto cronoprogramma prospetta che gli oneri per l'attuazione della prima parte della seconda fase del programma si determinino a partire dall'anno 2026, appare opportuno, a suo avviso, acquisire un chiarimento in ordine alla indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame e nell'allegata scheda tecnica, del

presumibile avvio del piano di sviluppo pluriennale della seconda fase nel corso dell'anno 2025, circostanza che è stata peraltro già evidenziata anche con riferimento al programma d'arma SMD 16/2024.

Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026.

Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, segnala che il completamento della seconda fase del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 82 milioni di euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di auto-consistenza, attraverso successivi provvedimenti finanziari finalizzati al completamento delle dotazioni. Rileva che i relativi interventi potranno pertanto essere contrattualizzati solo a seguito del loro previo rifinanziamento. In coerenza con quanto testé rappresentato, fa presente che il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.

Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che l'eventuale ricorso

alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, segnala che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà aggiornato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, secondo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima parte della seconda fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere

sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima parte della seconda fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente.

Rileva, peraltro, che in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.

Ciò posto, evidenzia che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Fa, inoltre, presente che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Chiarisce, infine, che l'indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame, del presumibile avvio della seconda fase del programma nel corso dell'anno 2025, senza l'indicazione di poste finanziarie riferite al medesimo esercizio nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti contenuto nella scheda tecnica allegata al medesimo schema, deve riferirsi all'avvio di attività iniziali e propedeutiche

allo sviluppo della progettualità relativa al programma, che non lasciano comunque presupporre la necessità di effettuare pagamenti nell'anno 2025.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

« La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2024, relativo al completamento dell'acquisizione di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per obici da 155 mm dell'Esercito italiano (Atto n. 211);

premessi che:

il programma oggetto del presente provvedimento è suddiviso in più fasi, la prima delle quali, ai sensi del decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 21 febbraio 2022, recante approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 28/2021, ha uno sviluppo pluriennale dal 2021 al 2029 ed è già totalmente finanziata e contrattualizzata per un ammontare complessivo di 73 milioni di euro;

oggetto del presente provvedimento è la seconda fase del citato programma, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 e si prospetta la conclusione nell'anno 2032, che comporterà un onere complessivo stimato in 162 milioni di euro;

la seconda fase del citato programma sarà suddivisa in più parti, la prima delle quali determinerà un costo complessivo di 80 milioni di euro, mentre il completamento della seconda fase del programma comporterà un ulteriore onere di 82 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima parte della seconda fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piano gestionale n. 3, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

il completamento della seconda fase programma, per il restante valore di 82 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le

annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

l'indicazione, contenuta nelle premesse dello schema di decreto in esame, del presumibile avvio della seconda fase del programma nel corso dell'anno 2025, senza l'indicazione di poste finanziarie riferite al medesimo esercizio nell'ambito del cronoprogramma dei pagamenti contenuto nella scheda tecnica allegata al medesimo schema, deve riferirsi all'avvio di attività iniziali e propedeutiche allo sviluppo della progettualità relativa al programma, che non lasciano comunque presupporre la necessità di effettuare pagamenti nell'anno 2025,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2024, denominato «Rinnovamento della componente corazzata (nuovo Main Battle Tank e piattaforme derivate) dello strumento militare terrestre».

Atto n. 212.

(Rilievi alla IV Commissione).

(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, avverte che il Ministro della difesa, in data 27 settembre 2024, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera *b*), del Codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare in ordine allo schema di decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che reca l'approvazione del programma pluriennale di ammodernamento e rinnovamento n. SMD 25/2024, denominato « Rinnovamento della componente corazzata (nuovo *Main Battle Tank* e piattaforme derivate) dello Strumento Militare Terrestre ».

Ricorda che la Commissione Bilancio è chiamata a esprimersi sul provvedimento, ai sensi dell'articolo 96-*ter*, comma 2, del Regolamento della Camera, ai fini della trasmissione di rilievi sui profili di natura finanziaria alla Commissione Difesa, alla quale il provvedimento è assegnato in sede primaria.

Rileva che la scheda tecnica redatta dallo Stato maggiore della Difesa e la scheda illustrativa allegate al presente schema di decreto segnalano che il programma in esame è finalizzato al rinnovamento della componente pesante delle Forze armate, con l'acquisto di un numero massimo di 132 *Main Battle Tank* di nuova generazione, che consentiranno di esprimere due reggimenti carri e soddisfare le esigenze degli istituti di formazione, nonché di un numero massimo di 140 *Main Battle Tank* di nuova generazione, in versioni derivate recupero, soccorso, gittaponte e pioniere.

Per quanto riguarda i profili di carattere finanziario, rileva preliminarmente che il programma pluriennale in esame, di cui si prevede l'avvio nell'anno 2025 con presumibile conclusione nell'anno 2038, comporta un costo complessivo stimato in 8.246 milioni di euro.

In tale quadro, ritiene necessario anzitutto specificare che l'oggetto del presente schema di decreto è circoscritto, secondo quanto evidenziato nelle premesse del provvedimento, alla realizzazione della sola

prima fase del citato programma, dotata di autoconsistenza e il cui avvio è previsto nell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2038. Segnala che il costo complessivo di questa prima fase ammonta a 5.510 milioni di euro, alla cui copertura finanziaria si provvede a valere sulle risorse, destinate alle spese di investimento, disponibili a legislazione vigente nell'ambito dello stato di previsione del Ministero della difesa.

In particolare, fa presente che le occorrenti risorse finanziarie saranno attinte dal piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del medesimo Dicastero, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2025, a 50 milioni di euro per l'anno 2026, a 207,9 milioni di euro per l'anno 2027, a 369,81 milioni di euro per l'anno 2028, a 630,41 milioni di euro per l'anno 2029, a 891,06 milioni di euro per l'anno 2030, a 537 milioni di euro per l'anno 2031, a 436 milioni di euro per l'anno 2032, a 394,62 milioni di euro per l'anno 2033, a 538 milioni di euro per l'anno 2034, a 534,2 milioni di euro per l'anno 2035, a 380 milioni di euro per l'anno 2036, a 300 milioni di euro per l'anno 2037 e a 180 milioni di euro per l'anno 2038. Rileva che le predette risorse finanziarie saranno altresì attinte dal piano gestionale n. 40 dello stesso capitolo 7120, quanto a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, a 5 milioni di euro per l'anno 2029, a 7 milioni di euro per l'anno 2030, a 5 milioni di euro per l'anno 2031 e a 8 milioni di euro per l'anno 2032.

Tanto premesso, evidenzia che, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e per il triennio 2024-2026, la dotazione del citato piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa è pari a 967.687.362 euro per l'anno 2024, a 1.211.418.717 euro per l'anno 2025 e a 1.214.637.358 euro per l'anno 2026, mentre il piano gestionale n. 40 presenta uno stanziamento pari a 303.400.511 euro per l'anno 2024, a 195.200.096 euro per l'anno 2025 e a 113.100.000 euro per l'anno 2026.

Come indicato nelle premesse dello schema di decreto e ribadito nella scheda tecnica allegata, rileva che il completamento del programma, per il restante onere previsionale complessivo di 2.736 milioni di euro, sarà invece realizzato, nel rispetto di una logica incrementale e progressiva, nonché del criterio di autoconsistenza, attraverso successivi provvedimenti finalizzati al finanziamento degli ulteriori interventi del programma, che potranno pertanto essere contrattualizzati solo previa individuazione delle necessarie risorse finanziarie. In coerenza con quanto rappresentato, segnala che il completamento del programma in esame costituirà l'oggetto di uno o più schemi di decreto da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le predette risorse, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura.

Precisa, altresì, che, in considerazione della priorità del programma, la relativa copertura finanziaria potrà ulteriormente essere garantita a valere sulle risorse iscritte nella missione « Difesa e sicurezza del territorio », programma « Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari », dello stato di previsione del Ministero della difesa, opportunamente rese disponibili anche a mezzo di preventiva rimodulazione o revisione di altre spese concordata con il Ministero dell'economia e delle finanze.

Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che l'eventuale ricorso alla rimodulazione delle dotazioni di bilancio dovrà comunque garantire il rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n. 196 del 2009, come del resto assicurato dal Governo in occasione dell'esame di precedenti programmi pluriennali di ammodernamento e rinnovamento in ambito militare.

Con riferimento al profilo temporale dell'intervento, osserva che la scheda tecnica specifica che il cronoprogramma previsionale dei pagamenti contenuto nella medesima scheda è meramente indicativo e verrà aggiornato, in termini sia di volume sia di estensione temporale, a valle del perfezionamento dell'*iter* negoziale, se-

condo l'effettiva esigenza di pagamento. Specifica, inoltre, che, in linea con quanto previsto dalla legislazione in materia di contabilità e finanza pubblica, la ripartizione della spesa per ciascun esercizio potrà essere rimodulata in funzione dell'effettiva esigibilità contrattuale dei pagamenti come emergente al completamento dell'attività tecnico-amministrativa, compatibilmente con gli effetti sui saldi di finanza pubblica.

Osserva, peraltro, che, come evidenziato nella scheda tecnica, il programma in esame sarà in ogni caso gestito in modo tale da renderlo compatibile con le risorse complessivamente disponibili a legislazione vigente, ovvero rimodulato attraverso la progressiva attuazione o ridefinizione della tempistica sottesa e che comunque, qualora si rendesse necessario un superamento del limite di spesa previsto per la realizzazione del programma nel suo complesso, alla necessaria integrazione si provvederà con un nuovo decreto, che seguirà il medesimo *iter* del provvedimento ora all'esame della Commissione.

Ciò posto, nel prendere atto che le risorse previste a copertura della prima fase del programma in esame appaiono congrue rispetto ai costi da sostenere indicati nella scheda tecnica, ritiene comunque necessario acquisire dal Governo, anche alla luce dei programmi d'arma già esaminati nel corso della presente legislatura con oneri coperti a valere sulle medesime risorse, una conferma in ordine alla disponibilità di tali risorse per ciascuna delle annualità di attuazione della prima fase del programma, nonché in ordine alla compatibilità del loro utilizzo rispetto ad ulteriori interventi eventualmente già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse stesse. Ritiene che tale conferma sia utile con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse allocate sul piano gestionale n. 3 del capitolo 7120 dello stato di previsione del Ministero della difesa, tenuto conto dell'ammontare dei pagamenti previsti per le annualità successive al 2026.

La sottosegretaria Lucia ALBANO, nel rispondere alle richieste di chiarimento formulate dal relatore, fa presente che il pro-

programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

Evidenza, peraltro, che in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale.

Ciò posto, rappresenta che le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

Rileva, infine, che all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Andrea TREMAGLIA (FDI), *relatore*, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo, formula la seguente proposta di deliberazione:

«La V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione),

esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2024, denominato "Rinnovamento della componente corazzata (nuovo *Main Battle Tank* e piattaforme derivate) dello strumento militare terrestre" (Atto n. 212);

premesso che:

il programma oggetto del presente provvedimento, di cui si prevede l'avvio

nell'anno 2025 e si prospetta la conclusione nell'anno 2038, comporterà un onere complessivo stimato in 8.246 milioni di euro;

il citato programma sarà suddiviso in più fasi, la prima delle quali, di cui si prospetta l'avvio nel corso dell'anno 2025 e la conclusione nell'anno 2038, determinerà un costo complessivo di 5.510 milioni di euro, mentre il completamento del programma comporterà un ulteriore onere di 2.736 milioni di euro;

lo schema di decreto in esame individua le risorse da utilizzare con finalità di copertura limitatamente agli oneri derivanti dall'attuazione della prima fase del programma, a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nell'ambito del capitolo 7120, piani gestionali n. 3 e n. 40, dello stato di previsione del Ministero della difesa;

il completamento del programma, per il restante valore di 2.736 milioni di euro, sarà realizzato attraverso successivi provvedimenti, subordinatamente al reperimento delle necessarie risorse finanziarie;

nelle premesse dello schema di decreto si precisa che lo stesso è circoscritto alla prima fase del programma e che il completamento del medesimo dovrà successivamente formare oggetto di uno o più schemi di decreto, da sottoporre all'esame delle Camere, una volta reperite le necessarie risorse finanziarie, al fine di consentire la verifica in sede parlamentare della relativa copertura finanziaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

il programma in esame rientra nella programmazione elaborata dal Ministero della difesa relativa all'impiego ottimale delle risorse stanziata a legislazione vigente;

in tale contesto, il Ministero della difesa ha operato la più bilanciata ripartizione delle risorse disponibili, orientandole a favore di programmi massimamente qualificanti ai fini delle esigenze di sicurezza nazionale, nonché di contribuzione a quella internazionale;

le risorse destinate alla copertura degli oneri relativi alla prima fase del programma risultano disponibili per tutte le annualità di riferimento e il loro utilizzo non è suscettibile né di pregiudicare precedenti impegni di spesa, né di interferire con la realizzazione di ulteriori interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse;

all'eventuale rimodulazione degli stanziamenti di bilancio che potrà rendersi necessaria in relazione all'attuazione del programma in esame, si provvederà, comunque, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dagli oneri inderogabili di cui

all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

lo schema di decreto ».

La sottosegretaria Lucia ALBANO concorda con la proposta di deliberazione formulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di deliberazione del relatore.

La seduta termina alle 14.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	92
5-02967 Amato: Iniziative per tutelare le persone vulnerabili ai rischi del gioco d'azzardo ..	92
5-02966 Berruto: Informazioni circa l'attuazione della riforma del lavoro sportivo	93
5-02968 Piccolotti: Iniziative per contrastare la povertà educativa, con particolare riferimento all'opportunità di praticare attività sportiva da parte dei minori	95
5-02969 Amorese: Iniziative per la valorizzazione del Servizio Civile Universale	96

SEDE REFERENTE:

Sulla pubblicità dei lavori	97
Disposizioni in favore delle società sportive aventi sede nelle regioni Sicilia e Sardegna. C. 1007 Messina (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	105
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	108
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti. C. 989 D'Attis, C. 1648 Ubaldo Pagano, C. 1734 Grippo e C. 1891 Mulè (<i>Esame e rinvio</i>) .	98
Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 630-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	101

ATTI DEL GOVERNO:

Sulla pubblicità dei lavori	102
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del <i>made in Italy</i> , integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. Atto n. 214 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	102
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	109

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Sulla pubblicità dei lavori	103
Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. COM(2023) 638 <i>final</i> .	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2 (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Nulla osta</i>)	103
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato</i>)	111
Sui lavori della Commissione	104

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il Ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi.

La seduta comincia alle 13.35.**Sulla pubblicità dei lavori.**

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02967 Amato: Iniziative per tutelare le persone vulnerabili ai rischi del gioco d'azzardo.

Gaetano AMATO (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro Andrea ABODI, ringraziando l'interrogante per la domanda posta, rileva che si tratta di un tema affrontato molte volte in sede di sindacato ispettivo e afferma che la sua posizione è volta anzitutto a marcare la differenza sostanziale, oltre che formale, tra il gioco legale e il gioco illegale, e come sia necessario investire su questo discrimine tutte le risorse disponibili al fine di contrastare l'economia criminale che opera anche attraverso la raccolta di scommesse sportive ed altri giochi in modo non regolamentato attraverso i servizi di concessione. Il secondo aspetto ancora più importante dal punto di vista sociale è quello che riguarda — come sottolineato dall'interrogante — le attività di contrasto alla ludopatia che passano attraverso l'educazione, l'informazione, la cultura della misura che non è facilmente gestibile e lo registrano i numeri delle ricerche che sono emersi in tutta la loro drammaticità.

Rinnova, pertanto, l'impegno del Dipartimento per lo sport e i giovani ad avviare un confronto con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) al fine di delineare un quadro normativo comples-

sivo che, eventualmente, possa essere definito non soltanto dalle interpretazioni dell'Autorità medesima, ma anche da un processo di riforma complessivo del sistema dei giochi, delle scommesse e delle lotterie che avrà il suo epilogo con l'adozione di un terzo decreto che prenderà in considerazione sia la dimensione *online* sia quella fisica, diversamente critiche rispetto al tema della ludopatia.

Ritiene, infatti, che sia del tutto evidente che il fenomeno della ludopatia debba essere contrastato anche attraverso la regolamentazione e la tracciabilità dei giochi, prevedendo anche il contingentamento delle somme che ciascun individuo può spendere. Ribadisce, inoltre, la propria convinzione — e si impegna in tal senso — che sia comunque necessario tracciare un netto discrimine tra le scommesse sportive e i giochi d'azzardo che possono essere anche attività fisiche e digitali, come le *slot machine*, ed *online* come il *poker online*, che devono essere trattate in maniera distinta, come già avviene in altri Paesi europei.

Rinnova altresì l'impegno, sul quale sta lavorando con il viceministro dell'economia e delle finanze, Maurizio Leo, titolare della relativa delega, a riconoscere la distribuzione dei proventi del diritto alla scommessa per gli organizzatori degli eventi, per le attività sportive di base e per le infrastrutture sociali.

Ricorda poi l'impegno profuso dal Governo nel contrastare il fenomeno delle scommesse illegali, in quanto è tra le pieghe delle scommesse illegali che si consolida il rischio ludopatico oltre, ovviamente, al rischio del riciclaggio e dell'economia criminale; mentre, osserva che il gioco regolamentato, essendo censito e fondandosi su pagamenti tracciati mediante bonifico, carta di credito o di debito, consente a ciascuna persona di essere consapevole di quanto denaro sta spendendo. Rileva che anche il contingentamento della giocata costituisce un ulteriore strumento che contribuisce ad aumentare tale consapevolezza.

Infine, a suo parere, gli strumenti che offrono i maggiori margini di miglioramento e di efficacia che potranno essere

misurati nel tempo, sono le campagne contro le dipendenze, in generale, e in particolare quelle contro la dipendenza da gioco ludopatico. A tale proposito afferma di ritenere indispensabile organizzare, in collaborazione con le regioni e prevedendo il coinvolgimento degli enti e delle associazioni del territorio, campagne comuni di comunicazione contro la ludopatia mediante l'attivazione di progetti aventi un profilo sociale, che devono essere alimentate in parte anche con i proventi derivanti dalle scommesse sportive, che normalmente sono invece distribuiti tra il concessionario, lo Stato e il monte premi, escludendo completamente gli organizzatori e il finanziamento delle campagne che devono essere organizzate per contrastare questi fenomeni.

Nell'auspicio di aver risposto adeguatamente alla domanda posta dall'interrogante, si dichiara consapevole di non avere in materia una posizione perfettamente allineata a quella dell'onorevole Amato. L'esigenza di sanare efficacemente questa piaga è di certo una preoccupazione comune che si concentra particolarmente sulla fascia giovanile e che implica certamente ancor più la responsabilità del Dipartimento per lo sport e i giovani.

Si dichiara convinto che la comunicazione e l'informazione – che devono essere regolamentate, codificate e condivise –, siano strumenti educativi oltre che informativi e che devono essere utilizzati bene.

Rileva la necessità di ripensare insieme le disposizioni del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87 (cosiddetto decreto Dignità) nella parte che vieta la pubblicizzazione *tout court*, di giochi o scommesse con vincite di denaro nonché il gioco d'azzardo, al fine di consentire alla pubblicità di concorrere al contrasto dei fenomeni ludopatici oltre che all'affermazione delle tutele nei confronti del gioco legale.

Gaetano AMATO (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta data dal Ministro. Innanzitutto, afferma che il primo elemento di discordia risiede nell'utilizzo del termine ludopatia che, a suo parere, dovrebbe invece essere abbandona-

nato in favore dell'espressione azzardopatia patologica.

Invero, sostiene che trattasi di una malattia stimolata non solo dalle scommesse illegali, ma anche dai giochi d'azzardo legali, che prescindono dalla circostanza che la gestione avvenga ad opera dello Stato o di gruppi criminali, i quali, peraltro, spesso si appoggiano ai gestori legali, com'è noto. Ritiene, pertanto, che combattere le scommesse illegali attraverso la regolamentazione dei giochi non risolve il problema sanitario e sociale a monte dell'azzardopatia patologica in cui versano tanti cittadini.

Ricorda, quindi, come le società di scommesse online, aventi ormai la dimensione di vere e proprie società multinazionali, si avvalgano di personaggi sportivi famosi in grado di incentivare il gioco d'azzardo anche nelle giovani generazioni, come ha avuto modo di constatare di persona vedendo in molteplici occasioni persone di giovane età perdere tutti i propri soldi in scommesse.

Chiede, altresì, come sia possibile controllare se le scommesse online siano realmente effettuate dal titolare della carta di credito o di debito connessa al profilo ovvero da un minore, intendendo dimostrare che l'impossibilità di effettuare tale controllo rende in realtà inutile il tracciamento mediante bonifico o carta di credito o debito ai fini del contrasto al fenomeno sanitario e sociale oggetto della presente interrogazione.

Afferma quindi che il problema è che il gioco non è più tale, non trattandosi più di giocare meramente la schedina del Totocalcio.

Ribadisce quindi che, sul piano terminologico, non è più quindi sufficiente e corretto parlare di mera ludopatia bensì di azzardopatia patologica. Ricorda, infine, che Mario Merola una volta gli spiegò che ciò che spinge una persona a scommettere ancora è la voglia di rivalsa che monta dopo aver perso i propri soldi.

5-02966 Berruto: Informazioni circa l'attuazione della riforma del lavoro sportivo.

Mauro BERRUTO (PD-IDP) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro Andrea ABODI ringrazia l'interrogante per le domande poste e per aver riconosciuto che l'impegno del Governo ha consentito di integrare ed attuare la riforma del lavoro sportivo al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati, nell'ottica di operare un riequilibrio tra gli interessi del datore di lavoro e del lavoratore sportivo anche con una maggiore puntualizzazione delle figure lavorative sportive che in precedenza non avevano ottenuto un riconoscimento in tal senso fino all'entrata in vigore della riforma, grazie al supporto offerto dal Ministero del lavoro.

Allo sport è oggi riconosciuta una specificità e si tratta di un risultato importante.

Ricorda poi l'importanza dell'istituzione dell'Osservatorio sul lavoro sportivo, che sta svolgendo da marzo 2024, in una sua articolazione di rappresentanza istituzionale molto ampia, un lavoro di ricognizione e di ascolto. Qualunque decisione sarà presa in termini di semplificazione e di supporto economico dovrà essere il frutto di un'analisi che abbia un metodo piuttosto che di una sensibilità di cui il Governo non è certamente carente.

Molto è stato già fatto come la decontribuzione fino al 2027 per i redditi tra 5000 e 15000 euro è un piccolo sostegno che auspica possa essere rifinanziato, come la semplificazione garantita alle società e le associazioni con entrate al di sotto di 100.000 euro.

Si rende conto che gli oneri derivanti dalla riforma del lavoro sportivo – che richiedono un'attenzione più marcata agli aspetti formali e gestionali e anche un'attenzione doverosa alla sicurezza dei luoghi di lavoro e della salute dei lavoratori che derivano dai diritti che stiamo riconoscendo ai lavoratori – rappresentano un piccolo aggravio che, tuttavia, deve essere adeguatamente misurato.

Il tema della redistribuzione troverà una corrispondenza, grazie anche al lavoro dell'Osservatorio e all'interlocuzione tra gli organismi sportivi.

Ricorda che la riforma dello sport del 2018, che ha portato a una sostanziale autonomia finanziaria, parte dal 32 per

cento con un minimo garantito di 410 milioni. Il *surplus* che ogni anno è emerso, a norma di legge va a beneficio esclusivo del CONI e di Sport e Salute, in via diretta, e anche come canale di transito, sulla base degli indirizzi dell'autorità politica, per le federazioni, le discipline sportive associate e gli enti di promozione sportiva, che peraltro rappresentano un pilastro della dimensione sociale che troverà ancora più ascolto perché possa svolgere al meglio, con regole certe e con un codice di comportamento, la propria funzione sociale, che si associa alla funzione degli altri soggetti sportivi che puntano anche alla competizione, la cui massima celebrazione si è avuta nelle Olimpiadi e nelle Paralimpiadi.

Infine, annuncia che il Governo, per mezzo della legge di bilancio, ha l'obiettivo di rendere più flessibile il modello, anche per poter ricavare dal *surplus* di quel 32 per cento, ovvero l'eccedenza dei 410 milioni citati, previa valutazione, analisi, suggerimenti e raccomandazioni da parte dell'Osservatorio, risorse da poter destinare ad ammortizzatori per il lavoro sportivo.

Mauro BERRUTO (PD-IDP), replicando, si dichiara insoddisfatto/parzialmente soddisfatto, ricordando che la riforma dello sport ormai è avvenuta la scorsa estate e sottolinea che quindi non è più sufficiente una generica sensibilità da parte del Governo rispetto all'attuazione della riforma in esame, essendo invece necessario che esso adotti concreti provvedimenti.

Rileva, inoltre, come le società sportive hanno subito un impatto burocratico ed economico di non scarsa importanza per adeguare la propria organizzazione alle innovazioni introdotte con la riforma dello sport.

Visto che possono essere calcolate delle entrate rispetto all'entrata in vigore della riforma, manifesta apprezzamento per l'anticipazione resa dal Ministro circa la redistribuzione prospettata nella legge di bilancio, soprattutto per quanto riguarda le società locali. Invero, afferma che le risorse economiche che tornano alle federazioni, agli enti di promozione sportiva, alle discipline sportive associate, costituiscono una

ricompensa per le società del territorio per gli sforzi sostenuti per farlo partire.

Infine, chiede di poter avere accesso ai lavori dell'Osservatorio che sino ad ora non è riuscito a reperire.

5-02968 Piccolotti: Iniziative per contrastare la povertà educativa, con particolare riferimento all'opportunità di praticare attività sportiva da parte dei minori.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro Andrea ABODI risponde all'interrogazione in titolo evidenziando preliminarmente come il tema posto nell'interrogazione in esame coinvolge tutti a partire da quelli che hanno figli e nipoti che vivono questa condizione e sottolinea la necessità di dare maggiore attenzione alle periferie in senso lato: sia urbane che sociali.

L'impegno del Governo è in primo luogo metodologico e ricorda come abbia cercato, anche in collaborazione con la conferenza Stato regioni, di affrontare questa tematica anche nell'ambito delle risorse sulle politiche giovanili, lavorando per strutturare una collaborazione che eviti la dispersione di progettualità e di risorse. Ricorda che sono stati realizzati due obiettivi: la costituzione di un gruppo di lavoro e di coordinamento che si riunisce periodicamente ed è stato raggiunto un accordo anche sulla redistribuzione delle risorse del fondo delle politiche giovanili aumentando anche le risorse a disposizione delle regioni, dei comuni e delle province, ma il dato più importante non è soltanto quello delle percentuali bensì quello relativo all'individuazione e all'adozione di un metodo di lavoro volto all'individuazione di obiettivi comuni anche lavorando al cofinanziamento di bandi per poter armonizzare politiche di contrasto al disagio in tutte le sue forme.

Quanto alle iniziative in corso cita l'iniziativa «Spazi civici di comunità», uno strumento che ha già avviato 166 iniziative attive sul territorio affidate alla gestione e al coordinamento di Sport e salute, che partono dallo sport gratuito fino al contrasto alla dispersione scolastica e un primo

orientamento al futuro per chi non ha strumenti di orientamento, utilizzando proprio lo sport come chiave di volta della relazione e proprio la gratuità come fattore di apertura rispetto alle difficoltà che in alcuni luoghi si fanno sentire più che nelle grandi città o almeno in alcune zone delle grandi città.

Segnala poi un bando che sarà presentato entro una decina di giorni e che diventerà strutturale: il progetto «Giovani comunità» la cui realizzazione sarà resa possibile, ancora una volta, grazie al supporto tecnico di Sport e Salute. Si tratta di un'iniziativa complementare rispetto a «Spazi civici di comunità», totalmente finanziata dal Dipartimento, focalizzata proprio sulla dispersione scolastica, la cui azione si esplica nelle scuole.

Nel complesso sia Giovani e comunità che Spazi civici rappresentano dunque progetti complementari che si inseriscono rispettivamente nelle scuole e nei luoghi dello sport al fine di far comprendere alle giovani generazioni il valore dell'alfabetizzazione e l'importanza di non uscire dal percorso scolastico anticipatamente. Tali progetti, a suo giudizio devono però affiancarsi a quelli che riguardano anche il contrasto alle devianze, alle dipendenze e al disagio sociale.

Esprime quindi apprezzamento per le iniziative concrete adottate dal Ministero dell'istruzione e del merito, volte a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica in Italia che ha raggiunto un minimo storico, scendendo al 9,4 per cento nel 2024 risultato che supera l'obiettivo fissato dal Piano nazionale di ripresa resilienza che indicava l'obiettivo del 10,2 per cento.

Ricorda quindi come sia stato implementato il piano di interventi relativi ad Agenda Sud e ad Agenda Nord, volto a ridurre i tassi di dispersione scolastica e divari negli apprendimenti soprattutto nelle zone dove si concentrano maggiormente i fenomeni di abbandono e di degenerazione sociale. Ricorda che nel PNRR sono stati stanziati 325 milioni di euro per finanziare attività didattiche, incluse quelle extrascolastiche che contribuiscono a contrastare l'abbandono scolastico e le dipendenze.

È convinto che questa difficoltà, certificata non solo dai numeri, meriti anche più risorse e ribadisce come certamente le risorse stanziare – pari attualmente a circa 70/80 milioni di euro per il Fondo delle politiche giovanili – non possono considerarsi sufficienti per le sfide che il Governo e tutti gli altri soggetti sono chiamati ad affrontare.

Nel ricordare che il 52 per cento delle risorse sono destinate alle regioni e circa il 48 per cento allo Stato, rileva che a tale contesto si sta cercando di fare fronte attraverso l'adozione di progetti interdisciplinari: segnala a tale proposito il lavoro di analisi svolto dal consiglio nazionale dei giovani e l'attività svolta dall'Agenzia italiana per la gioventù, di recente istituzione, che lavorerà anche per intercettare risorse nelle pieghe dei bilanci anche di altri Ministeri che possono contribuire ad attività di contatto per alimentare la fiducia e la speranza più che risolvere il problema della dispersione scolastica e del disagio in senso ampio, per stabilire quel contatto e quell'ascolto che sono indispensabili – cosa che ha avuto modo di osservare in qualunque occasione di incontro con i giovani nelle scuole e negli ambiti sportivi – per offrire ai giovani relazioni, nuove opportunità al fine di colmare la distanza come il Governo sta facendo con le progettualità sinteticamente illustrate.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che pur articolata non fornisce elementi informativi circa il fenomeno della povertà educativa che rappresenta una questione del tutto diversa da quella pur grave della dispersione scolastica. In tale contesto giudica pertanto non pertinente la risposta del ministro Abodi circa le iniziative avviate dal Ministero dell'istruzione e del merito.

Nell'esprimere apprezzamento per il fatto che il ministro Abodi ha riconosciuto l'insufficienza delle risorse finanziarie stanziare per i giovani nel Fondo per le politiche giovanili, ritiene quindi che il Governo non abbia la visione necessaria circa le misure urgenti da intraprendere a favore

dei giovani per invertire la tendenza in crescita della povertà educativa come risulta dai dati Istat indicati nell'interrogazione a sua firma.

Ribadisce quindi la necessità che il Governo ponga le politiche giovanili come priorità nella sua azione e che non sono necessari solo *bonus* o altri interventi spot di carattere economico ma piuttosto politiche strutturali volte a ridurre la crescente povertà educativa delle giovani generazioni.

5-02969 Amorese: Iniziative per la valorizzazione del Servizio Civile Universale.

Fabio ROSCANI (FDI) illustra l'interrogazione in titolo.

Il Ministro Andrea ABODI risponde all'interrogazione in titolo precisando innanzitutto che nel provvedimento che accompagna la legge di bilancio, varato dal Consiglio dei ministri nella serata di ieri, vengono stanziare ulteriori risorse per il Servizio civile universale pari a 220 milioni di euro per il 2025 che deve essere considerato uno strumento anche di cittadinanza attiva, un allenamento alla responsabilità sociale e alla generosità sociale nel quale il Governo ha investito molto, sia dal punto di vista delle aspettative che da quello della progettualità, in questi due anni.

Rileva come due anni fa il Governo sia trovato di fronte ad uno strumento che stava degradando dal punto di vista del fascino e dell'interesse registrando una risposta all'ultimo bando – prima dell'insediamento del nuovo Governo – che aveva registrato forte decrescita (superiore al 15 per cento rispetto all'anno precedente) mentre quest'anno –, dopo due anni di lavoro comune svolto anche con il Parlamento, si assiste a una crescita significativa, che con gli ultimi tre bandi relativi al servizio civile, che riguardano il settore digitale, agricolo ed ambientale e per il Giubileo, hanno registrato una domanda di più di quattro volte superiore all'offerta. Ciò testimonia che il lavoro svolto dal Governo sta andando nella giusta direzione raccogliendo anche i suggerimenti pervenuti soprattutto

dal mondo dell'associazionismo e dunque dai soggetti che materialmente configurano le esperienze che vengono messe a disposizione dei giovani attraverso ulteriori bandi.

Ieri il Governo ha preso la decisione di stanziare 220 milioni di euro, per il bando del 2025, consentendo di superare la quota di oltre 52.000 posizioni.

Valuta particolarmente rilevante che il Governo – in una fase così delicata nella quale i criteri di selezione della spesa sono stati particolarmente rigidi – abbia reperito ora le risorse per finanziare il servizio civile con un investimento di questa portata, andando incontro alle esigenze crescenti del mondo giovanile, che ha ritrovato nel nuovo modello di servizio civile non solo un'esperienza di carattere sociale, ma anche una tappa di transito in un percorso di crescita tanto da portare all'approvazione della norma che prevede la riserva del 15 per cento nei concorsi pubblici per chi ha svolto il servizio civile.

Ricorda poi il processo, portato avanti in collaborazione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di certificazione delle competenze, un viatico ulteriormente significativo perché qualifica la qualità dell'esperienza del servizio civile che non è più soltanto universale, ma è stato declinato nelle componenti digitale, ambientale e agricola.

Con particolare riguardo al servizio civile agricolo, desidera precisare che questo viene offerto da enti locali ed enti del terzo settore; esso non implica pertanto alcun rischio di caporalato, di lavoro nero o lavoro sottopagato; è un'esperienza che riguarda esclusivamente i servizi che questi enti offrono, in particolare alle comunità rurali, che hanno bisogno di particolari attenzioni e che spesso sono tagliate fuori dai processi di supporto da parte della pubblica amministrazione.

Ribadisce che le azioni intraprese vanno nella direzione di quanto da lui già dichiarato sia in Assemblea che in Commissione e ciò è misurabile sia dai numeri – che sono solo uno degli indicatori – sia dai dati relativi alla partecipazione e all'adesione ai bandi che testimoniano la capacità del Governo di utilizzare canali, linguaggi e for-

mati apprezzati dai giovani i quali, invece, in precedenza, probabilmente non riuscivano nemmeno a comprendere il valore del servizio civile che invece reputa come un servizio indispensabile per l'economia sociale della nazione.

Fabio ROSCANI (FDI), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo che denota l'interesse e l'impegno nei confronti delle nuove generazioni. Al riguardo giudica assai promettenti i dati riferiti circa la crescente adesione da parte dei giovani al Servizio universale civile che a suo giudizio può contribuire, soprattutto nelle aree svantaggiate, a creare anche un forte patrimonio di competenze.

Giorgia LATINI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 14.15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Disposizioni in favore delle società sportive aventi sede nelle regioni Sicilia e Sardegna.

C. 1007 Messina.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 maggio scorso.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che lunedì 22 luglio scorso, alla scadenza del termine per la presentazione degli emendamenti, sono pervenute 14 proposte emendative (*vedi allegato 1*), che sono in distribuzione, su nessuna delle quali la Presidenza ha ravvisato profili di inammissibilità.

Inoltre, avverte che il relatore ha presentato due proposte emendative che sono in distribuzione (*vedi allegato 2*).

Propone, quindi, se non vi sono obiezioni, di fissare il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti alle ore 12 di venerdì 18 ottobre.

Nessuno chiedendo d'intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti.

C. 989 D'Attis, C. 1648 Ubaldo Pagano, C. 1734 Grippo e C. 1891 Mulè.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame delle proposte di legge in titolo.

Giorgia LATINI, *presidente*, in sostituzione del relatore, onorevole Mollicone, impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna, riferisce che le tre proposte di legge AC 1648, AC 1734 e AC 1891 sono composte da un solo articolo, suddiviso in due commi, e sono redatte in testi pressoché identici, salvo limitate differenze che saranno evidenziate nel prosieguo.

Osserva che il comma 1, lettere da *a*) a *l*), reca alcune novelle a diversi articoli della legge n. 69 del 1963, in materia di ordinamento della professione di giornalista. Ricorda preliminarmente che l'articolo 16 della legge n. 69 del 1963, relativo alla composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, stabilisce che l'elezione dei componenti avvenga a norma

degli articoli 3 e seguenti della medesima legge, in quanto applicabili, con la conseguenza che le modifiche apportate dalle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) delle presenti proposte di legge, recanti novelle agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge n. 69 del 1969, varranno tanto per l'elezione dei Consigli regionali o interregionali, cui tali articoli sono direttamente dedicati, quanto per quella del Consiglio nazionale.

In particolare, rileva che la lettera *a*), mediante un'aggiunta al primo periodo dell'unico comma dell'articolo 3 della legge n. 69 del 1963, in tema di composizione dei Consigli dell'ordine dei giornalisti regionali o interregionali, dispone che i candidati a ricoprire la carica di componente di tali organi (che – si ricorda – sono composti da 6 professionisti e 3 pubblicisti), oltre ad essere iscritti nei rispettivi elenchi regionali o interregionali da almeno 5 anni, debbano aver manifestato via posta elettronica certificata al Consiglio dell'ordine di appartenenza la propria disponibilità a candidarsi almeno dodici giorni prima del primo giorno di votazione (dieci giorni prima, in AC 1648). Sottolinea, inoltre, che mediante la sostituzione del secondo periodo del medesimo unico comma dell'articolo 3, non è più necessaria la maggioranza assoluta per l'elezione dei candidati, a scrutinio segreto, da parte rispettivamente dei professionisti e dei pubblicisti iscritti nell'albo in regola con il pagamento dei contributi dovuti all'Ordine.

La lettera *b*) interviene sull'articolo 4 della legge n. 69 del 1963, inerente all'elezione dei Consigli dell'ordine, disponendo, mediante la sostituzione del primo periodo del comma 1, che l'elezione dei membri del Consiglio deve essere indetta almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio in carica, laddove il testo vigente fa riferimento alla convocazione dell'«assemblea per l'elezione». Con una modifica al secondo periodo, in merito alle modalità di convocazione, si prevede che il relativo avviso debba essere spedito (almeno quindici giorni prima a tutti gli iscritti, esclusi i sospesi dall'esercizio della professione) esclusivamente tramite posta elettronica certificata, e non più, come invece prevede il

testo vigente, anche tramite posta prioritaria e telefax.

Osserva che i provvedimenti in esame propongono, inoltre, la sostituzione dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 4. Rispetto al testo vigente, quello proposto non prevede più la seconda convocazione, a distanza di otto giorni dalla prima, e sopprime il quorum partecipativo per la validità dell'elezione, che il testo vigente fissa, per la sola prima convocazione, ad almeno la metà degli iscritti all'Ordine. Di conseguenza il testo in esame dispone che l'elezione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti (in AC 1648 si usa l'espressione « votanti »).

La lettera *c)* (il cui contenuto non è previsto in AC 1648) interviene sul primo periodo del primo comma dell'articolo 5 della legge n. 69 del 1963, in materia di votazioni che, nel testo vigente, prevede che il presidente dell'Ordine, prima dell'inizio delle operazioni di votazione, scelga cinque scrutatori « fra gli elettori presenti ». Tali ultime parole sono espunte dalle proposte in esame, che dunque intendono consentire che alla carica di scrutatore possa essere nominato un iscritto che in quel momento non sia presente.

Rileva che la lettera *d)* (che in AC 1648 è la lettera *c)*), sostituisce integralmente l'articolo 6 della legge n. 69 del 1963, riguardante lo scrutinio e la proclamazione degli eletti, al fine di affiancare alla modalità di voto in presenza mediante schede anche quella telematica da remoto. Rispetto al testo vigente, le modifiche proposte dai testi in commento sono le seguenti:

1) la previsione che il voto possa essere espresso non solo in presenza, ma anche con modalità telematiche da remoto (come peraltro già avvenuto, per ragioni connesse all'emergenza pandemica da Covid-19, in occasione delle ultime elezioni del Consiglio dell'ordine dei giornalisti, tenutesi tra l'ottobre e il novembre del 2021);

2) la specificazione che l'elettore può scrivere sulle schede un numero di nomi non superiore a quello dei componenti del Consiglio dell'ordine, per le rispettive categorie (la disposizione vigente recita che « il

voto si esprime per mezzo di schede contenenti un numero di nomi non superiore a quello dei componenti », non chiarendo di quante preferenze disponga l'elettore);

3) la previsione che le votazioni si svolgano, anziché in un unico giorno, per otto ore, in due giorni consecutivi da remoto e in un giorno in presenza, per la durata di otto ore al giorno;

4) ai fini dell'elezione, la soppressione della necessità di ottenere la maggioranza assoluta e, conseguentemente, dell'eventualità di un turno di ballottaggio: sono proclamati eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei consiglieri da eleggere.

Osserva quindi che le prossime elezioni, originariamente previste per il mese di ottobre 2024, sono state differite fino a sei mesi dai commi 11-*bis* e 11-*ter* dell'articolo 11 del decreto-legge n. 215 del 2023 (« proroga termini »), che hanno contestualmente disposto l'applicazione anche ad esse, nelle more di una riforma complessiva, della procedura elettorale mista, sia da remoto sia in presenza, utilizzata nelle precedenti elezioni del 2021.

Ricorda che la lettera *e)* (che in AC 1648 è la lettera *d)*) modifica l'articolo 7 della legge n. 69 del 1963, sulla durata in carica del Consiglio regionale o interregionale e sulle sostituzioni, statuendo che i componenti del Consiglio restano in carica quattro anni (in luogo dei tre anni previsti dal testo vigente).

La lettera *f)* (che in AC 1648 è la lettera *e)*) interviene sull'articolo 12 della legge n. 69 del 1963, che regola il collegio dei revisori dei conti dei Consigli regionali o interregionali, con una sostituzione al terzo comma per effetto della quale i componenti del collegio sono scelti tra gli iscritti che non ricoprono o che non abbiano ricoperto nell'ultima consiliatura (anziché « negli ultimi tre anni », come recita il testo vigente) la carica di consigliere. Inoltre, con una modifica al quarto comma, la durata della carica di revisore è estesa a quattro anni, in luogo dei tre anni previsti dalla disposizione vigente.

Rende noto che la lettera *g*) (che in AC 1648 è la lettera *f*)) modifica l'articolo 16 della legge n. 69 del 1963, dedicato alla composizione del Consiglio nazionale. In particolare, con la sostituzione del secondo comma, si prevede che il Consiglio nazionale è composto da non più di sessantuno membri, in luogo dei « massimo sessanta » previsti a legislazione vigente, di cui quaranta professionisti e ventuno pubblicisti, laddove il testo vigente prevede che i membri debbano essere due terzi professionisti e un terzo pubblicisti (in AC 1648 la ripartizione interna è mantenuta in tali termini). Rispetto al testo vigente, si prevede che per ciascuna delle due categorie (giornalisti e pubblicisti) debba essere presente un rappresentante delle minoranze linguistiche riconosciute (diversamente da quanto fa il testo oggi vigente laddove prevede, in ciascuna categoria, « almeno » un rappresentante di tali minoranze). Ancora, si prevede che i candidati al Consiglio nazionale debbano essere, genericamente, titolari di una posizione previdenziale attiva, sopprimendo il riferimento che, nel testo vigente, specifica che la posizione sia attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI), la cui gestione – si ricorda – ai sensi dell'articolo 1, commi 103 e 104, della legge di bilancio 2021 (legge n. 234 del 2021) è passata all'INPS dal 1° luglio 2022.

Si dispone, inoltre, la soppressione del sesto periodo del quinto comma dell'articolo 16, il quale a legislazione vigente prevede che, al fine di assicurare all'interno del Consiglio nazionale la rappresentanza del giornalista pubblicista appartenente alla minoranza linguistica, al medesimo è attribuito il seggio dell'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di voti tra i venti giornalisti pubblicisti eletti dagli iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali (tale modificazione non è prevista dall'AC 1648).

Infine, osserva che è sostituito il settimo comma, il quale nel nuovo testo stabilisce che le elezioni devono essere convocate almeno venti giorni prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica. Nel testo vigente, invece, sono le assemblee che devono essere convocate almeno venti giorni

prima della scadenza del Consiglio nazionale in carica (tale modificazione non è prevista dall'AC 1648).

La lettera *h*) (che in AC 1648 è la lettera *g*)) con una sostituzione al quarto comma dell'articolo 17, estende a quattro anni la durata della carica di componente del Consiglio nazionale, in luogo dei tre anni previsti dalla disposizione vigente.

Segnala che la lettera *i*) (che in AC 1648 è la lettera *h*)) interviene sull'articolo 19, che disciplina le cariche in seno al Consiglio nazionale, stabilendo, al quarto comma, che i revisori dei conti siano scelti tra gli iscritti che non ricoprono o non abbiano ricoperto nell'ultimo quadriennio (anziché nell'ultimo triennio, come previsto a legislazione vigente) la carica di consigliere presso gli Ordini o presso il Consiglio nazionale.

Osserva che la lettera *l*) (che in AC 1648 è la lettera *i*)) integra l'articolo 20, sulle attribuzioni del Consiglio nazionale, inserendo all'unico comma di cui si compone il medesimo, la lettera *g-bis*), in base alla quale il Consiglio redige il regolamento per lo svolgimento delle procedure elettorali per il rinnovo degli organi del Consiglio nazionale e dei Consigli regionali dell'Ordine con modalità telematiche da remoto e in presenza (si segnala che in AC 1648 si fa esclusivamente riferimento alle modalità telematiche da remoto e non anche in presenza), e previa approvazione del Ministro della giustizia.

Il comma 2 dell'articolo unico delle proposte di legge in esame dispone che, entro un mese dalla data di entrata in vigore del progetto di legge in esame, il Governo provveda ad apportare al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 1965, recante il « Regolamento per l'esecuzione della legge n. 69 del 1963 sull'ordinamento della professione di giornalista », le modifiche necessarie ad adeguarlo al nuovo quadro legislativo.

Passando all'esame della proposta di legge C. 989, rileva che essa è composta da 2 articoli ed interviene solo sull'articolo 16 della citata legge n. 69 del 1963 concernente la composizione del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti.

In particolare, sottolinea che la lettera *a)* dell'articolo 1 sostituisce integralmente i commi dal secondo al quarto del citato articolo 16 mentre la lettera *b)* sopprime il sesto periodo del quinto comma del medesimo articolo 16.

In sintesi gli elementi innovativi delle modifiche introdotte dalla proposta di legge in esame sono i seguenti:

la modifica del numero dei componenti del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, che passano da un numero di massimo sessanta, di cui due terzi professionisti e un terzo pubblicisti, ad un numero di sessantasei, di cui quaranta professionisti e ventisei pubblicisti;

la soppressione della norma che impone, come requisito per la candidatura al Consiglio nazionale, la titolarità di una posizione previdenziale attiva presso l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI);

la previsione, per l'elezione dei pubblicisti, di un meccanismo analogo a quello già previsto per i professionisti, secondo cui ai collegi elettorali che superano una determinata soglia di iscritti (cinquemila, per i pubblicisti, mentre per i professionisti rimane la soglia di mille) è assegnato un seggio ulteriore per ogni cinquemila pubblicisti iscritti o frazione di cinquemila;

la specificazione secondo cui il seggio aggiuntivo per ogni mille, o frazione di mille professionisti iscritti (o cinquemila, o frazione di cinquemila, pubblicisti iscritti) spetta ai collegi elettorali che superano tali soglie di iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente alle elezioni;

la soppressione della norma che prevede che al fine di assicurare all'interno del Consiglio nazionale la rappresentanza del giornalista pubblicista appartenente alla minoranza linguistica, al medesimo sia attribuito il seggio dell'eletto che ha riportato in assoluto il minor numero di voti tra i venti giornalisti pubblicisti eletti dagli iscritti a ciascuno dei venti Ordini regionali.

L'articolo 2 della proposta di legge in esame reca una disposizione transitoria e la consueta clausola di invarianza finanziaria.

Nello specifico, osserva che il comma 1 prevede che entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente progetto di legge si procede all'integrazione della composizione del Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in carica alla medesima data di entrata in vigore, secondo le disposizioni dei commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 16 della legge n. 69 del 1963, come sostituiti dall'articolo 1 della presente proposta di legge. Il comma 2, infine, prevede che dall'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In conclusione preannuncia che, ai fini dell'adozione di un testo base per il seguito dei lavori, sottoporrà all'esame della Commissione un testo unificato delle descritte proposte di legge.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica. C. 630-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giorgia LATINI, *presidente*, dà la parola all'onorevole Roscani per lo svolgimento della relazione introduttiva.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, riferisce che la proposta di legge 630-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, reca una novella all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica.

Ricorda preliminarmente che, secondo quanto previsto dall'articolo 70, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati, l'esame presso la Camera dei deputati verterà soltanto sulle modifiche apportate dal Senato e sugli emendamenti ad esse conseguenti che fossero proposti.

Al riguardo, osserva che l'unica modifica apportata dal Senato consiste in una correzione meramente formale resasi necessaria a seguito dell'approvazione dell'articolo 25, comma 1, lettera c), della legge 5 marzo 2024, n. 21, che ha già introdotto all'articolo 3, comma 1 della legge 20 agosto 2019, n. 92, la lettera *h-bis*), al fine di ampliare i contenuti dell'insegnamento dell'educazione civica inserendo anche l'educazione finanziaria. Ne è conseguita la necessità di correggere il riferimento alla lettera *h-bis*), di cui all'articolo 2, comma 1 della proposta di legge, con quello alla lettera *h-ter*).

Antonio CASO (M5S) chiede alla presidenza se la Commissione potrà svolgere, sul provvedimento in esame, l'audizione richiesta dal suo gruppo in precedenza.

Giorgia LATINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 14.20.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

Atto n. 214.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 ottobre scorso.

Giorgia LATINI, *presidente* ricorda che il termine per l'espressione del parere scadrà venerdì 1° novembre prossimo.

Invita quindi il relatore, onorevole Roscani, a formulare una proposta di parere.

Fabio ROSCANI (FDI), *relatore*, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni sul provvedimento in esame (*vedi allegato 3*).

Anna Laura ORRICO (M5S), chiede alla presidenza una breve sospensione al fine di esaminare la proposta di parere elaborata dal relatore al fine di poterne valutare i contenuti essendo state inserite alcune osservazioni.

La seduta sospesa alle 14.25 riprende alle 14.30.

Elisabetta PICCOLOTTI (AVS), preannuncia, a nome del suo gruppo, il voto contrario sulla proposta di parere del relatore ricordando come il suo gruppo si era già espresso in senso contrario all'istituzione del nuovo liceo del *made in Italy* che a suo giudizio dato il numero evidentemente esiguo degli scritti rappresenta gigantesco flop per il Governo.

Con riferimento al provvedimento in esame evidenzia come alcuni interventi proposti destino non poca ilarità e auspica che il Governo ci ripensi e possa tornare indietro rispetto ad un progetto fallimentare.

Irene MANZI (PD-IDP), preannuncia a nome del suo gruppo il voto contrario sulla proposta di parere del relatore esprimendo forti perplessità sul nuovo percorso liceale nonché sullo schema di decreto oggi all'esame della commissione; giudica, altresì, alquanto sconcertanti alcune delle osservazioni inserite nella proposta di parere dal relatore.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), si unisce alle considerazioni svolte dai colleghi intervenuti preannunciando il voto contrario sulla proposta di parere anche da parte del suo gruppo. Al riguardo ritiene che il provvedimento in esame era presente l'ennesima occasione mancata relativa a un intervento del governo evidentemente fallimentare ricorda infatti come sia stato inserito ad anno scolastico iniziato nuovo modello educativo che ha avuto un'adesione del tutto inesistente e sul quale oltretutto c'è stato un dialogo davvero difficile tra i ministeri competenti più in generale ritiene che il correttivo proposto oggi dal governo faccia davvero sorridere giudicando altresì non condivisibili le osservazioni contenute nella proposta di parere esprime quindi rammarico per il mancato confronto su un intervento delicato tra il governo e i gruppi parlamentari anche di opposizione.

Antonio CASO (M5S) preannuncia il voto contrario a nome del suo gruppo su un provvedimento che giudica culturalmente discutibile, puramente di stampo ideologico evidentemente bocciato anche dal numero delle iscrizioni che risultano esigue evidenza come il governo abbia sbagliato ad avviare ciclo di studi senza capire bene di che cosa si sarebbe trattato ribadisce la necessità, già evidenziata dalla collega Ulrico. Di dare spazio anche ai gruppi di opposizione tutte le volte in cui la commissione si accinge a votare una proposta di parere che contiene delle osservazioni. Ribadisce pertanto il voto decisamente contrario a nome del suo gruppo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione e il merito Paola Frassinetti.

La seduta comincia alle 14.35.

Sulla pubblicità dei lavori.

Giorgia LATINI, *presidente*, avverte che il gruppo di FdI ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. COM(2023) 638 final.

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024.

Doc. LXXXVI, n. 2.

(Seguito esame congiunto e conclusione – Nulla osta).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in titolo, rinviato nella seduta del 10 ottobre scorso.

Giorgia LATINI, *presidente*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere su di essi un parere alla XIV Commissione, la quale, a sua volta, a conclusione dell'esame congiunto, procederà all'approvazione di una relazione per l'Assemblea, avente ad oggetto i predetti atti.

Invita quindi la relatrice a formulare una proposta di parere.

Grazia DI MAGGIO (FDI), *relatrice*, propone alla Commissione di esprimere nulla osta sui documenti in esame che, come si evince dalla parte premessiva della proposta di parere in distribuzione, sono di fatto superati. *(vedi allegato 4).*

La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Sui lavori della Commissione.

Gaetano AMATO (M5S), esprime forte disappunto per il rinvio di ben tre settimane del seguito dell'audizione del nuovo Ministro della cultura Alessandro Giuli. Chiede quindi alla Presidenza di intervenire al fine di poter svolgere il seguito dell'audizione già a partire dalla prossima settimana senza aspettare la data indicata dal Ministro, il prossimo 7 novembre.

Irene MANZI (PD-IDP), dichiara di condividere la richiesta avanzata dal collega Amato volta a non far passare ulteriori tre settimane per avere nuovo confronto con il Ministro della cultura Giuli. Auspica pertanto che la Presidenza si faccia carico di voler anticipare la data prevista per il seguito dell'audizione. Più in generale os-

serva come data la rilevanza delle molte questioni di merito che la Commissione dovrebbe affrontare, ritiene che tale confronto dovrebbe più opportunamente svolgersi prima dell'esame della prossima legge di bilancio.

Valentina GRIPPO (AZ-PER-RE), si associa alla richiesta avanzata dai colleghi intervenuti evidenziando come vi sia stato un accordo tra i gruppi di maggioranza e di opposizione di far svolgere al Ministro Giuli solo la relazione introduttiva e di rinviare a una successiva seduta gli interventi dei gruppi parlamentari e la replica del Ministro.

Al riguardo ritiene che sarebbe costruttivo avviare un'interlocuzione nel merito con il nuovo Ministro prima dell'avvio della discussione della prossima legge di bilancio che sarà presentata a breve in Parlamento.

La seduta termina alle 14.40.

ALLEGATO 1

Disposizioni in favore delle società sportive aventi sede nelle regioni Sicilia e Sardegna. C. 1007 Messina.**PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE**

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 1 milione di euro annui fino a: serie A o di serie B con le seguenti: con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire tra le società sportive aventi sede nelle regioni Sicilia o Sardegna che partecipano ai campionati nazionali senior e giovanili, sia di squadra che individuali.

Conseguentemente, al comma 2:

a) all'alea, sostituire le parole: pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;

b) alla lettera a), ovunque ricorra, sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2024 e sostituire le parole: 2023-2025 con le seguenti: 2024-2026;

c) alla lettera b) sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025.

1.2. Berruto, Barbagallo, Lai.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: 1 milione di euro annui fino a: di serie A o di serie B con le seguenti: 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, da ripartire tra le società sportive aventi sede nelle regioni Sicilia o Sardegna che partecipano a campionati ed eventi agonistici a carattere nazionale.

Conseguentemente:

a) al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: da

adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) al comma 2, alea, sostituire le parole: pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023 con le seguenti: pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024;

c) al comma 2, lettera a), ovunque ricorra, sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2024 e sostituire le parole: 2023-2025 con le seguenti: 2024-2026;

d) al comma 2, lettera b) sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025.

1.1. Faraone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: società sportive aventi con le seguenti: persone fisiche e le società sportive aventi la residenza e la.

1.3. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: società sportive inserire le seguenti: e le associazioni sportive, incluse quelle relative a sport praticati da persone con disabilità;

Conseguentemente al medesimo comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: che partecipano fino a: Comitato italiano paralimpico,.

1.4. Faraone.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: società sportive inserire le seguenti: ad esclusione di quelle professionistiche.

1.5. Amato, Caso, Orrico.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: nelle regioni Sicilia o Sardegna inserire le seguenti: nonché nelle regioni non servite da alcun aeroporto.

1.6. Amendola.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: campionati nazionali inserire le seguenti, maschili e femminili,.

1.7. Orrico, Amato, Caso.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: di Serie A o di Serie B con le seguenti: professionistici equivalenti al primo o secondo livello.

Conseguentemente al medesimo comma 1, secondo periodo, dopo le parole: Ministro dell'economia e delle finanze, inserire le seguenti: sono individuati i campionati ammessi al contributo e.

1.9. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di serie A o di serie B inserire le seguenti: e di Lega Pro nei suoi tre gironi.

1.8. Amendola.

Al comma 1, dopo il primo periodo inserire il seguente: Il contributo è riconosciuto alle società sportive con un ammontare di ricavi, risultati dall'ultimo bilancio approvato, non superiore a 2 milioni di euro.

1.10. Caso, Amato, Orrico.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con inserire le seguenti: l'Autorità politica delegata in materia di disabilità e.

1.11. Faraone.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2024.

Conseguentemente, al comma 2:

a) *all'alinea, sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2024;*

b) *alla lettera a), ovunque ricorra, sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2024 e sostituire le parole: 2023-2025 con le seguenti: 2024-2026;*

c) *alla lettera b) sostituire la parola: 2024 con la seguente: 2025.*

1.12. Il Relatore.

ART. 2.

Al comma 1 dopo le parole: o della regione Sardegna inserire le seguenti: nonché delle regioni Basilicata e Molise.

2.1. Amendola.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

(Promozione attività sportiva)

1. Al fine di promuovere l'attività sportiva e di sostenere la ripresa del settore dello sport, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con dotazione di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, volto a sostenere l'iscrizione annuale e l'abbonamento ad associazioni sportive, palestre, piscine e altre strutture e impianti sportivi destinati alla pratica sportiva dilettantistica aventi sede nelle regioni Sicilia o Sardegna.

2. Le risorse del fondo di cui al comma 1 sono ripartite mediante assegnazione di voucher del valore di 300 euro a figlio minore per tutte le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro l'anno.

3. Con decreto da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, vengono individuate le modalità di assegnazione delle risorse del

fondo oltre che per la richiesta dei *voucher*.

4. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024 si provvede mediante corrispondente

riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2.01. Berruto, Barbagallo, Lai.

ALLEGATO 2

**Disposizioni in favore delle società sportive aventi sede nelle regioni
Sicilia e Sardegna. C. 1007 Messina.****EMENDAMENTI DEL RELATORE****ART. 1.**

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: 2023 con la seguente: 2025.

Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 494, della legge 29 dicembre 2022, n. 197.

1.12. Il Relatore.

ART. 2.

All'articolo 2, sostituire il comma 1 con il seguente:

1. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « nonché agli inve-

stimenti pubblicitari effettuati nel 2025 nei confronti di leghe, società o associazioni aventi sede nel territorio della Regione Siciliana o della regione Sardegna. Il contributo erogato, sotto forma di credito d'imposta, per gli investimenti effettuati nel 2025 nei confronti di leghe, società o associazioni aventi sede nel territorio della Regione Siciliana o della regione Sardegna è aumentato all'80 per cento degli investimenti effettuati. »;

b) al secondo periodo, dopo le parole: « di 7 milioni di euro per l'anno 2024 » sono inserite le seguenti: « e di 1 milione di euro per l'anno 2025 »;

c) al terzo periodo, dopo le parole: « 7 milioni di euro per l'anno 2024 » sono inserite le seguenti: « e a 1 milione di euro per l'anno 2025 »;

d) al quarto periodo, dopo le parole: « 7 milioni di euro per l'anno 2024 » sono inserite le seguenti: « e a 1 milione di euro per l'anno 2025 ».

Conseguentemente, sopprimere i commi 2 e 3.

2.2. Il Relatore.

ALLEGATO 3

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. Atto 214.

PARERE APPROVATO

La VII Commissione, esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*, integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;

premesso che:

l'articolo 1, enuncia l'oggetto del regolamento, precisando che esso definisce il quadro orario degli insegnamenti e gli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del *made in Italy*;

l'articolo 2 modifica in più punti il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010, inserendo nel sistema dei licei, il liceo del *made in Italy*: nuovo percorso indirizzato allo studio delle scienze economiche e giuridiche collegate alla promozione, gestione e valorizzazione degli specifici settori produttivi del *made in Italy*;

l'articolo 3 dispone che il nuovo percorso liceale sia oggetto di monitoraggio e valutazione, ai sensi dell'articolo 18, comma 6, della legge n. 206 del 2023. Quest'ultimo prevede che tali attività siano svolte da un tavolo nazionale, coordinato dal Ministero dell'istruzione e del merito, di cui fanno parte rappresentanti dei Ministeri interessati, delle regioni e degli enti locali e le parti sociali, che opera avvalendosi anche dell'assistenza tecnica dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione (INVALSI) e formazione e dell'Istituto nazionale di documen-

tazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE).

rilevato altresì che:

sono aggiunti al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 89 del 2010 gli Allegati:

A-bis, relativo al profilo educativo, culturale e professionale del liceo del *made in Italy*;

A-ter, concernente le Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi del liceo del *made in Italy*;

G-bis, che reca il piano degli studi del liceo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti il Governo l'opportunità di riformulare, per una maggiore chiarificazione dei contenuti riguardanti le discipline di Matematica e Scienze naturali, riportati nelle « Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel piano degli studi del liceo del *made in Italy* » di cui all'Allegato 2 al citato schema di decreto del Presidente della Repubblica, le parti di testo relative agli Elementi di informatica e agli obiettivi specifici di apprendimento previsti per il primo biennio, relativamente all'insegnamento delle Scienze naturali;

b) per quanto concerne gli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'Allegato 2 dello schema di decreto, previsti per il primo biennio, relativamente alla Geometria, valuti il Governo l'opportunità di sopprimere il seguente periodo: « Le sezioni coniche saranno studiate sia da un punto di vista analitico » o eventualmente di completarlo;

c) sempre con riferimento agli obiettivi specifici di apprendimento di cui all'Allegato 2 del presente schema di decreto concernenti l'insegnamento di Storia dell'arte e del *design*, valuti il Governo l'opportunità di riformulare il seguente periodo: « Nel quinto anno si prevede lo studio del Novecento, a partire dai movimenti di avanguardia fino a tutto il XIX secolo, con uno sguardo sulle esperienze contemporanee », sostituendo le parole « XIX secolo » con le seguenti « XX secolo »;

d) con riferimento all'Allegato 3 dello schema di decreto, nella sezione dedicata ai

Laboratori interdisciplinari sia nelle « Linee generali » che nelle « Linee generali e competenze » del Laboratorio interdisciplinare « Dai distretti ai mercati globali: strumenti e strategie per il *made in Italy* », valuti il Governo l'opportunità di integrare la denominazione degli insegnamenti giuridici ed economici con l'indicazione « Diritto » ed « Economia politica » rispettivamente in corrispondenza degli insegnamenti di « Scienze giuridiche per il *made in Italy* » e di « Scienze economiche per il *made in Italy* »;

e) con riferimento all'Allegato 3 del presente schema di decreto nelle linee generali e competenze relative al laboratorio interdisciplinare « Dai distretti ai mercati globali: strumenti e strategie per il *made in Italy* », con particolare riguardo alle discipline di ambito scientifico-giuridico-economico, valuti il Governo l'opportunità di inserire l'insegnamento di Fisica e di eliminare il riferimento alle due lingue straniere.

ALLEGATO 4

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. COM(2023) 638 *final*.**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2.****PARERE APPROVATO**

La VII Commissione,

esaminati, per gli aspetti di propria competenza il Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro (COM(2023) 638 *final*) e la Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024 (Doc. LXXXVI, n. 2);

rilevato che in linea generale l'esame congiunto di tali documenti consente al Parlamento di essere partecipe della « fase ascendente », di definizione delle politiche e degli atti dell'Unione europea, dedicata alla valutazione e al confronto tra le priorità delle Istituzioni europee e quelle del Governo per l'anno in corso;

evidenziato che i documenti sottoposti all'esame della Commissione sono sostanzialmente superati posto che il programma di lavoro della Commissione europea per il 2024 si è esaurito con il termine della legislatura europea (2019-2024) e che la Relazione programmatica del Governo riporta informazioni non più aggiornate;

considerato che il Programma di lavoro da prendere effettivamente in considerazione è rappresentato dagli orientamenti politici della Commissione europea per gli anni 2024-2029 che la Presidente von der Leyen ha presentato nelle scorse settimane,

esprime

NULLA OSTA.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-01750 Cherchi: Iniziative di competenza volte al completamento dei lavori e al ripristino della viabilità sulla strada provinciale 38 <i>bis</i> nel tratto compreso tra Olbia e Monte Pino (Sassari)	112
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	116
5-02614 Giagoni: Elementi e intendimenti in merito alla realizzazione degli interventi infrastrutturali per la sicurezza del settore idrico	113
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	117
5-02703 Boscaini: Iniziative volte a mitigare l'impatto della chiusura della strada statale 12 al chilometro 310	113
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	118
5-02884 Sarracino: Iniziative di competenza concernenti lo svincolo di Ferrandina Scalo (Matera) lungo la strada statale 407	113
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 201 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	114
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	120
AVVERTENZA	115

INTERROGAZIONI

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Tullio Ferrante.

La seduta comincia alle 9.05.

5-01750 Cherchi: Iniziative di competenza volte al completamento dei lavori e al ripristino della viabi-

lità sulla strada provinciale 38 *bis* nel tratto compreso tra Olbia e Monte Pino (Sassari).

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Susanna CHERCHI (M5S), evidenziando come la situazione oggetto d'interrogazione persista da oltre dieci anni, al di là delle consuete dichiarazioni di intenti, auspica un rapido completamento dei lavori neces-

sari per il ripristino della circolazione lungo la strada provinciale 38 *bis*, arteria di cruciale importanza per la viabilità tra Olbia e Tempio Pausania, nonché per l'intera area della Gallura interna. Rammentando come il crollo della strada, avvenuto nel 2013, abbia causato la perdita di tre vite, evidenzia il ritardo cronico nell'avanzamento dei lavori, ulteriormente aggravato dagli eventi meteorologici. Esprime, pertanto, l'auspicio che l'ultimo cronoprogramma venga rispettato, anche attraverso un monitoraggio costante dello stato di avanzamento dei lavori da parte del Ministero. Ringrazia i cittadini e il comitato Monte Pino, che negli ultimi undici anni hanno mantenuto viva l'attenzione sulla problematica, sollecitando una risposta delle istituzioni che – ad oggi – non è ancora pervenuta. Alla luce del ruolo del Parlamento quale raccordo tra il territorio e le regioni, invita il Governo a garantire un'interlocuzione diretta e continua con i cittadini, al fine di fornir loro una risposta tempestiva.

5-02614 Giagoni: Elementi e intendimenti in merito alla realizzazione degli interventi infrastrutturali per la sicurezza del settore idrico.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Dario GIAGONI (LEGA), intervenendo in videoconferenza, nel ringraziare il Sottosegretario per l'attenzione dimostrata dal Governo, sottolinea l'importanza del rafforzamento del settore idrico, in considerazione della fragilità del Paese, ulteriormente accentuata dai cambiamenti climatici. In particolare, evidenzia come le problematiche della siccità e della dispersione idrica rappresentino delle criticità croniche per la regione Sardegna, che registra un tasso di dispersione di oltre il 50 per cento della risorsa. Rileva la necessità di realizzare opere emergenziali nonché di ammodernare la rete esistente, rammentando che, attualmente, il servizio idrico è garantito in oltre 300 comuni sardi dal gestore Abbanoa S.p.A. Conclude rinnovando il proprio apprezzamento nei confronti dell'Esecutivo,

auspicando che si proceda con un'efficace opera di prevenzione e con interventi tempestivi sulla rete idrica per le famiglie e le imprese, in una regione già penalizzata, sul piano della competitività e dei servizi, dalla condizione di insularità.

5-02703 Boscaini: Iniziative volte a mitigare l'impatto della chiusura della strada statale 12 al chilometro 310.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE), intervenendo in videoconferenza, esprime il proprio ringraziamento al rappresentante del Governo, riferendo che, nella serata precedente, il sindaco del comune di Dolcè ha comunicato di aver preso contatti con RFI, che ha assicurato una soluzione che consentirà una parziale apertura della strada statale 12 nel tratto interessato. Tale intervento consentirà in tal modo l'isolamento del territorio.

5-02884 Sarracino: Iniziative di competenza concernenti lo svincolo di Ferrandina Scalo (Matera) lungo la strada statale 407.

Il Sottosegretario Tullio FERRANTE risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Marco SARRACINO (PD-IDP), nel ringraziare il Sottosegretario, constata favorevolmente come l'atto di sindacato ispettivo già svolto abbia contribuito a favorire l'integrazione della segnaletica stradale attraverso l'installazione di nuovi elementi ad elevata rifrangenza che segnalino in modo più opportuno lo scalo ferroviario di Ferrandina. Rileva come l'intervento sia necessario, in considerazione dell'importanza turistica crescente della città di Matera e delle numerose segnalazioni pervenute dalla cittadinanza e dalla polizia stradale. Accoglie con favore l'interessamento del Governo, auspicando un intervento rapido e risolutivo.

Mauro ROTELLI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.25.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Mauro ROTELLI.

La seduta comincia alle 14.45.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.

Atto n. 201.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2024.

Mauro ROTELLI (FDI), *presidente*, segnala che la Commissione dovrà esprimere il parere di competenza entro la giornata odierna.

Aldo MATTIA (FDI), *relatore*, presenta una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 5*).

Angelo BONELLI (AVS) esprime contrarietà sull'atto del Governo in ragione di una penalizzante e progressiva riduzione degli stanziamenti destinati agli enti parco che – al contrario – necessiterebbero di maggiori risorse per assicurarne l'operatività ai fini sia della tutela della biodiversità che della

loro valorizzazione sotto il profilo economico. Conclude sottolineando come l'assenza di investimenti evidenzi una mancanza di visione strategica da parte del Governo per quanto attiene alla gestione dei parchi nazionali. Preannuncia, quindi, il voto contrario del gruppo di appartenenza.

Marco SIMIANI (PD-IDP) invita a una riflessione sul tema della tutela della biodiversità, ricordando gli impegni assunti dall'Italia alla COP15 di Montreal, che tra gli obiettivi globali prevede l'istituzione di aree protette su oltre il 30 per cento della superficie terrestre e marina del pianeta entro il 2030. A tal proposito, rileva come, allo stato attuale, tale obiettivo sia ancora lontano. Sottolinea, quindi, la necessità di un'attenta pianificazione volta alla valorizzazione del territorio nazionale, citando come esempio il Parco dell'Uccellina (GR), inizialmente osteggiato dalla comunità locale che – successivamente – ne ha richiesto l'ampliamento. Rimarca, inoltre, la necessità di maggiori risorse per gli enti parco, giudicando non condivisibile la riduzione degli stanziamenti a loro favore di oltre duecentomila euro. Preannuncia, quindi, il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere, auspicando che tale posizione possa sollecitare una maggiore attenzione delle forze di maggioranza sulla questione.

Ilaria FONTANA (M5S) si associa alle considerazioni testé espresse dai deputati Bonelli e Simiani. Richiamando la propria esperienza come Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica con delega agli enti parco e aree marine protette, segnala le oggettive difficoltà di pianificazione e attuazione che tali enti incontrano a causa delle limitate risorse a disposizione. Facendo riferimento agli obiettivi di protezione degli ambienti terrestri e marini fissati dalla COP15, sottolinea l'assenza di una strategia volta a garantire la biodiversità e l'inadeguatezza dell'attuale orientamento del Governo, evidenziando che le risorse del Fondo Italiano per il Clima (FIC) sono destinate a sostegno del Piano

Mattei. Chiarisce che il voto contrario del proprio gruppo è dettato da ragioni politiche, evidenziando altresì la necessità di un lavoro trasversale per risolvere le criticità strutturali che affliggono gli enti parco e le aree marine protette, in particolare riguardo la *governance* e la pianificazione delle attività. Confidando nella disponibilità dell'Esecutivo ad individuare punti di convergenza, preannuncia che il gruppo Movimento 5 Stelle presenterà delle proposte emendative alla legge di bilancio finalizzate a garantire un'adeguata valorizzazione dei parchi e delle aree marine protette, a partire dalle risorse del Fondo Italiano per il Clima, attualmente destinate a supporto del Piano Mattei. Dichiara quindi il voto contrario del gruppo Movimento 5 Stelle sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Franco MANES (MISTO-MIN.LING.) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, sottolineando come ogni trasferimento di risorse sul territorio sia da considerarsi positivo, pur auspicando un incremento degli stanziamenti destinati agli enti parco. Segnala, inoltre, che la normativa riguardante gli organi di gestione degli

enti parco è attualmente disattesa, in quanto circa il 50 per cento di essi non ha ancora costituito il consiglio direttivo, risultando così presenti unicamente il presidente o il commissario. Ciò solleva un problema di rappresentatività degli enti locali e delle associazioni del territorio, soprattutto alla luce delle attribuzioni della Comunità del Parco. In ragione di tali considerazioni, auspica un impegno condiviso su tali tematiche tra le forze politiche di maggioranza e opposizione nell'ambito dei lavori della Commissione.

La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (*vedi allegato 5*).

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Proposta di nomina del dottor Lorenzo Viviani a presidente dell'Ente parco nazionale delle Cinque Terre. (Nomina n. 53).

ALLEGATO 1

5-01750 Cherchi: Iniziative di competenza volte al completamento dei lavori e al ripristino della viabilità sulla strada provinciale 38 bis nel tratto compreso tra Olbia e Monte Pino (Sassari).**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

In premessa, ricordo che i lavori in corso di realizzazione sulla S.P. 38 bis, in località Monte Pino, appaltati dalla società ANAS in qualità di soggetto attuatore, fanno parte del piano di ripristino dei danni conseguenti agli eventi alluvionali del 2013.

I suddetti lavori, interamente finanziati, prevedono il ripristino del corpo stradale franato, mediante la realizzazione di 10 opere d'arte tra cui un ponte in struttura mista ad acciaio e a calcestruzzo e 9 opere di attraversamento idraulico.

Tale intervento comprende, altresì, l'installazione delle barriere di sicurezza e la realizzazione del rilevato stradale, della pavimentazione e della segnaletica.

Il ritardo registrato nell'esecuzione dei lavori, che presenta comunque uno stato di avanzamento al 60 per cento, è stato dovuto a ritardi imputabili all'impresa, nei confronti della quale ANAS ha attivato, anche a seguito di numerosi solleciti, la procedura di risoluzione per grave ritardo

dell'appaltatore. Pertanto, con provvedimento del 5 luglio scorso, la stazione appaltante ha provveduto a decretare la risoluzione contrattuale per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, come previsto dall'articolo 108, comma 4 del decreto legislativo 50 del 2016.

I lavori sono attualmente sospesi in attesa di essere affidati all'impresa subentrante ma, nel contempo, ANAS ha ultimato il progetto di completamento da sottoporre alla commissione di verifica. A tal proposito, la medesima società ha stilato un nuovo cronoprogramma che prevede la ripresa dei lavori entro il prossimo mese di novembre e la relativa conclusione entro il giugno del 2025.

All'ultimazione dell'intervento di ANAS, il prefetto di Sassari, sentito per il tramite del Ministero dell'interno ha comunicato che l'Amministrazione provinciale di Sassari procederà con gli interventi di sua competenza per il completamento e la riapertura della S.P. 38 Monte Pino.

ALLEGATO 2

5-02614 Giagoni: Elementi e intendimenti in merito alla realizzazione degli interventi infrastrutturali per la sicurezza del settore idrico.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

Il MIT è impegnato nella programmazione di interventi infrastrutturali relativi all'approvvigionamento idrico primario, nel suo complesso e per tutti i settori. Tale attività, svolta con altri soggetti istituzionali come MASE, MASAF, regioni e Autorità di bacino distrettuale, prevede il finanziamento di interventi volti all'ultimazione delle grandi dighe, il miglioramento della sicurezza di quelle già realizzate, il completamento ed efficientamento delle opere di adduzione e di distribuzione primaria e la riduzione delle perdite idriche nelle reti di distribuzione ad uso potabile.

A tal proposito, in attuazione della riforma del PNRR, il decreto interministeriale n. 350 del 25 ottobre 2022, ha fissato i principi per la definizione del Piano nazionale di interventi infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (PNISSI), specificando le modalità di presentazione e di valutazione delle proposte di finanziamento, tenendo conto anche della qualità tecnica e della sostenibilità economico-finanziaria delle stesse.

Nel giugno 2023 il MIT ha pubblicato un bando finalizzato alla presentazione di proposte di interventi da parte di una molteplicità di soggetti, tra i quali regioni, province autonome, Autorità di bacino distrettuali ed Enti di Governo d'ambito. Allo scadere del termine di presentazione, fissato nel successivo ottobre, sono pervenute 562 proposte, per un valore economico richiesto pari ad oltre 13,5 miliardi di euro.

L'istruttoria si è conclusa con l'inserimento nel Piano di 418 interventi distribuiti sull'intero territorio nazionale, che sono stati presentati nella seduta della Cabina di Regia per la crisi idrica dello scorso 29 maggio.

Con specifico riferimento al territorio della regione Sardegna, si segnala che sono pervenute 15 richieste di finanziamento, di cui 13 positivamente valutate, che sono state inserite nella proposta di piano, per un fabbisogno complessivo di circa 340 milioni di euro.

Nel corso della citata seduta della Cabina di regia, il MIT ha inoltre presentato una prima ipotesi di stralcio di programmazione, finanziato con circa 950 milioni di euro di risorse MIT, per incentivare l'avanzamento in via prioritaria delle progettazioni delle opere già pianificate ed inserite nel PNISSI, selezionate, tra l'altro, in base allo stato di avanzamento progettuale, dall'equilibrio territoriale nella ripartizione delle risorse e dal diverso stato di crisi idrica. Tra queste, sono stati individuati interventi per circa 55 milioni per la regione Sardegna.

Inoltre, è stato avviato un monitoraggio sull'effettivo utilizzo delle risorse assegnate alle diverse regioni con vari programmi di finanziamento per approfondire cause dei ritardi ed eventuali azioni di supporto da intraprendere per accelerare tali interventi.

In merito allo stato di avanzamento delle due missioni finanziate dal PNRR e di competenza del MIT in Sardegna, quattordici dei quindici interventi finanziati risultano avere rispettato la *milestone* PNRR relativa all'aggiudicazione degli appalti per lavori entro il 30 settembre 2023. Il loro completamento è previsto per il 31 marzo 2026.

Infine, ribadisco il massimo impegno del MIT per realizzare le infrastrutture prioritarie per il miglioramento dell'efficienza del sistema delle reti, considerata l'importanza della risorsa idrica sia per settori economici come i comparti agricoltura, industria ed energia e per garantire ai cittadini la continuità dell'approvvigionamento idrico.

ALLEGATO 3

5-02703 Boscaini: Iniziative volte a mitigare l'impatto della chiusura della strada statale 12 al chilometro 310.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue sulla base degli elementi forniti dalla Prefettura di Verona, sentita per il tramite del Ministero dell'interno, e dal Gruppo Ferrovie dello Stato.

La temporanea chiusura della Strada Statale 12 « dell'Abetone e del Brennero » in località Ceraino nel Comune di Dolcè è stata programmata per la realizzazione delle necessarie opere di mitigazione del rischio idrogeologico sulla parete rocciosa prospiciente l'arteria nella località indicata. Tali attività hanno comportato l'adozione di parziali limitazioni alla circolazione.

Il programma degli interventi da realizzare è stato oggetto di confronto tra il Comune di Dolcè, RFI, la società ANAS e l'impresa appaltatrice per renderle compatibili con le esigenze del territorio. Tra le decisioni assunte, è stato concordato tra l'altro che la chiusura avrà una durata inferiore a quella prospettata ma comun-

que non inferiore alle 5 ore al giorno per una durata minima di 5 mesi.

Lo scorso 11 settembre, ANAS ha adottato un'ordinanza provvisoria di restringimento della carreggiata dal km 309+800 al km 310+800 su entrambe le corsie con istituzione temporanea di un senso unico alternato, al fine di consentire alla ditta incaricata da RFI lo svolgimento dell'attività di allestimento del cantiere che ha avuto inizio alla fine dello scorso mese di settembre. Il documento è stato pubblicato sul sito istituzionale della suddetta società e del Comune di Dolcè.

In corrispondenza dell'avvio dei lavori, ANAS procederà all'emanazione di un'ulteriore ordinanza di chiusura del tratto di strada in argomento, con esclusione dell'adiacente pista ciclabile, che dovrà contemplare le esigenze dell'utenza con i necessari lavori di messa in sicurezza della S.S. 12.

ALLEGATO 4

5-02884 Sarracino: Iniziative di competenza concernenti lo svincolo di Ferrandina Scalo (Matera) lungo la strada statale 407.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Il quesito posto mi consente di fornire un aggiornamento rispetto all'interrogazione discussa in questa Commissione lo scorso 13 marzo, presentata dal medesimo onorevole interrogante.

In premessa, ricordo che l'arteria di viabilità locale di circa 2 km che collega la S.S. 407 « Basentana » alla stazione ferroviaria Ferrandina scalo-Matera non rientra tra le competenze della società ANAS, la quale gestisce le sole rampe di accelerazione e decelerazione che si collegano alla strada menzionata.

Per quanto attiene al tratto di competenza di ANAS, la predetta società ha precisato che lungo la strada statale S.S. 407 « Basentana », nei pressi delle due uscite in corrispondenza delle cuspidi costituite dalle

barriere metalliche di protezione, esiste la segnaletica di indicazione prevista dal Codice della Strada.

La medesima società ha comunicato di aver programmato la sostituzione e l'integrazione della segnaletica in esame attraverso l'installazione di nuovi elementi ad elevata rifrangenza al fine di segnalare in maniera più idonea lo scalo ferroviario.

Inoltre, in corrispondenza delle due cuspidi di svincolo, rispettivamente ubicate ai km 63+400 e 65+400 in entrambe le direzioni, saranno fatti installare anche segnaletori a luce lampeggiante quale ulteriore elemento volto ad aumentare, in particolare nelle ore notturne, il livello di percezione all'utente della segnaletica di indicazione.

ALLEGATO 5

**Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi.
Atto n. 201.**

PARERE APPROVATO

La VIII Commissione,

esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi;

valutati favorevolmente i criteri adottati dal Ministero per il riparto degli stanziamenti iscritti nel proprio stato di previsione a favore di parchi nazionali, aree marine protette e parchi minerari;

considerato che lo schema di decreto tiene conto delle indicazioni fornite dalla VIII Commissione al Governo in occasione dell'esame dello schema di decreto recante

il riparto per l'anno 2022, con riferimento alla destinazione delle risorse a valere sul fondo di premialità nel rispetto di modalità compatibili con la valorizzazione degli ecosistemi di interesse agricolo, attraverso l'esercizio di attività condotte con sistemi innovativi ovvero con il recupero di sistemi tradizionali funzionali alla protezione ambientale, nonché con riguardo agli obiettivi specifici concernenti le attività di monitoraggio degli insetti impollinatori con l'impiego di buone pratiche agricole volte a garantire la sopravvivenza e il nutrimento degli insetti stessi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02961 Traversi: Tutela della filiera del trasporto di ultimo miglio	121
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	126
5-02962 Maccanti: Programma di dismissione e sostituzione dei passaggi a livello	122
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	127
5-02963 Barbagallo: Tutela e potenziamento dei collegamenti diretti tra Italia e Nord America	122
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	128
5-02964 Pastorella: Progetto di riattivazione ed elettrificazione della linea ferroviaria Formia-Gaeta	123
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	129
5-02965 Boscaini: Implementazione del personale e dei servizi della Motorizzazione civile ..	123
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	130

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti infrastrutture ferroviarie. Atto n. 216 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	124
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro (COM(2023)638 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>) .	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA. — Interviene il viceministro delle infrastrutture e dei trasporti Galeazzo Bignami.

La seduta comincia alle 13.30.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche mediante la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

5-02961 Traversi: Tutela della filiera del trasporto di ultimo miglio.

Roberto TRAVERSI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Roberto TRAVERSI (M5S), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo.

Dichiara tuttavia di non ritenersi soddisfatto in relazione alla prima parte della risposta. Ritiene infatti che, proprio alla luce di quanto appreso dalla risposta, i Ministeri interessati non stiano prendendo adeguatamente in considerazione la problematica esposta. In particolare, critica il comportamento sia del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura in cui considera le azioni intraprese dal gruppo BRT S.p.a. estranee alla propria sfera di competenza, sia del Ministero delle imprese e del *made in Italy* e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che non sono a conoscenza della situazione di crisi in corso, nonostante lo sciopero proclamato da Assotir dal 29 aprile al 3 maggio 2024.

Giudica positivamente, invece, la circostanza che il Governo, avendo preso atto della problematica, si sia impegnato ad avviare un tavolo di confronto con le associazioni più rappresentative del settore dell'autotrasporto. Auspica, pertanto, che tale confronto possa dare rapidamente luogo ad una risposta normativa vera e propria, fortemente richiesta ed attesa dagli operatori del settore.

Ricorda, peraltro, che l'interrogazione illustrata era stata presentata nel mese di giugno 2024 e che, nel corso di questi mesi, la situazione si è ulteriormente aggravata, provocando il fallimento di tante piccole imprese di trasporto.

In conclusione, nel ricordare le esigenze manifestate dagli operatori del settore anche nel corso dei convegni ai quali ha partecipato insieme ad Assotir, auspica che il Governo intervenga per fornire un sostegno rapido ed efficace alla filiera del trasporto di ultimo miglio.

5-02962 Maccanti: Programma di dismissione e sostituzione dei passaggi a livello.

Elena MACCANTI (LEGA) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Elena MACCANTI (LEGA), replicando, ringrazia il viceministro Bignami per i dettagli forniti e per gli interventi di soppressione dei passaggi a livello che il Governo sta realizzando.

Nel ribadire l'importanza della problematica illustrata, ricorda che con estrema frequenza in prossimità dei passaggi a livello si verificano incidenti, in genere anche molto gravi, citandone diversi, tra cui quello che il 24 settembre 2024 si è verificato a Borgone, in Val di Susa.

Fa presente in particolare che i rischi connessi a queste strutture non riguardano soltanto la vita delle persone, ma si riflettono anche sulla circolazione ferroviaria, provocando disagi e disservizi.

Ringrazia pertanto il Governo e RFI S.p.a. per aver considerato la questione all'interno del contratto di programma e per aver predisposto i fondi per la risoluzione della problematica.

Richiama poi le rilevanti disposizioni sulla sicurezza dei passaggi a livello previste dal disegno di legge di riforma del codice della strada, auspicando che l'esame attualmente in corso presso il Senato della Repubblica possa concludersi rapidamente.

Insiste poi affinché il tavolo tecnico di confronto, menzionato dal rappresentante del Governo, venga rapidamente costituito al fine di predisporre la normativa necessaria a garantire che i controlli si svolgano con apparecchiature tecniche idonee ed omologate o approvate.

Auspica, peraltro, che il medesimo tavolo tecnico si occupi anche di definire le misure di approvazione ed omologazione dei cosiddetti autovelox. Fa presente infatti che sussiste una situazione di incertezza normativa che incide negativamente soprattutto sull'operato dei sindaci, come conferma l'inchiesta per falso ideologico aperta dalla procura di Padova proprio nei confronti dei sindaci che utilizzano apparecchiature non omologate.

5-02963 Barbagallo: Tutela e potenziamento dei collegamenti diretti tra Italia e Nord America.

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Christian Diego DI SANZO (PD-IDP), replicando, si dichiara non soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo, rilevando che non è stato chiarito quale sia il programma di intervento che si intende attuare.

Manifesta preoccupazione, in particolare, per le numerose comunità italiane presenti all'estero, facendo presente che molte di queste sono situate in città del Nord America i cui collegamenti con l'Italia sono talvolta scarsi ed inefficienti, come nel caso di Toronto, Chicago, Washington e San Francisco, ed altre volte del tutto assenti, come accade per Houston, Seattle e Vancouver.

Ritiene pertanto che tale situazione sia inaccettabile, soprattutto se si considera che Paesi demograficamente meno rilevanti, come ad esempio i Paesi Bassi, dispongono di collegamenti diretti più numerosi e continui rispetto all'Italia.

Si rammarica, dunque, del fatto che il Governo, in qualità di azionista di maggioranza di ITA *Airways*, sul punto non abbia ancora predisposto un piano di intervento e critica tale atteggiamento, ritenendo che il tema non abbia ricevuto un'attenzione adeguata, soprattutto alla luce dell'importanza che il medesimo riveste per le comunità italiane all'estero e per l'interscambio politico e commerciale tra l'Italia e il Nord America.

Conclude stigmatizzando la politica dei trasporti del Governo, che reputa fallimentare sia sul piano interno che internazionale.

5-02964 Pastorella: Progetto di riattivazione ed elettrificazione della linea ferroviaria Formia-Gaeta.

Federica ONORI (AZ-PER-RE), intervenendo in videoconferenza in qualità di co-firmataria, illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Federica ONORI (AZ-PER-RE), replicando, ringrazia il viceministro Bignami, dichiarandosi tuttavia non soddisfatta della risposta del Governo.

Rileva, infatti, che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si è concentrato su aspetti che, sebbene rilevanti e contigui, non rappresentano il fulcro dell'interrogazione, che si concentra invece sul mancato rispetto della normativa urbanistica.

Ricorda, inoltre, che presso la procura di Cassino è pendente un giudizio per lottizzazione abusiva e turbativa d'asta per i fatti illustrati e che i cittadini si sono costituiti in un comitato spontaneo con il quale chiedono di instaurare un confronto con gli organi istituzionali, dato che il Consiglio comunale di Gaeta continua ad ignorare la problematica.

Ribadisce, pertanto, che la questione principale concerne il mancato rispetto della normativa urbanistica, sia in relazione alle vendite dei beni demaniali in questione, che sono avvenute senza il consenso né la conoscenza del comune, sia in relazione alla violazione delle delibere adottate dalla regione Lazio e dai comuni interessati.

5-02965 Boscaini: Implementazione del personale e dei servizi della Motorizzazione civile.

Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE) illustra l'interrogazione in titolo.

Il viceministro Galeazzo BIGNAMI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Maria Paola BOSCAINI (FI-PPE), replicando, ringrazia il rappresentante del Governo per la risposta.

Auspica che le intenzioni manifestate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti trovino rapidamente attuazione, al fine di consentire un'implementazione dei controlli sui mezzi che entrano nel Paese. Dichiarò inoltre che comunicherà gli impegni assunti dal Governo alla Federazione degli autotrasportatori italiani.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti infrastrutture ferroviarie.

Atto n. 216.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Ricorda che il termine per l'espressione del parere è fissato al 29 ottobre.

Gerolamo CANGIANO (FDI), *relatore*, fa presente che l'atto del Governo n. 216 concerne la sostituzione del Commissario straordinario Vera Fiorani, per la realizzazione di una serie di interventi relativi alle infrastrutture ferroviarie individuati secondo la procedura disciplinata dal cosiddetto decreto sblocca cantieri (decreto-legge n. 32 del 2019).

Premette che il decreto-legge n. 32 del 2019, all'articolo 4, commi 1-5, ha disciplinato una specifica procedura per l'individuazione di interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale, per la cui realizzazione o il cui completamento si rendesse necessaria la nomina di uno o più Commissari straordinari.

In base a tali disposizioni, sono state individuate 112 opere (ferroviarie, stradali, per il trasporto rapido di massa, portuali, idriche, di edilizia statale) e sono stati nominati 42 commissari.

Ai sensi di tale procedura, l'individuazione degli interventi avviene con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, reso entro venti giorni dalla richiesta e decorsi i quali, in mancanza di espressione del parere, si prescinde dalla sua acquisizione.

Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede anche alla nomina dei Commissari straordinari per la realizzazione delle relative opere e quando, per sopravvenute ragioni soggettive o oggettive, è necessario provvedere alla sostituzione dei Commissari, si procede con le medesime modalità.

Segnala che in materia è recentemente intervenuto anche il decreto-legge n. 89 del 2024, con il quale è stato previsto che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del suddetto decreto, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sia adottato un piano di razionalizzazione dei compiti e delle funzioni attribuite ai commissari straordinari nominati per la realizzazione degli interventi infrastrutturali prioritari.

Passando all'esame dell'atto del Governo n. 216, premette che lo stesso si compone di un articolo unico, suddiviso in quattro commi.

Il primo comma nomina cinque Commissari straordinari, tra amministratori e dirigenti di RFI S.p.a., in sostituzione della dottoressa Vera Fiorani.

Ricorda che la dottoressa Vera Fiorani, in qualità di amministratrice delegata e direttrice generale della Rete Ferroviaria Italiana S.p.a. (RFI), era stata nominata Commissario straordinario con tre distinti decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati nel corso degli anni 2021 e 2022. Tuttavia, in seguito all'intervenuta scadenza del

mandato presso RFI S.p.a., il 25 maggio 2023 la dottoressa Vera Fiorani ha rassegnato le dimissioni dagli incarichi conferiti con suddetti decreti, rendendo necessario procedere alla sua sostituzione.

Pertanto, in conformità alla procedura menzionata, il provvedimento in esame dispone la nomina dei seguenti Commissari: l'ing. Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato di RFI S.p.a. *pro tempore*, per l'intervento denominato « Chiusura anello ferroviario di Roma »; l'ing. Lucio Menta, dirigente di RFI S.p.a., per l'intervento denominato « Potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della direttrice ferroviaria Salerno-Reggio Calabria »; l'ing. Sergio Stassi, dirigente di RFI S.p.a., per gli interventi denominati « Raddoppio Ponte San Pietro-Bergamo-Montello », « Linea Gallarate-Rho », « Nuovo collegamento ferroviario stazione di Bergamo-Aeroporto Orio al Serio »; l'ing. Chiara De Gregorio, dirigente di RFI S.p.a., per gli interventi denominati « Linea Milano-Genova: quadruplicamento tratta Milano Rogoredo-Pavia » e « Velocizzazione della linea Milano-Genova »; l'ing. Elisabetta Valentina Cucumazzo, dirigente di RFI S.p.a., per gli interventi denominati « Realizzazione nuova linea Ferrandina-Matera La Martella » e « Potenziamento, con caratteristiche di alta velocità, della direttrice ferroviaria Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia ».

Il comma 2 prevede che i Commissari straordinari svolgano le funzioni di responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il comma 3 dispone che ai medesimi Commissari, in ragione dell'incarico attribuito, non spetta alcun compenso, gettone di presenza, indennità comunque denominata o rimborso spese.

Il comma 4 dispone, infine, che ai nuovi Commissari si applichino le disposizioni di cui ai d.P.C.m. 16 aprile 2021, 5 agosto 2021 e 9 maggio 2022, con i quali era stato nominato il Commissario uscente ed erano stati definiti gli ambiti di intervento.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.05.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Salvatore DEIDDA.

La seduta comincia alle 14.05.

**Programma di lavoro della Commissione per il 2024
– Trasformare il presente e prepararsi al futuro.
(COM(2023)638 final).**

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024.

Doc. LXXXVI, n. 2

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

Salvatore DEIDDA, *presidente*, avverte che il gruppo PD-IDP ha chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso il sistema di ripresa audiovideo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.10 alle 14.15.

ALLEGATO 1

5-02961 Traversi: Tutela della filiera del trasporto di ultimo miglio.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento in premessa che le azioni intraprese dal gruppo BRT Spa nell'ambito del percorso di ristrutturazione aziendale conseguente alla decisione del tribunale di Milano di sottoporre la società ad amministrazione giudiziaria, esulano dalle competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il Ministero delle imprese e del *made in Italy* ed il Ministero del lavoro, sentiti sul tema, hanno comunicato di non essere stati ancora interessati dalla situazione di crisi denunciata dall'onorevole interrogante.

Per quanto attiene alla richiesta di iniziative a tutela della filiera di trasporto dell'ultimo miglio, rappresento che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha attivo un tavolo di confronto con gli operatori del comparto dell'autotrasporto con riunioni periodiche, nell'ambito del quale è approfondita anche la disciplina delle reti di imprese nel settore, al fine di consentire la competitività degli operatori di piccole e medie dimensioni nell'attuale scenario.

In tale contesto, si inserisce anche la tutela della salvaguardia dei livelli occupazionali, in considerazione del fatto che il capitale umano, in particolare quello altamente specializzato delle imprese familiari dell'ultimo miglio, rappresenta un *asset* fondamentale per le imprese dei trasporti e della logistica e svolge un ruolo essenziale nella fornitura dei servizi aziendali e nell'evoluzione del settore verso un sistema più sostenibile ed efficiente.

A tal proposito, si conferma la disponibilità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a proseguire nel percorso avviato di confronto con gli operatori del settore, nella consapevolezza che le dinamiche concorrenziali globali rendono sempre più evidente l'esigenza di individuare, nel rispetto delle direttive eurounitarie, misure adeguate a tutela dell'intero comparto.

A conferma di ciò, comunico che proprio nella giornata di domani, giovedì 17 ottobre, è prevista una riunione con le associazioni più rappresentative del settore dell'autotrasporto.

ALLEGATO 2

5-02962 Maccanti: Programma di dismissione e sostituzione dei passaggi a livello.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

Il numero di passaggi a livello esistenti sull'infrastruttura ferroviaria, al 31 dicembre 2023, risultano pari a 5320, di cui 4072 unità sulla rete gestita da RFI e 1248 sulle Reti regionali interconnesse.

Con specifico riferimento a quelli di competenza di RFI, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sulla base di quanto previsto dal Contratto di Programma sottoscritto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha predisposto un piano di soppressione dei passaggi a livello mediante la realizzazione di manufatti sostitutivi o deviazioni stradali, d'intesa con le regioni e gli enti locali territorialmente interessate.

Inoltre, nel 2019 RFI ha elaborato, con la collaborazione dell'Università Sapienza di Roma, specifiche Linee Guida sulla base delle quali sono state definite apposite graduatorie, aggiornate annualmente, sia per l'attrezzaggio tecnologico che per la definizione delle priorità di intervento per la soppressione dei passaggi a livello.

Nel 2023 l'investimento economico relativo al programma è stato pari a circa 67 milioni di euro, con la soppressione di 79 passaggi a livello. La programmazione prevede un'ulteriore riduzione di 60 passaggi a livello nel 2024.

Per quanto concerne la messa in sicurezza degli stessi, RFI, mediante il programma di investimenti per la Protezione Automatica Integrativa dei Passaggi a Livello (PAI-PL), prevede una serie di interventi per la mitigazione del rischio connesso all'attraversamento dei binari in presenza di barriere chiuse, attraverso l'installazione di sistemi di rilevamento della presenza di veicoli e conseguente invio del comando di arresto del treno, nonché grembiali per impedire l'attraversamento pedonale e parziale automazione dei passaggi a livello privati. Ad oggi

risultano attrezzati con questo sistema già 445 passaggi a livello sul territorio nazionale ed entro la fine del corrente anno è prevista l'installazione su ulteriori 200.

A partire dal 2025, la stima dovrebbe attrezzarsi intorno a 400 per anno, fino alla conclusione di tali interventi entro il 2032.

Inoltre, l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) ha avviato, a partire dal 2023, una campagna di ispezioni specifiche per la verifica del funzionamento delle apparecchiature dei passaggi a livello e lo stato manutentivo della sede stradale. La pianificazione dei sopralluoghi è stata effettuata tenendo conto del numero di inconvenienti e incidenti verificatisi.

Infine, rappresento che il disegno di legge sicurezza stradale, interviene, tra altro, anche sui passaggi a livello, ambito di significativa rilevanza per la sicurezza, dettando norme di comportamento a tutela dell'incolumità delle persone.

Al riguardo richiamo l'istituto della cosiddetta sospensione breve della patente che si applica ai casi di violazione delle norme di comportamento in prossimità dei passaggi a livello nei confronti dei soggetti « meno virtuosi » alla guida, che già hanno subito decurtazioni del punteggio. Peraltro, si prevede che la violazione delle norme di comportamento che mettono più a rischio la sicurezza – ossia l'obbligo di fermarsi o il divieto di attraversamento – può essere rilevata anche mediante dispositivi approvati od omologati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Colgo l'occasione per comunicare che – a breve – il Tavolo tecnico inizierà a lavorare per mettere a punto la disciplina necessaria a garantire che i controlli si svolgano con apparecchiature idonee e omologate o approvate, come richiesto dal codice e dalla giurisprudenza.

ALLEGATO 3

5-02963 Barbagallo: Tutela e potenziamento dei collegamenti diretti tra Italia e Nord America.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresenta che i rapporti con il Canada e gli Stati Uniti sono disciplinati, sotto il profilo aeronautico, dagli accordi globali dell'Unione europea.

In particolare, quello UE/Canada, firmato nel 2009, è entrato in vigore nel 2019, quello con gli USA, firmato nel 2007 e integrato da un Protocollo Aggiuntivo nel 2010, è entrato in vigore nel 2020. Entrambe le intese sono state, comunque, applicate fin dal momento della firma.

Mediante detti accordi comunitari, viene stabilito un quadro regolatorio di riferimento che consenta ai cittadini dell'Unione, in un contesto di liberalizzazione del mercato, di fruire della garanzia del diritto alla mobilità e alla libera circolazione nel rispetto dei principi di concorrenza in grado di offrire pari ed eque opportunità a tutti gli operatori della filiera, necessariamente ed indipendentemente dal controllo dei Governi.

Il tema dell'aumento delle tratte nazionali e internazionali, pertanto, in un contesto di liberalizzazione del mercato del

trasporto aereo, derivante dall'ordinamento europeo, non permette di intervenire sull'autodeterminazione dei vettori che orientano le loro scelte in base a valutazioni e convenienze di ordine economico-commerciale tipicamente imprenditoriali.

Per quanto concerne le preoccupazioni espresse in ordine alle eventuali ripercussioni dell'operazione *Ita Airways* e Lufthansa sui voli tra l'Italia e il Nord America, evidenzio che il provvedimento con cui è stata autorizzata detta operazione dalla Commissione Unione europea prevede esplicitamente che il Ministero dell'economia e delle finanze manterrà una partecipazione di controllo in ITA Airways e che la stessa potrà competere con i *partner* delle imprese comuni di Lufthansa in America settentrionale.

In ogni caso, preciso che il tema sottolineato dagli onorevoli interroganti dello sviluppo ed incremento della capacità di connessione intercontinentale del nostro Paese, anche verso il Nord America, è oggetto di specifica attenzione nel redigendo nuovo Piano Nazionale degli Aeroporti al 2035.

ALLEGATO 4

5-02964 Pastorella: Progetto di riattivazione ed elettrificazione della linea ferroviaria Formia-Gaeta.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, senza dilungarmi sul complesso *iter* per la realizzazione dell'opera, ricostruito anche dall'onorevole interrogante, mi soffermo sugli aggiornamenti più recenti forniti dalla regione Lazio.

Rappresento in premessa che la linea oggetto dell'interrogazione è stata dismessa con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2009 e acquisita dal Consorzio di Sviluppo Industriale Sud-Pontino, con l'obiettivo di garantire la sua riattivazione.

Nel 2017 il suddetto Consorzio ha acquisito delle aree pubbliche di proprietà di FS per eseguire delle opere legate al ripristino della linea, i cui procedimenti autorizzativi e relativi controlli per la loro realizzazione esulano dalla competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Per quanto riguarda le ragioni della mancata attivazione della linea, la regione Lazio, interpellata sulla vicenda, ha comunicato quanto segue.

La riattivazione della relazione ferroviaria Formia-Gaeta comporta la necessità di adeguamento dell'infrastruttura alle recenti disposizioni in materia di sicurezza ferroviaria, per garantire un servizio efficiente e continuo, nonché dell'aggiornamento di tutti i pareri e delle autorizzazioni propedeutici al riavvio dei lavori.

Pertanto, nel gennaio del 2022 il suddetto Ente regionale ha richiesto al Consorzio Industriale Sud Pontino, soggetto attuatore dell'intervento, una revisione del progetto. È stata evidenziata la necessità di introdurre rilevanti adeguamenti ed inte-

grazioni affinché siano verificati il rispetto di tutte le normative vigenti in materia di sicurezza e l'obbligo di acquisire tutte le autorizzazioni ferroviarie, nonché un piano programmatico di sostenibilità economica all'esercizio.

In particolare, è stato richiesto di dotare la linea di un sistema di alimentazione coerente con gli obiettivi di sostenibilità ambientale, la previsione di un attestamento presso gli impianti di Formia gestiti da RFI per il completamento della tratta Bevano-Formia nonché l'adeguamento alla normativa prevista dal decreto legislativo n. 50 del 2019, per quanto attiene agli aspetti tecnologici connessi alla sicurezza della circolazione ferroviaria, per le conseguenti verifiche da parte di *Ansfisa*.

I lavori sono stati di conseguenza sospesi nelle more della consegna del progetto revisionato che ad oggi non è stato ancora presentato.

La regione Lazio ha inserito l'intervento tra gli obiettivi del Piano Regionale della Mobilità dei Trasporti e della Logistica, in considerazione degli effetti positivi conseguenti al ripristino della linea sotto il profilo ambientale per l'eliminazione di parte del traffico auto veicolare sul litorale e dell'obiettivo di reintrodurre l'interconnessione con la rete ferroviaria nazionale nella stazione di Formia. A ciò si aggiunge, che il ripristino del segmento merci volto a collegare l'Area di sviluppo industriale (ASI) ed il porto all'infrastruttura ferroviaria nazionale fornirà un contributo per lo sviluppo portuale e l'intermodalità dei trasporti.

ALLEGATO 5

5-02965 Boscaini: Implementazione del personale e dei servizi della Motorizzazione civile.**TESTO DELLA RISPOSTA**

In riferimento al quesito posto, rappresento quanto segue.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato impegnato nell'ultimo biennio a una puntuale ricognizione del personale per avere un quadro definitivo del piano dei fabbisogni e a promuovere, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e Funzione pubblica, le azioni necessarie per individuare le risorse necessarie e promuovere un piano di assunzioni volto a colmare le carenze di personale emerse.

Nel corso del biennio 2022-2024 sono state effettuate 311 assunzioni esclusivamente per gli uffici periferici della Motorizzazione civile.

Nel dicembre del 2023 è stato bandito un concorso per 80 assistenti tecnici destinati esclusivamente agli uffici di Motorizzazione civile. Le procedure concorsuali, realizzate dal Formez, si sono svolte in tempi rapidissimi e i tecnici sono stati assunti a partire dallo scorso mese di luglio. In particolare, 62 assistenti sono già stati assegnati agli uffici della Motorizzazione Civile e, il prossimo 21 ottobre, saranno assunte ulteriori 22 unità di personale afferenti al medesimo profilo.

Inoltre, dallo scorso mese di luglio ad oggi sono state effettuate 40 assunzioni di personale di profilo tecnico ed amministrativo, afferenti sia all'area degli Assistenti che a quella dei Funzionari, ed assegnati agli uffici della Motorizzazione Civile.

Altresì, ricordo che, con l'approvazione del decreto coesione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è stato autorizzato allo svolgimento di concorsi per professionalità tecniche di varie qualifiche per un totale di 450 tra assistenti e funzionari, in deroga ai concorsi unici. Tali concorsi si svolgeranno anche su base regionale e avranno come riferimento le esigenze di tutti gli uffici dell'amministrazione delle varie circoscrizioni territoriali, in particolare quelli delle motorizzazioni.

Dai dati aggiornati che riguardano la Direzione Territoriale del Nord-Est, nel 2024 il numero di unità di personale acquisite *ex novo* ammonta ad un totale di 34.

Per quanto attiene allo specifico caso del personale assegnato agli uffici della Motorizzazione Civile nell'area di confine del Brennero, le funzioni e la gestione delle suddette motorizzazioni sono in capo alle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sta, inoltre, definendo il prossimo piano delle assunzioni per il triennio 2024/2027, nell'ambito del quale verrà posta particolare attenzione alle esigenze degli uffici periferici.

Per quanto attiene alle misure urgenti per accelerare l'implementazione del personale degli uffici, nelle more dello svolgimento dei concorsi, i direttori generali territoriali sono stati delegati per procedure di assunzione attraverso lo scorrimento di graduatorie di altre pubbliche amministrazioni presenti sul territorio.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. Atto n. 183 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	131
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato</i>)	133
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere alternativa del gruppo Movimento 5 Stelle</i>)	135

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. (COM(2023) 638 <i>final</i>).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	132
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le imprese e il made in Italy Massimo Bitonci.

La seduta comincia alle 14.15.

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività.

Atto n. 183.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2024.

Giorgia ANDREUZZA (LEGA), *relatrice*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni volte ad accogliere una serie di suggerimenti emersi nel corso del ciclo di audizioni svolto dalla Commissione segnalando, in particolare e tra gli altri, quelli che rafforzano il ruolo dei comuni (*vedi allegato 1*).

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, comunica che il gruppo Movimento 5 Stelle ha presentato una proposta di parere alternativa (*vedi allegato 2*), avvertendo, altresì, che questa sarà posta in votazione solo nel caso la proposta di parere della relatrice non sia approvata.

Antonio FERRARA (M5S) osserva di ritenere utili gli spunti recati nell'Atto del Governo in titolo riguardante lo schema di decreto sull'albo delle botteghe storiche. Fa quindi presente che il suo gruppo ha presentato una proposta di parere alternativa non per demolire quanto fatto ma per offrire futuri *input*, su aspetti che ora non potevano essere trattati, che auspica possano essere tenuti presenti in altro momento per sviluppare in ambito fiscale un adeguato supporto alle botteghe storiche. Osserva, inoltre, che pur essendo stati recepiti taluni suggerimenti emersi nel corso dell'esame, nella proposta di parere della relatrice non sono state accolte le osservazioni di natura tecnica e procedurale formulate nelle notazioni del Consiglio di Stato. Tra di esse, in particolare, segnala che non è stato fatto nessun riferimento alla questione delle tempistiche non rispettate, non si è fatto riferimento ai richiesti chiarimenti circa la portata applicativa degli articoli 1, 2 e 3 e, infine, rimarca che nella proposta di parere della relatrice sono assenti osservazioni concernenti l'ambigua formulazione dell'articolo 4 in tema di diritto di prelazione, in particolare se la disposizione si riferisca al singolo locale commerciale o meno.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere con osservazioni della relatrice (*vedi allegato 1*).

La seduta termina alle 14.20.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alberto Luigi GUSMEROLI.

La seduta comincia alle 14.20.

Programma di lavoro della Commissione per il 2024
— Trasformare il presente e prepararsi al futuro.
(COM(2023) 638 *final*).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024.

Doc. LXXXVI, n. 2.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei documenti in oggetto, rinviato nella seduta del 9 ottobre 2024.

Alberto Luigi GUSMEROLI, *presidente*, in sostituzione della relatrice, Ilaria Cavo, impossibilitata a partecipare alla seduta, presenta e illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni che la relatrice medesima ha già reso noto ai commissari per le vie brevi (*vedi allegato 3*).

Ricorda, infine, che al termine dell'esame congiunto dei provvedimenti è prevista la partecipazione della relatrice alle sedute della Commissione Politiche dell'Unione europea, per riferirvi.

Francesca GHIRRA (AVS) fa presente che, mentre sugli atti in titolo non ritiene di dover formulare specifiche osservazioni, sulla proposta di parere della relatrice, invece, ritiene di dover esprimere forti critiche, in particolare sulle parti dedicate al tema energetico. Sottolinea, infatti, che la tematica della transizione energetica viene trattata in modo diametralmente opposto a quanto il suo gruppo ha convintamente manifestato nel corso dei lavori in Commissione. Per tali motivi annuncia il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere della relatrice.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere con osservazioni della relatrice (*vedi allegato 3*).

La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.

ALLEGATO 1

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. Atto n. 183.

PARERE APPROVATO

La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),

premesso che l'articolo 27, comma 1, lettera *l-bis*), della legge n. 118 del 2022 delega il Governo a prevedere che le regioni e gli enti locali possano adottare misure per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici o di delimitate aree, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di vicinato e di botteghe artigiane, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, anche tramite costituzione di specifici Albi;

rilevato che il principale strumento mediante il quale tale obiettivo viene perseguito è l'istituzione di albi delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici storici e che, ai sensi dell'articolo 2, comuni, unioni di comuni e regioni possono istituire albi per censire le attività storiche presenti sul loro territorio, i quali vengono a costituire collettivamente considerati un Albo nazionale, previsto dall'articolo 5 dello schema;

osservato che, per ottenere l'iscrizione, le attività devono rispettare specifici criteri dimensionali, avere almeno cinquant'anni di storia e un particolare valore merceologico o culturale;

valutato altresì che, nell'ambito delle attività storiche, alcune possono essere qualificate come « attività di eccellenza », ove

soddisfino requisiti più stringenti, previsti dall'articolo 3, ossia avere alle spalle settant'anni di attività caratterizzata da continuità nella gestione familiare e associata a un valore storico-culturale elevato;

preso atto che ai gestori di attività storiche l'articolo 4 riconosce il diritto di prelazione sull'immobile in cui svolgono l'attività, in caso di vendita dello stesso e che le attività storiche possono essere classificate come beni culturali, ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio;

tenuto conto che l'articolo 6 demanda al Ministero del turismo l'adozione di misure di valorizzazione e campagne informative rivolte al turismo nazionale e internazionale in favore dei negozi e delle botteghe storici e di eccellenza iscritti all'Albo nazionale;

preso atto altresì dell'intesa in Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato;

valutate le audizioni svolte congiuntamente alla 9^a Commissione del Senato, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) all'articolo 2, alla rubrica, ove si parla di « imprese » commerciali e artigiane storiche con l'aggiunta della locuzione « di qualità », valuti il Governo l'opportunità di sopprimere tale locuzione in quanto non c'è alcun riferimento a questa definizione nell'articolo;

b) al medesimo articolo 2, comma 1, dopo i comuni e le unioni di comuni, dovrebbero essere menzionate anche le province autonome di Trento e Bolzano, citate infatti nei commi 2, 6, 7 e 8;

c) al medesimo articolo 2, comma 1, il Governo valuti attentamente il requisito dei cinquant'anni tra quelli necessari per individuare la storicità delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, anche alla luce della normativa regionale esistente;

d) sempre all'articolo 2, comma 2, ove si fa riferimento, solo per gli albi regionali e provinciali, alla possibilità di una indicazione delle attività di eccellenza, che poi confluiranno nella sezione specifica dell'albo nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, valuti il Governo l'opportunità di prevedere una analoga possibilità per gli albi comunali;

e) al medesimo articolo 2, comma 6, primo periodo, dopo le parole: « e per i casi di cui ai commi 4 e 5 », valuti il Governo l'opportunità di inserire le seguenti: « ferme restando le procedure e le modalità autonomamente definite », tenuto conto che molti comuni hanno già adottato modalità e procedure per la verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione agli albi istituiti a livello locale;

f) sempre all'articolo 2, comma 9, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento ai « Ministeri » con il riferimento ai « Ministri » e di introdurre un termine per l'adozione del decreto;

g) all'articolo 3, comma 1, lettera b), il Governo valuti attentamente il vincolo riferito alla gestione da tre generazioni da parte di una medesima famiglia, incentrando maggiormente l'attenzione sulla continuità dell'attività storica e sul mantenimento della qualità e dell'eccellenza originaria dell'attività medesima, indipendentemente da eventuali trasferimenti della titolarità, così come già previsto dalla normativa regionale in materia;

h) sempre all'articolo 3, comma 1, lettera f), si invita il Governo a rivalutare il riferimento dell'eccellenza legata al vincolo dell'ubicazione in determinate aree come il centro storico o le aree di pregio commerciale, che potrebbe rappresentare un elemento di discriminazione tra le imprese aventi comunque caratteri di storicità ed eccellenza;

i) all'articolo 5, comma 1, ove si fa riferimento al fatto che l'Albo nazionale è costituito dagli « elenchi di cui agli albi regionali e comunali », segnalato in proposito che all'articolo 2 non viene alcun cenno ad elenchi ma si menzionano solo gli albi comunali, delle province autonome e delle regioni, valuti il Governo l'opportunità di sostituire le parole: « elenchi di cui agli albi regionali e comunali » con le seguenti: « albi regionali, comunali e delle province autonome », e, laddove si fa riferimento agli albi « periodicamente aggiornati dalle regioni e dalle province autonome », valuti, in questo caso, di aggiungere il riferimento ai comuni, quali soggetti che aggiornano gli albi ai sensi dell'articolo 2, comma 7;

l) al medesimo articolo 5, comma 2, alinea, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento ai « Ministeri » con il riferimento ai « Ministri », di introdurre un termine per l'adozione del decreto e di sostituire le parole: « Conferenza Stato-regioni » con le seguenti: « Conferenza Unificata »;

m) al medesimo articolo 5, comma 2, lettere a) e d), ove viene fatto riferimento, rispettivamente, a scambio di informazioni e modalità di raccordo solo con le regioni e le province autonome valuti il Governo di integrare tali disposizioni menzionando anche i comuni;

n) all'articolo 6, comma 1, valuti il Governo se sostituire la locuzione: « dei negozi e botteghe storici e di eccellenza », che non trova riscontro nell'articolato, con la seguente: « delle attività commerciali, delle botteghe artigiane ed esercizi storici e di eccellenza ».

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. Atto n. 183.

PROPOSTA DI PARERE ALTERNATIVA DEL GRUPPO MOVIMENTO 5 STELLE

La X Commissione,

in sede di esame dello schema di decreto legislativo recante la costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività in attuazione della Delega al Governo di cui all'articolo 27, della legge n. 118 del 2022 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021) e, in particolare, della lettera *l-bis*) del comma 1;

premessi che:

secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa, il provvedimento in esame, nel rispetto del riparto di competenze costituzionale in materia di commercio, è preordinato a dare attuazione ai criteri direttivi della delega legislativa di cui all'articolo 27 della Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021 ai quali non è stata data attuazione con il decreto legislativo n. 103 e, segnatamente, alla lettera *l-bis*) del comma 1, inserita nell'articolato a seguito delle modifiche apportatevi dalla legge n. 214 del 2023 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022) al fine di fornire alle regioni e agli enti locali strumenti idonei, d'intesa con le associazioni degli operatori e senza discriminazioni tra essi, per la salvaguardia del decoro urbano o delle caratteristiche commerciali specifiche o tradizionali dei centri storici, mediante limitazioni all'insediamento di determinate attività in talune aree o l'adozione di specifiche misure di tutela e valorizzazione di talune tipologie di esercizi di

vicinato e di botteghe artigiane, con l'obiettivo di ridurre il rischio di estromissione di tali attività dal tessuto produttivo-commerciale cittadino, ad opera di grandi gruppi industriali e commerciali o di esercizi di basso livello qualitativo, tale da determinare la « standardizzazione » del tessuto commerciale o, in altra ipotesi, l'impoverimento dello stesso;

considerato che:

nonostante il dichiarato intento, in astratto condivisibile, di istituire un sistema di tutela e valorizzazione degli esercizi di vicinato e delle botteghe artigiane storiche, al fine di preservarne il valore storico, culturale e commerciale e di promuovere il turismo locale, lo schema di decreto legislativo *de quo* sconta una serie di criticità;

giò, innanzitutto, riportare alcuni rilievi contenuti nel parere reso dalla Sezione per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato del 28 agosto 2024 che evidenziano la presenza di numerose disfunzionalità di stampo tecnico. Per quanto concerne le tempistiche, viene precisato che la delega legislativa è stata esercitata, relativamente alla « *semplificazione dei controlli sulle attività economiche* », con il decreto legislativo 12 luglio 2024, n. 103. Nel testo del parere, è quindi evidenziato che « *lo schema di decreto legislativo all'esame è, per tal via, ancorato esclusivamente alla richiamata lettera l-bis*), la quale ha operato [...] una integrazione dei "principi e criteri direttivi" a fondamento della delega normativa, senza nondimeno incidere sul relativo vincolo temporale, che è rimasto ancorato, ai sensi del

comma 2 dell'articolo 27 della legge n. 188 del 2022, ai «ventiquattro mesi alla data di entrata in vigore» della medesima (vale a dire al termine *ne post quem* del 27 agosto 2024) ». Lecitamente, dunque, sono avanzate « *perplessità in ordine alla tempestività dell'intervento normativo, non essendo plausibile, con evidenza, ritenere che la integrazione, ad opera di una legge successiva, di un (mero) criterio per l'esercizio della delega legislativa, sia in grado di operare una implicita (e, come tale, automatica) proroga dei termini concessi al legislatore delegato* »;

sotto il profilo della documentazione trasmessa, il Consiglio di Stato rileva, in prima istanza, la mancata acquisizione della proposta – « *direttamente imposta dal paradigma normativo e, come tale, non defettibile* » – del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio per l'Innovazione. Tale omissione integra « *un vizio di violazione di legge, atteso che "il mancato concorso alla elaborazione e formulazione della proposta equivale ad una attribuzione non esercitata"* (cfr. il parere n. 440/2024 cit.) ». Un altro adempimento di tipo sostanziale non posto in essere è quello relativo alla mancata acquisizione della preventiva intesa in sede di Conferenza Unificata. Lungi dall'essere un mero tassello procedimentale formalmente necessario, infatti, l'espressione dell'assenso che essa è destinata a recepire « *orienta, conforma e definisce [...] il tenore definitivo della proposta ministeriale, sulla quale il Consiglio di Stato è chiamato ad esprimere, in funzione consultiva, il proprio parere* »;

con riferimento all'articolo 2, sotto il profilo formale, il Consiglio di Stato evidenzia che è operato un richiamo alle unioni ma non alle città metropolitane. Questione che risulta, tra l'altro, in distonia rispetto alla previsione dell'articolo 12, comma 3, lettera *b*) della legge n. 214 del 2023. È poi sollevato dal detto organo che la possibilità di tenere distinti gli albi è concessa solo alle Regioni (e alle province autonome), non essendo chiaro perché la medesima facoltà non sia concessa ai comuni (che istituiscono gli albi in proprio). Con precipuo riferimento alle partizioni del detto articolo 2, viene rilevato che: al

comma 3 non è chiaro perché la richiesta alla regione possa essere fatta solo quando non sia costituito l'albo a livello comunale (ben potendo sussistere un interesse all'inserimento in entrambi gli albi); al comma 9, si ritiene infine di dover chiarire che si tratti di regolamento, (attratto in sussidiarietà a livello governativo);

quanto alla portata applicativa dell'articolo 2, si segnala la disposizione di cui al comma 4, la quale stabilisce che, in caso di subentro nella titolarità e nei locali sede di attività commerciali, di botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, la qualificazione di « *impresa commerciale e artigiana storica e di qualità* » può essere mantenuta « *a condizione che i soggetti subentranti garantiscano la continuità nell'attività per quanto concerne il settore merceologico, le modalità di vendita o di produzione e, ove possibile, le caratteristiche strutturali dei locali* ». A tal proposito, si ritiene necessario garantire la continuità merceologica, alla base del riconoscimento di storicità e, ove possibile, non mantenere necessariamente il mantenimento stabile delle modalità di vendita: queste ultime, infatti, potrebbero già essere cambiate o dover cambiare nel tempo, quanto meno per adeguare l'attività a nuove esigenze che possono nascere dalle mutate condizioni di fatto e/o da nuove norme che richiedano un adattamento;

con riguardo all'articolo 3, comma 1, sono definite « *Attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici di eccellenza* » le attività commerciali ed esercizi pubblici storici che siano gestite da almeno tre generazioni consecutive da una medesima famiglia. Sotto questo aspetto, si ritiene sia da eliminare il vincolo della gestione da tre generazioni da parte di una medesima famiglia e, con esso, la deroga relativa al subentro consentito solo nel caso del dipendente che abbia operato nell'azienda per almeno dieci anni e che sia in possesso di adeguata qualificazione;

sempre con riguardo la definizione di « *attività di eccellenza* », l'accostamento di tale titolo solo ad attività ubicate in determinate aree « *di pregio commerciale* »

o nei centri storici discriminerebbe imprese ed attività che comunque possiedono caratteristiche di storicità ed eccellenza, come ad esempio certi esercizi pubblici o alberghi storici che spesso non sono situati nei centri urbani, ma in località turistiche o di spiccato valore paesaggistico, che comunque contribuiscono all'indotto turistico rappresentando un polo di attrattività e di promozione della nostra cultura anche in dette località;

il comma 2 dell'articolo 4, poi, attribuisce alle Regioni la facoltà di emanare « *provvedimenti* » che dispongono « *percorsi conciliativi* » volti ad « *agevola[re] la conclusione di accordi tra gli esercenti di attività commerciali, botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici o di eccellenza e i proprietari dei locali* ». Questo, al fine di « *evitare fenomeni di espulsione di operatori commerciali qualificati dai centri storici e dalle aree commerciali classificate di pregio* ». Tali provvedimenti regionali, disciplinando le modalità di esternalizzazione della volontà delle parti in relazione alla disposizione del bene oggetto di attività commerciale, incidono sulla scelta dei contraenti, quindi sulla loro autonomia negoziale, con ciò intervenendo nell'ambito riguardante l'ordinamento civile, dunque in materia di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117 Costituzione;

sempre in merito all'articolo 4, il Consiglio di Stato in sede consultiva segnala « l'ambigua e non perfetta formulazione della disciplina (affidata all'articolo 4 dello schema di decreto) del diritto di prelazione esteso anche alle cc.dd. vendite in blocco ». L'organo, infatti, rileva che « come formulata, la disposizione appare poco perispicua, non essendo chiaro: a) se la prelazione si debba intendere, in ogni caso, limitata ai locali destinati all'esercizio dell'attività economica o riguardi l'intero complesso immobiliare alienato; b) come, nella prima – ed invero più plausibile – ipotesi, si determini in concreto il prezzo di acquisto (che, nelle fattispecie prelazionarie, è definito per relationem dalla proposta negoziale di terzi, che nel caso delle vendite in blocco riguarda l'intero compendio immobiliare) »;

all'articolo 5, al comma 2, in considerazione del ruolo centrale che i Comuni sono chiamati a svolgere ai fini della definizione degli albi, si ritiene opportuno che per l'adozione del decreto che disciplina le modalità attuative del comma 1 sia previsto parere in Conferenza Unificata anziché in Conferenza Stato-regioni;

ritenuto altresì che:

non si può non sottolineare l'assenza, nel testo dello schema di decreto, al di là delle previsioni di cui all'articolo 6 sulle « Misure di valorizzazione » – che tuttavia si limitano a possibili iniziative di tipo promozionale (creazione di specifici circuiti merceologici o territoriali) –, di indispensabili misure di vantaggio fiscale. È auspicabile prevedere che i Comuni possano intervenire esentando i titolari delle aziende iscritte agli Albi che riconoscono le qualificazioni di storicità ed eccellenza dal pagamento del canone sulla pubblicità per l'insegna storica, oltre a prevedere la riduzione dell'IMU, della TARI e del canone patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico per almeno il 50 per cento, oltre alla possibile esenzione dal pagamento di quest'ultimo in caso di eventi e manifestazioni organizzate dalle imprese storiche;

si osserva inoltre che mentre le norme assegnano le attività di promozione di cui all'articolo 5 e di valorizzazione e informazione di cui all'articolo 6 al Ministero del turismo, le risorse di cui al capitolo 5150 sono invece destinate all'ENIT, per cui andrebbe confermato che il Ministero possa svolgere tali compiti avvalendosi del citato ente, indicando altresì l'ammontare delle somme che si prevede di utilizzare, onde valutarne la disponibilità, anche rispetto alla necessità di evitare pregiudizi a carico di iniziative già avviate o programmate da ENIT S.p.A. a valere sulle medesime risorse,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

recepire operosamente – nei singoli rilievi di tipo sostanziale e formale, ivi

incluse le carenze procedurali – il parere reso dalla Sezione per gli Atti Normativi del Consiglio di Stato (numero 01125/2024 del 28.08.2024);

nonché con le seguenti osservazioni:

con riguardo alle imprese storiche e di eccellenza iscritte all'Albo, di prevedere:

a) detrazioni fiscali per specifici investimenti in innovazione/digitalizzazione/sostenibilità ambientale, al fine di promuovere l'innovazione, garantendo al contempo la conservazione dell'identità delle imprese;

b) un credito d'imposta, pari al 50 per cento delle spese sostenute, per interventi di restauro, manutenzione straordinaria e conservazione dei locali, al fine di incentivare le medesime a investire nella preservazione del patrimonio culturale;

c) l'incremento della deducibilità delle spese sostenute per la locazione dei locali destinati all'esercizio dell'impresa artigiana.

Cappelletti, Pavanelli, Appendino,
Ferrara.

ALLEGATO 3

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro (COM(2023) 638 final).**Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2.****PARERE APPROVATO**

La X Commissione (Attività produttive, commercio e turismo),

esaminati congiuntamente, per le parti di competenza, il Programma di lavoro della Commissione europea per il 2024 e la Relazione programmatica del Governo sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024;

premesso che:

la procedura annuale di esame congiunto dei documenti in oggetto consente al Parlamento di partecipare in modo organico, coerente e approfondito – ed in stretto raccordo con il Governo – alla determinazione delle linee d'azione del nostro Paese in merito alle politiche dell'Unione europea per l'anno in corso;

quest'anno, tuttavia, i due documenti risultano in larga misura privi di rilevanza, in ragione della fine, nello scorso luglio, della legislatura europea 2019-2024 e del conseguente avvio di un nuovo ciclo politico ed istituzionale dell'UE 2024-2029, tuttora in corso di definizione;

assumono, tuttavia, rilievo, affinché la Camera contribuisca alla definizione delle priorità politiche e legislative del prossimo ciclo istituzionale dell'UE 2024-2029, l'Agenda strategica dell'UE 2024-2029, adottata dal Consiglio europeo lo scorso 27 giugno e, in modo particolare, gli orientamenti politici della nuova Commissione europea 2024-2029 presentati nello scorso luglio dalla Presidente von der Leyen e ulteriormente declinati nelle lettere di incarico indirizzate a ciascun commissario designato;

considerato che:

la relazione programmatica indica opportunamente tra le priorità e obiettivi di fondo della politica europea dell'Italia, che mantengono piena validità nella nuova legislatura europea, la promozione della competitività dell'industria europea e della sua autonomia strategica in settori chiave, come quelli dei semiconduttori, delle materie prime critiche e dell'intelligenza artificiale, nonché l'attuazione, da parte dell'UE, di una politica commerciale comune aperta basata su sostenibilità, resilienza e *level playing field*;

è del tutto condivisibile l'esigenza, annunciata dagli orientamenti politici e dall'agenda strategica, di porre il tema della competitività al centro del dibattito e delle politiche dell'Unione europea. Le imprese europee devono essere, infatti, messe nelle condizioni di mantenersi competitive in un contesto geopolitico globale incerto e maggiormente sfidante rispetto al passato;

al riguardo, gli orientamenti politici correttamente individuano nella riduzione del divario di produttività e tecnologico che l'UE ha accumulato negli ultimi anni rispetto ai grandi partner globali, segnatamente gli Stati Uniti e la Cina, una delle principali priorità del nuovo ciclo istituzionale europeo;

sono pertanto da valutarsi positivamente alcune misure prospettate dagli orientamenti politici per rilanciare la produttività e la crescita dell'Europa, quali l'introduzione di un nuovo Patto per un'industria pulita a sostegno della competitività delle

imprese e la promozione di una rinnovata centralità della ricerca e l'innovazione nell'economia europea;

la nuova strategia industriale europea, tuttavia, per avere successo dovrà basarsi sulla piena attuazione del mercato unico, sulla stretta interazione tra politiche industriali, di concorrenza e commerciali dell'Unione e sulla riduzione degli oneri normativi e burocratici per le aziende, specie per le PMI;

si dovrà, inoltre, combinare attentamente le transizioni ambientale, che è anche energetica, e tecnologica, con un sano pragmatismo, evitando gli eccessi ideologici del passato e sposando un approccio graduale e tecnologicamente neutrale, tale da valorizzare contemporaneamente decarbonizzazione e competitività e apportando benefici tangibili – e non penalizzazioni – a tutti i cittadini e le imprese europee;

sono parimenti da valutarsi favorevolmente le iniziative preannunciate dagli orientamenti politici per sviluppare un nuovo Strumento di coordinamento della competitività, che opererebbe insieme al futuro Fondo europeo per la competitività e al Fondo europeo per gli investimenti e che sarebbe volto ad incrementare i finanziamenti alle imprese europee ad alto potenziale e in rapida crescita;

il finanziamento degli investimenti nei settori considerati strategici per il rilancio della produttività, come quelli legati alla doppia transizione verde e digitale, necessita di notevoli risorse;

sono altresì apprezzabili le iniziative, anch'esse annunciate negli orientamenti politici, che, con riferimento alle politiche in materia di energia, si pongono l'obiettivo di ridurre il costo per imprese e famiglie, ma anche di sviluppare la *governance* necessaria per l'implementazione dell'Unione dell'energia. Il costo elevato dell'energia rappresenta uno dei principali ostacoli alla competitività europea, mentre la crescente dipendenza dalla Cina nell'approvvigionamento delle tecnologie pulite rappresenta una minaccia per il sistema industriale europeo nel suo complesso;

sempre allo scopo di assicurare la competitività dell'Unione, è essenziale, porre al centro dell'economia europea ricerca e innovazione, scienza e tecnologia e per fare dell'innovazione, specie nelle tecnologie emergenti e nell'intelligenza artificiale, il nuovo motore della crescita europea. A questo riguardo, sono da valutarsi positivamente gli orientamenti politici nella parte in cui prospettano obiettivi ed azioni volti ad aumentare la spesa per la ricerca, concentrandosi maggiormente sulle priorità strategiche, sulla ricerca pionieristica fondamentale, l'innovazione dirompente e l'eccellenza scientifica, nonché per sviluppare, insieme agli Stati membri, all'industria e alla società civile, una strategia di applicazione dell'intelligenza artificiale per promuovere nuovi usi industriali della stessa;

è pienamente apprezzabile e condivisibile la proposta avanzata in occasione del Consiglio Competitività del 26 settembre 2024, per una nuova politica industriale europea;

con riguardo alla politica commerciale comune, la nuova Commissione europea intende proseguire l'approfondimento dei rapporti di libero ed equo commercio in tutto il mondo, garantendo reciprocità e parità di condizioni, promuovere una nuova gamma di partnership per il commercio e gli investimenti puliti e approfondire le relazioni su minerali e materie prime critiche, al fine di costruire catene di fornitura diversificate e resilienti, nonché sostenere il miglioramento del commercio basato su regole, anche attraverso la riforma e il rafforzamento dell'Organizzazione mondiale del commercio, e utilizzare tutti gli strumenti di difesa commerciale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) le iniziative dell'UE volte a conseguire gli obiettivi della transizione ambientale, condivisibili nelle loro finalità generali, garantiscano un percorso più graduale e flessibile, ispirato al principio di neutra-

lità tecnologica e rispettoso delle diversità dei sistemi economici e produttivi nazionali;

b) si valuti in particolare la possibilità di rivedere, ove opportuno, nei contenuti come negli obiettivi generali, alcune normative dell'UE recentemente approvate, come quella riguardante la prestazione energetica degli edifici, che, seppur condivisibile negli obiettivi ultimi, impone oneri eccessivi in assenza di incentivi adeguati;

c) la Commissione europea vari con urgenza il preannunciato nuovo piano per la prosperità sostenibile e la competitività dell'Europa e, più in generale, le istituzioni dell'UE definiscano prioritariamente una nuova strategia di politica industriale europea assicurando in particolare che essa:

continui a perseguire l'obiettivo di decarbonizzazione dell'industria, puntando a far assumere all'Europa un ruolo guida nelle nuove tecnologie pulite e nelle soluzioni di circolarità, garantendo, tuttavia, che tale obiettivo non sia contrario alla competitività e alla crescita;

tuteli la vocazione manifatturiera europea e i settori produttivi europei, specie quelli più esposti alla concorrenza sleale sui mercati globali, anche tramite una riduzione degli oneri e una semplificazione normativa e un utilizzo più energico degli strumenti di difesa commerciale, e potenzi in modo particolare l'industria per le tecnologie pulite e *l'automotive*;

sostenga le grandi imprese dell'UE ad espandersi all'interno del mercato unico e a competere sulla scena mondiale, colmando il deficit dimensionale rispetto ai loro principali concorrenti globali e preservi, allo stesso tempo, il modello europeo che prospera sul legame essenziale tra grandi imprese e PMI;

coordini efficacemente le varie politiche europee, come quelle relative al commercio, al mercato interno, all'ambiente, ai trasporti e alla difesa, e nazionali, e mobiliti tutte le soluzioni disponibili, attraverso un approccio tecnologicamente neutrale che includa le energie rinnovabili, il nucleare,

l'idrogeno, la bioenergia e le tecnologie per la cattura, l'utilizzo e lo stoccaggio del carbonio;

rafforzi l'autonomia strategica europea negli assetti geopolitici ed economici globali, costruendo catene di approvvigionamento sicure e affidabili, diminuendo le dipendenze strategiche dell'Unione, specie nei semiconduttori e nelle materie prime critiche, e colmando il ritardo dell'Europa rispetto ai principali *competitors* internazionali;

sia accompagnata da adeguate risorse finanziarie europee, anche tramite la costituzione di un Fondo europeo per la competitività allo scopo, tra l'altro, di evitare che gli Stati membri debbano assicurare da soli gli investimenti richiesti, con il rischio di frammentare il mercato interno e acuire ulteriormente le divergenze all'interno dell'Unione;

rafforzi la digitalizzazione dell'industria, sfruttando le nuove potenzialità e opportunità offerte dalle tecnologie emergenti e in particolare dall'intelligenza artificiale, al fine di rendere più competitivi i processi industriali nelle imprese europee, specie nelle PMI;

d) tenuto conto dei massicci investimenti necessari per conseguire la duplice transizione verde e digitale dell'Europa e sostenere tutti i settori industriali, sia valutata con attenzione la proposta di emettere, sulla scorta dell'esperienza dell'iniziativa *NextGenerationEU*, debito comune dell'Unione per alimentare, in via prioritaria, grandi progetti infrastrutturali e, in generale, progetti di innovazione e di ammodernamento di rilevanza europea, essenziali per rilanciare la competitività e la crescita;

e) sia dato seguito alla proposta avanzata dal Governo italiano e da altri Paesi, in occasione del Consiglio Competitività del 26 settembre 2024, per una nuova politica industriale europea. Ciò con particolare riferimento al settore dell'*automotive*, per il quale occorrono misure di sostegno, nel pieno rispetto del principio di neutralità tecnologica, anche mediante l'introduzione

di un « *European Automotive Act* ». Si ribadisce inoltre la necessità che la Commissione europea anticipi dal 2026 ai primi mesi del 2025 la presentazione dei *report* sul settore previsti dal regolamento sulle emissioni di CO₂ per i veicoli leggeri, attivando di conseguenza la clausola di revisione dall'articolo 15, al fine di riesaminare le modalità che porteranno allo stop ai motori endotermici nel 2035;

f) con riguardo al settore siderurgico, anch'esso strategico per la competitività europea, si assicuri che gli obiettivi previsti dal regolamento sul meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM), in vista della entrata in vigore nel 2026, non compromettano la competitività delle imprese europee. La decarbonizza-

zione per le industrie ad alta intensità energetica, particolarmente esposte al commercio internazionale, deve essere sostenibile dal punto di vista produttivo;

g) in merito alla politica commerciale comune, l'Unione ne assicuri la coerenza con gli interessi del sistema economico e produttivo europeo e, in particolare, garantisca apertura ai mercati esteri e accordi di libero scambio e, nel contempo, protezione dalla concorrenza sleale esterna. Tra l'altro, si stipulino accordi commerciali preferenziali e investimenti diretti con Stati ricchi di risorse, accumulando scorte in aree critiche selezionate e creando *partnership* industriali per garantire la filiera di fornitura di tecnologie chiave.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153-202-844-1104-1128-1395-A	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	143
AVVERTENZA	143

COMITATO RISTRETTO

Mercoledì 16 ottobre 2024.

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153-202-844-1104-1128-1395-A.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.05 alle 14.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.15 alle 14.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche.
C. 153-202-844-1104-1128-1395-A.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

Variazione nella composizione della Commissione	144
5-02636 Girelli: Iniziative da adottare nel settore dei dispositivi medici	144
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	147
5-02804 Vietri: Informazioni in merito a un incarico dirigenziale presso l'Azienda ospedaliera « Ruggi » di Salerno	145

RISOLUZIONI:

7-00128 Ciancitto, 7-00211 Quartini e 7-00213 Malavasi, sull'elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari (Seguito della discussione congiunta e rinvio) .	145
ALLEGATO 2 (Nuova formulazione della risoluzione)	149

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 3 della legge 5 marzo 2024, n. 22, in materia di compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 1954 Braga (Seguito dell'esame e rinvio)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146
AVVERTENZA	146

INTERROGAZIONI

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, comunica che la deputata Elena Bonetti ha cessato di far parte della Commissione.

5-02636 Girelli: Iniziative da adottare nel settore dei dispositivi medici.

Il sottosegretario Marcello GEMMATO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Gian Antonio GIRELLI (PD-IDP), replicando, invita a tenere nella dovuta considerazione le esigenze di tutti i soggetti interessati al tema dell'aggiornamento delle linee guida sulla pubblicità dei dispositivi medici. Al riguardo, segnala l'esigenza di evitare di trasporre in maniera automatica i divieti previsti per la pubblicità dei medicinali anche per quella relativa ai dispo-

sitivi medici, in ragione della diversità delle due situazioni.

Sottolinea, inoltre, l'opportunità di tenere conto delle continue e rapide trasformazioni, sia a livello dei mezzi di comunicazione sia, soprattutto, dal punto di vista dell'innovazione tecnologica, per evitare di introdurre una regolamentazione già obsoleta.

5-02804 Vietri: Informazioni in merito a un incarico dirigenziale presso l'Azienda ospedaliera « Ruggi » di Salerno.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che la deputata Vietri ha ritirato la propria interrogazione, al fine di ripresentare un nuovo atto di sindacato ispettivo sullo stesso tema.

Dichiara così concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.15.

RISOLUZIONI

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Marcello Gemmato.

La seduta comincia alle 14.15.

7-00128 Ciancitto, 7-00211 Quartini e 7-00213 Malavasi, sull'elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari.

(Seguito della discussione congiunta e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione congiunta delle risoluzioni in titolo, rinviata, da ultimo, nella seduta dell'11 settembre 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Fa presente che il deputato Quartini ha riformulato la propria risoluzione (*vedi allegato 2*).

Andrea QUARTINI (M5S) chiarisce che la riformulazione della risoluzione a sua prima firma, frutto anche di un confronto con il personale sanitario impiegato sul campo, mira a introdurre un ulteriore impegno, relativo alla valutazione dell'impatto delle tecnologie mini-invasive sul potenziamento dell'assistenza ospedaliera per le malattie cardiovascolari.

Precisa come su questi temi vi sia un orientamento sostanzialmente condiviso da parte dei gruppi parlamentari e che le differenze fra le tre risoluzioni in discussione attengono soprattutto al fatto di essere improntate maggiormente sulla prevenzione o sulla riabilitazione.

Ilenia MALAVASI (PD-IDP), in considerazione del fatto che nella seduta odierna non si procederà alla votazione delle risoluzioni, si riserva di riformulare la risoluzione di cui è prima firmataria.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.25.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Ugo CAPPELLACCI.

La seduta comincia alle 14.25.

Modifiche all'articolo 3 della legge 5 marzo 2024, n. 22, in materia di compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 1954 Braga.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 9 ottobre 2024.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, avverte che, secondo quanto stabilito dalla Giunta per il Regolamento, i deputati possono partecipare alla seduta odierna in videoconferenza, non essendo previste votazioni.

Ricorda che, secondo quanto si è convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella seduta odierna si concluderà l'esame preliminare.

Non essendovi richieste di intervento, dichiara concluso l'esame preliminare.

Propone, quindi, di fissare il termine per la presentazione delle proposte emendative alle ore 15 di mercoledì 23 ottobre 2024.

La Commissione concorda.

Ugo CAPPELLACCI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.40.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Sulla partecipazione di una delegazione della XII Commissione alla riunione dei Ministri della salute dei Paesi del G7, nell'ambito della Presidenza italiana del G7.

ALLEGATO 1

5-02636 Girelli: Iniziative da adottare nel settore dei dispositivi medici.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Ringrazio l'Onorevole interrogante perché mi consente di fornire importanti chiarimenti in merito alla tematica della pubblicità sanitaria.

Prioritariamente ricordo che in materia di « pubblicità sanitaria » l'articolo 201 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 costituisce il fondamento di tutta la normativa successiva di settore.

Tale impianto normativo è basato principalmente su un approccio di controllo e di verifica *ex ante* dei messaggi pubblicitari che però non esclude processi di controllo *ex post* che verranno descritti di seguito.

In particolare, si prevede che la pubblicità dei mezzi e degli strumenti per la prevenzione e la cura delle malattie deve essere sottoposta ad un controllo preventivo da parte di appositi Organi – attualmente il Ministero della salute – mediante una previa autorizzazione sulla base di un parere rilasciato da un'apposita Commissione di esperti.

Tale disciplina di autorizzazione preventiva del messaggio pubblicitario rivolto al pubblico, per i prodotti di interesse sanitario, comprende anche i dispositivi medici.

In particolare, l'articolo 26 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 137 e l'articolo 22 del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 138 confermano la richiamata impostazione, in linea con la normativa comunitaria in materia, che dispone che la trasparenza e l'accesso adeguato alle informazioni sono essenziali nell'interesse pubblico, per tutelare la salute pubblica, per rafforzare la consapevolezza dei pazienti e degli operatori sanitari e consentire loro di prendere decisioni informate.

Pertanto, nella pubblicità dei dispositivi medici e dei dispositivi medico-diagnostici in vitro, è proibito il ricorso a testi, denominazioni, marchi, immagini e segni figu-

rativi o di altro tipo, che potrebbero indurre l'utilizzatore o il paziente in errore per quanto riguarda la destinazione d'uso, la sicurezza e le prestazioni del dispositivo.

L'obiettivo perseguito è chiaro: evitare che i cittadini siano tratti in inganno da messaggi pubblicitari ambigui, che non consentirebbero di comprendere adeguatamente quali sono le reali caratteristiche del prodotto reclamizzato.

In particolare, nel nostro ordinamento, è vietata la pubblicità presso il pubblico dei dispositivi medici o medico-diagnostici il cui impiego è connesso, per legge o per indicazione del fabbricante, ad un atto di un medico o di un altro operatore sanitario, che deve sempre essere posto nelle condizioni di poter operare in modo libero ed incondizionato, nell'interesse esclusivo del paziente.

Ciononostante, vi sono anche fattispecie in cui l'autorizzazione preventiva non è necessaria. Difatti con due decreti del Ministero della salute, entrambi in data 26 gennaio 2023, sono state individuate alcune « fattispecie di pubblicità di dispositivi medico-diagnostici in vitro » e alcune tipologie di « dispositivi medici » la cui pubblicità presso il pubblico non deve essere preventivamente autorizzata da questo Dicastero.

Per quanto concerne, poi, le Linee Guida sulla pubblicità dei dispositivi medici, previste dal comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 137 del 2022, concernenti « le modalità operative consentite per lo svolgimento della pubblicità », occorre sottolineare che queste sono state redatte sempre ascoltando preventivamente le associazioni maggiormente rappresentative degli operatori del settore.

In questo contesto, il Ministero della salute intende coinvolgere attivamente le associazioni di categoria più rappresenta-

tive, per garantire che siano assicurati gli interessi di tutte le parti interessate.

Tale coinvolgimento è essenziale per lo sviluppo di una strategia condivisa e sostenibile, in grado di promuovere il settore e di garantire il raggiungimento degli obiettivi comuni, rivolti alla salute e alla sicurezza dei cittadini.

Per quanto concerne i controlli *ex post*, si segnala che gli stessi vengono effettuati in seguito a segnalazioni pervenute al Ministero della salute contenenti profili meritevoli di attenzione. In questo caso, le competenti strutture si attivano presso le aziende interessate al fine di rimuovere i profili di criticità eventualmente rilevati.

ALLEGATO 2

7-00211 Quartini, sull'elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari.**NUOVA FORMULAZIONE DELLA RISOLUZIONE**

La XII Commissione,

premessi che:

le malattie cardio e cerebrovascolari sono, in Italia, uno dei più importanti problemi di salute pubblica poiché sono tra le principali cause di morbosità, invalidità e mortalità; sono malattie molto diffuse nella popolazione, soprattutto in quella più anziana, e gli effetti pervasivi non sono solo clinici ma anche sociali poiché colpiscono profondamente la vita lavorativa e familiare;

fanno parte delle malattie dell'apparato cardiocircolatorio le malattie ischemiche del cuore, come l'infarto acuto del miocardio e l'angina pectoris, e le malattie cerebrovascolari, come l'ictus ischemico ed emorragico; le malattie cerebrovascolari più frequenti sono l'ictus ischemico (circa l'80 per cento degli eventi cerebrovascolari acuti), l'emorragia intracerebrale (15-20 per cento), l'emorragia subaracnoidea (3-5 per cento) e gli eventi cerebrovascolari acuti mal definiti (1-3 per cento);

le patologie dell'apparato cardiocircolatorio rappresentano il 34,8 per cento di tutti i decessi (31,7 per cento nei maschi e 37,7 per cento nelle femmine); secondo l'Istat (2018), la cardiopatia ischemica è responsabile del 9,9 per cento di tutte le morti (10,8 per cento nei maschi e 9 per cento nelle femmine), mentre gli eventi cerebrovascolari dell'8,8 per cento (7,3 per cento nei maschi e 10,1 per cento nelle femmine);

secondo i dati Istat nel 2020 in Italia sono stati rilevati complessivamente 227.350 decessi per malattie del sistema circolatorio (98.853 maschi e 128.614 femmine), rappresentando poco più del 30 per

cento di tutti i decessi registrati, in aumento rispetto al 2019 e dunque con una leggera inversione di tendenza rispetto agli anni precedenti, che avevano fatto registrare una riduzione costante seppure lieve, fattore sicuramente riconducibile anche alla pandemia;

seppure nella lettura dei dati occorre tener conto della variazione intervenuta sulla classificazione internazionale delle malattie, come evincibile dal Rapporto osservasalute 2022 in 36 anni la mortalità totale si è più che dimezzata (il tasso standardizzato di mortalità totale si è ridotto di oltre il 50 per cento tra il 1980-2018) ed il contributo delle malattie cardiovascolari è stato quello che senz'altro più ha influito sul trend in discesa della mortalità (nello stesso periodo la mortalità per malattie ischemiche del cuore si è ridotta del 70 per cento e quella delle malattie cerebrovascolari di oltre il 70 per cento);

quasi tutti gli indicatori disponibili (mortalità, dimissioni ospedaliere, pensioni di invalidità, spesa farmaceutica) confermano la gravità dei danni umani, sociali ed economici di queste patologie, tenuto conto che spesso le conseguenze per chi sopravvive ad un evento cardio o cerebrovascolare acuto sono tali che inevitabilmente chi ne è colpito diventa un malato cronico e talvolta disabile grave, con rilevanti ripercussioni sulla qualità della vita e sui costi economici e sociali; sono malattie correlate in maniera prevalente all'invecchiamento della popolazione e per questo rappresentano in tale popolazione la prima causa di disabilità fisica e disturbi della capacità cognitiva;

il 18 maggio 2017 è stata costituita l'Alleanza italiana per le malattie cardio-cerebrovascolari, quale patto strategico vo-

lontario per accrescere gli interventi di prevenzione, assistenza e controllo delle malattie cardio-cerebrovascolari;

all'Alleanza, sottoscritta dal Ministro della salute pro tempore, aderiscono più di quaranta federazioni/società di cardiologia e neurologia, medicina interna, medici di medicina generale, pediatri, farmacisti, nonché associazioni di pazienti e altri enti, con lo scopo di avvicinare il livello istituzionale a quello clinico, riunendo in un tavolo di confronto permanente tutti i principali stakeholder e con il comune obiettivo di contribuire alle strategie di prevenzione e cura delle malattie cardio-cerebrovascolari, in linea con il programma « Guadagnare salute: rendere facili le scelte salutari », il Piano nazionale della prevenzione e il Piano nazionale cronicità, al fine di ridurre l'incidenza, la morbosità e la mortalità nel lungo periodo; la *mission* e gli intenti dell'alleanza sono indicati nel documento di strategia, elaborato dal Ministero della salute in collaborazione con le società scientifiche e associazioni di pazienti operanti in ambito cardio-cerebrovascolare;

il Ministero della salute, che ha il ruolo di coordinamento tecnico-scientifico e amministrativo dell'alleanza, e i firmatari si sono impegnati a:

a) promuovere, nella popolazione generale e nelle persone a rischio, l'adozione di stili di vita salutari (sana alimentazione, attività fisica, astensione dall'uso di prodotti del tabacco e dal consumo di alcol), quale principale strategia di prevenzione, supportando gli obiettivi di « Guadagnare salute » e del Piano nazionale della prevenzione;

b) promuovere l'*empowerment* dei cittadini e l'*engagement* dei pazienti e delle loro famiglie;

c) consolidare il raccordo tra il sistema di cure primarie e la rete di assistenza ospedaliera e specialistica;

d) promuovere interventi di formazione sulla gestione del rischio cardio-cerebrovascolare e sul supporto al cambiamento comportamentale;

e) contribuire alle iniziative di comunicazione e sensibilizzazione;

f) definire e divulgare documenti e linee di indirizzo;

dal documento di strategia dell'alleanza si evince come consolidati studi epidemiologici abbiano identificato i fattori di rischio ed abbiano dimostrato che buona parte di essi sono reversibili e prevenibili con l'adozione di comportamenti legati allo stile di vita; tali fattori di rischio e l'aumento dell'aspettativa di vita richiedono necessariamente azioni preventive e coordinate per il conseguimento delle migliori condizioni di salute in età avanzata;

entrando ancora più nel dettaglio, si evidenzia come tra i fattori di rischio ve ne siano alcuni non modificabili:

a) l'età, con un incremento esponenziale dai 55 anni e dopo i 65 anni;

b) la familiarità/fattori genetici, legata alla presenza di eventi vascolari a carico dei familiari di primo grado (genitori, fratelli, sorelle, figli) in età precoce, ovvero prima dei 55 anni nei maschi e dei 65 anni nelle femmine;

c) il genere, che lega il minor rischio cardio-cerebrovascolare delle donne rispetto agli uomini almeno sino alla menopausa; mentre le donne dai 55 ai 75 anni hanno, rispetto agli uomini, un maggior rischio di ictus che aumenta con l'età e con maggiore mortalità o maggiore disabilità in caso di sopravvivenza;

d) l'etnia, i bianchi caucasici rispetto agli afroamericani sono a minor rischio di ictus cerebrale, mentre le popolazioni asiatiche sono a maggior rischio di emorragia cerebrale;

altri fattori di rischio sono invece modificabili o reversibili e i più importanti sono:

a) il tabagismo, il fattore di rischio più nocivo, ed anche il fumo passivo;

b) la sedentarietà/scarsa attività fisica, anche laddove favorisce il sovrappeso;

peso, soprattutto quando associata ad una scorretta alimentazione;

c) il consumo di alcol, poiché aumenta il rischio di ictus cerebrale, contribuisce a innalzare la pressione arteriosa, favorisce l'aumento di peso, modifica la risposta all'insulina, danneggia la funzionalità epatica e interferisce con il metabolismo di molti farmaci;

d) la scorretta alimentazione ladove ricca di grassi saturi e/o di sale e/o povera di verdure, frutta e pesce e/o caratterizzata da un apporto calorico inadeguato (in genere eccessivo) rispetto al fabbisogno energetico;

e) il sovrappeso/obesità, anche ladove è associato spesso a ipercolesterolemia, ipertrigliceridemia e iperglicemia; il rischio di ictus aumenta progressivamente al crescere dell'indice di massa corporea (IMC o *body mass index*, BMI) e della circonferenza addominale;

f) il diabete mellito, in quanto l'iperglicemia favorisce l'insorgenza di danni vascolari e dell'aterosclerosi;

g) le dislipidemie (elevati valori di colesterolemia totale; elevati valori di colesterolemia LDL; bassi valori di colesterolemia HDL; elevati valori di trigliceridemia) poiché favoriscono lo sviluppo dell'aterosclerosi;

h) l'ipertensione arteriosa, l'elevata pressione del sangue nelle arterie (#140/90 mmHg) è uno dei fattori di rischio più importanti per ictus ed è molto diffuso nella popolazione; la prevalenza aumenta con l'età fino a superare il 50 per cento oltre i 74 anni e nella popolazione di età superiore ai 60 anni è tendenzialmente maggiore nelle donne rispetto agli uomini;

i) la fibrillazione atriale (FA), poiché favorisce la formazione di trombi nell'atrio sinistro del cuore da cui poi si possono distaccare emboli che raggiungono il circolo cerebrale ed è particolarmente pericolosa;

l) le cardiopatie (cardiopatìa ischemica, cardiomiopatie, valvulopatie, forame

ovale pervio, aneurisma del setto interatriale);

m) le vasculopatie (lesioni aterosclerotiche dell'arco aortico, delle carotidi, dei vasi intracranici e aneurismi cerebrali);

rispetto ai fattori di rischio reversibili, la prevenzione primaria rappresenta la strada maestra per contrastare l'insorgenza delle malattie cardiovascolari, agendo sulle conoscenze dei cittadini e modificando gli stili di vita per prevenire i comportamenti non salutari fin dall'infanzia e dall'adolescenza, riducendo significativamente il rischio di insorgenza, nell'età adulta, di patologie correlate al cardiovascolare e favorendo un invecchiamento sano ed attivo;

tra i fattori di rischio prevenibili vi sono anche quelli ambientali, *in primis* legati all'inquinamento atmosferico al quale sono associati il 18 per cento dei decessi per malattie cardiovascolari in Europa (sebbene come riportato dall'*European environment agency* (Eea) tale percentuale rappresenta una sottostima) mentre molteplici studi confermano le malattie cardiache e l'ictus quali cause più comuni di morti prevenibili attribuibili all'esposizione all'inquinamento atmosferico, seguite da malattie polmonari e cancro del polmone;

secondo gli ultimi dati raccolti dall'Eea nel rapporto «*Health impacts of air pollution in Europe, 2022*» e relativo al 2020, in Europa si sono registrate 310.474 morti premature per l'inquinamento atmosferico, di queste 237.810 sono attribuibili al particolato fine (PM2.5), 48.555 al biossido di azoto (NO2) e 23.109 all'ozono. In Italia nello stesso anno si sono invece registrati 68.538 decessi, di cui 52.303 per PM2.5, 11.158 per NO2 e 5.077 attribuibili all'ozono;

secondo la Commissione sull'inquinamento e la salute Lancet 2020, l'inquinamento ambientale è la principale causa di morte prematura reversibile al mondo. Lo studio *Global Burden of Disease* (Gbd) ha attestato l'inquinamento atmosferico come quarta causa mondiale di malattie e morte, con circa 9 milioni di decessi im-

putati in tutto il mondo all'anno. Il 61,9 per cento di questi era dovuto a malattie cardiovascolari, tra cui la cardiopatia ischemica (31,7 per cento) e l'ictus (27,7 per cento);

appare dunque fondamentale ridurre i rischi ambientali per ridurre anche il carico delle malattie cardiovascolari in Europa; nell'ambito del piano d'azione stabilito con il *Green Deal*, la Commissione europea ha fissato, tra gli altri, l'obiettivo di ridurre il numero di morti premature causate dal PM2.5 di almeno il 55 per cento entro il 2030, rispetto al 2005;

il 19 ottobre 2023 Cittadinanzattiva ha presentato l'iniziativa « Mi sta a Cuore: informazione ed *empowerment* sul rischio cardiovascolare » che, in collaborazione con Fimmg e Gise, ha coinvolto oltre 400 alunni delle scuole superiori e 60 specializzandi in Veneto e Campania, con lo scopo di costruire un nuovo modello di presa in carico e gestione dei pazienti con rischio cardiovascolare e promuovere, allo stesso tempo, percorsi di prevenzione e miglioramento degli stili di vita dei cittadini;

l'iniziativa di Cittadinanzattiva si è concentrata, nella sua seconda annualità, sui temi dell'informazione e dell'*empowerment* attraverso tre attività principali:

a) profilazione dei pazienti con fibrillazione atriale e stenosi aortica per elaborare un sistema di indicatori in grado di intercettare i pazienti prima del verificarsi dell'evento acuto;

b) percorso di formazione per oltre 400 alunni delle scuole superiori di Veneto e Campania sul funzionamento del sistema cardiocircolatorio e sui fattori di rischio modificabili e non modificabili che condizionano il benessere delle persone;

c) percorso di formazione sugli stili di comunicazione medico-paziente in 4 atenei di Veneto e Campania, con il coinvolgimento di rappresentanti delle associazioni, singoli pazienti e 60 medici specializzandi;

ha dichiarato a riguardo Francesca Moccia, vice segretaria generale di Cittadinanzattiva:

« Fare prevenzione, occuparsi di rimanere in una condizione di salute, partecipare attivamente al mantenimento della salute collettiva è la sfida che dobbiamo affrontare per garantire condizioni di benessere diffuse nella popolazione e meno legate alle disuguaglianze determinate dal luogo e dalla situazione economica e sociale dei cittadini, nonché per contribuire alla maggiore sostenibilità del nostro Servizio sanitario nazionale ». L'iniziativa « Mi sta a cuore » ha l'obiettivo di portare questa sfida all'interno delle scuole e delle università, affinché sin da piccoli gli studenti possano comprendere che la salute è una priorità collettiva e gli specializzandi in medicina possano sviluppare e accrescere le competenze per una migliore comunicazione e per l'ascolto del paziente al fine di coinvolgerlo attivamente nella prevenzione e nella cura della propria salute;

l'iniziativa di Cittadinanzattiva, nella sua precedente annualità, conseguiva ad un'indagine e approfondimento condotti in merito alla qualità dei servizi presenti sul territorio nazionale e alla loro capacità di instradare le persone con patologie cardiovascolari in percorsi strutturati e stabili nel tempo, in grado di massimizzare il benessere del singolo individuo;

la predetta indagine ha fatto emergere una serie di criticità trasversali alla complessa organizzazione regionalizzata del Servizio sanitario nazionale che favoriscono l'insorgere di disuguaglianze in grado di compromettere lo stato di salute dei pazienti con patologie legate al sistema cardiovascolare;

una delle maggiori criticità rilevate è « la persistenza di una frattura di comunicazione e interazione tra la medicina territoriale e il livello specialistico (solo il 7,4 per cento dei pazienti, ad esempio, risultava inserito in percorsi strutturati – PDTA – che prevedono interazioni costanti tra i diversi livelli di presa in carico e gestione) che si accentua maggiormente nelle aree interne o periferie cittadine »;

altra criticità è correlata alla capacità di azione dei singoli pazienti, fortemente frammentata e compromessa, nonché al grado di conoscenza che i pazienti hanno sul proprio ruolo nel percorso di salute e benessere, in presenza di criticità cardiovascolari;

come rilevato anche dall'indagine di Cittadinanzattiva, nel percorso di cura dei pazienti con questo tipo di patologie, è fondamentale il ruolo del *caregiver*, figura che tuttavia fatica ancora ad essere considerata nell'interazione con i MMG e con gli specialisti e che richiede di essere adeguatamente formata poiché spesso si tratta di familiari o di badanti che non hanno le corrette conoscenze e le competenze per poter rappresentare un valido supporto al paziente; a riguardo appare opportuno garantire una formazione adeguata anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei pazienti quale valido supporto conoscitivo e di trasferimento di competenze; dall'indagine è emerso che solo il 28 per cento dichiara di conoscere l'esistenza di specifiche associazioni che tutelano pazienti con patologie cardiovascolari e solo la metà di questi dichiara di avere interazioni o collaborazioni, riconoscendo in esse un valore aggiunto nei percorsi di cura;

nelle note conclusive dell'indagine si sottolinea come « l'offerta dei servizi preventivi, così come le reti ospedaliere, è ancora troppo a macchia di leopardo, fattore che genera disuguaglianze di accesso ai servizi e disparità di cure tra cittadini. Il tasso di mortalità analizzato in apertura del presente lavoro e che vede una maggiore incidenza nelle regioni del Sud è sintomatico di una fragilità del sistema e ci dimostra che lì dove l'organizzazione della rete e dei servizi è più efficace, i tassi di decesso si riducono e aumenta anche il livello di benessere del cittadino con patologia cronica »;

quale risposta efficace all'invecchiamento della popolazione e alla cronicità delle patologie, « la sanità d'iniziativa » è il nuovo modello assistenziale di gestione delle malattie croniche che si sta via via imponendo;

in base alla sanità d'iniziativa il sistema sanitario non aspetta che il cittadino/paziente arrivi in ospedale (sanità di attesa), ma lo intercetta prima che le patologie insorgano o si aggravino, garantendo quindi al paziente interventi adeguati e differenziati in rapporto al livello di rischio, puntando anche sulla prevenzione e sull'educazione; tale nuovo modello assistenziale si basa sul cosiddetto « *chronic care model* » quale interazione tra il paziente più informato ed i medici, infermieri e operatori sociosanitari;

il *chronic care model* (Ccm), elaborato dal professor Wagner del *Mac-Coll Institute for Healthcare Innovation*, è la combinazione di diversi fattori la cui combinazione realizza l'interazione efficace tra un paziente consapevole e un team assistenziale multiprofessionale; tali fattori sono:

le risorse della comunità, l'organizzazione dei servizi sanitari, il supporto all'auto-cura, il sistema di erogazione dell'assistenza, il supporto alle decisioni, i sistemi informativi;

nell'esperienza toscana relativa all'impiego del Ccm, occorre dunque partire dalla valutazione dei bisogni della comunità, tramite l'elaborazione di profili di salute, l'identificazione di gruppi di popolazione a rischio, l'analisi delle disuguaglianze nella salute e nell'assistenza sanitaria; la promozione della salute mediante interventi settoriali e intersettoriali rivolti a specifici determinanti di salute (ambiente, lavoro, traffico, stili di vita, eccetera); la valorizzazione delle risorse della comunità (gruppi di volontariato, gruppi di auto-aiuto, attività fisica adattata, centri per anziani, eccetera);

il supporto all'auto-cura (*self-management*) è concepito come aiuto ai pazienti ed alle loro famiglie ad acquisire conoscenze, abilità e motivazioni nella gestione della malattia, fornendo loro gli strumenti necessari e valutando regolarmente i risultati e i problemi;

i sistemi informativi devono essere in grado di garantire alcune fondamentali funzioni quali: un sistema di al-

lerta che aiuti i team delle cure primarie ad attenersi alle linee guida; un sistema di *feedback* per i medici riguardo ai loro livelli di performance rispetto agli indicatori delle malattie croniche; un sistema di raggruppamento dei pazienti per patologie («registri di patologia») e di stratificazione degli stessi per profilo di rischio all'interno di un determinato gruppo; un sistema di monitoraggio e valutazione degli interventi individuali realizzati,

impegna il Governo:

ad elaborare un Piano nazionale per le malattie cardio e cerebrovascolari che, in coerenza con il Piano nazionale della prevenzione, il Piano nazionale della cronicità e con i lavori dell'Alleanza per le malattie cardio e cerebrovascolari, individui gli obiettivi e le azioni da realizzare a livello nazionale e regionale, per prevenire l'insorgenza delle patologie per la diagnosi precoce e per le cure più efficaci, assicurando interventi utili per migliorare i percorsi di cura e assistenza attraverso la personalizzazione e la corretta informazione al paziente, favorendo altresì un accesso equo alle terapie e tecnologie più innovative, creando una effettiva integrazione ospedale-territorio che non si basi solo ed esclusivamente sulla gestione di un paziente ormai cronico, ma che possa evitare l'ospedalizzazione e la stessa cronicizzazione di una patologia;

ad individuare le più opportune misure e azioni coordinate per consentire la diagnosi precoce e un trattamento tempestivo adeguato con lo scopo di modificare la progressione della malattia cardio e cerebrovascolare con conseguente riduzione della disabilità, miglioramento della prognosi e dell'aspettativa di vita e contenimento dei costi diretti (farmaci, trattamenti chirurgici e riabilitazione) e indiretti (assenza dal lavoro);

a revisionare la redazione del Programma Nazionale Esiti e il sistema delle SDO in cardiologia e cardiocirurgia, anche al fine di valutare il reale impatto delle tecnologie mini-invasive sul potenziamento

e sul miglioramento dell'assistenza ospedaliera;

a destinare, anche nell'ambito di specifici provvedimenti di natura economico finanziaria, un'adeguata quota di risorse finanziarie affinché siano attivati screening e sistemi di *alert* specifici per la popolazione che presenta fattori di rischio non reversibili come l'età, la familiarità/fattori genetici, il genere e l'etnia nonché per la popolazione che presenti almeno uno dei seguenti fattori di rischio: diabete mellito, dislipidemie, con ipertensione arteriosa, fibrillazione atriale (Fa), cardiopatie o vasculopatie;

ad implementare un modello di prevenzione basato su una collaborazione tra medici di medicina generale e specialisti ospedalieri che siano in grado di avvalersi anche di supporti tecnologici e telematici, oggi indispensabili per un corretto percorso di cura e che consentano di creare un sistema di *alert* sulle piattaforme di gestione dei pazienti oggi in uso ai MMG e all'utilizzo di canali di comunicazione con gli specialisti ospedalieri per stabilire, congiuntamente, il percorso di cura migliore per ogni singolo paziente;

a rafforzare le misure, e ad introdurre ulteriori, volte a risolvere la frattura di comunicazione e interazione tra la medicina territoriale e il livello specialistico soprattutto per le aree interne del Paese che ne sono maggiormente colpite, con specifico riguardo per le malattie cardio e cerebrovascolari;

a reperire con estrema urgenza ulteriori risorse per incrementare l'offerta dei servizi preventivi e delle reti ospedaliere al fine di assicurarne l'uniforme diffusione in tutto il territorio nazionale, nell'ottica di eliminare le disuguaglianze nell'accesso ai servizi e disparità di cure tra cittadini, ridurre i tassi di decesso e aumentare anche il livello di benessere del cittadino con patologia cronica cardio o cerebrovascolare, rafforzando le sinergie e il raccordo tra il sistema di cure primarie e la rete di assistenza ospedaliera e specialistica;

a rivalutare l'autonomia differenziata in materia di salute, nel senso di escluderla,

al fine di ovviare alle conseguenze della complessa organizzazione regionalizzata del Sistema sanitario nazionale e all'insorgere di disuguaglianze in grado di compromettere lo stato di salute dei pazienti con patologie legate al sistema cardiovascolare;

quale risposta efficace all'invecchiamento della popolazione nonché alla cronicità delle patologie, ad adottare le opportune iniziative normative per promuovere e sperimentare su tutto il territorio nazionale la sanità d'iniziativa quale nuovo modello assistenziale di gestione delle patologie cardio e cerebrovascolari, garantendo quindi al paziente interventi adeguati e differenziati in rapporto al livello di rischio, puntando anche sulla prevenzione e sull'educazione e rafforzando la corretta interazione tra il paziente e professionisti della salute;

ad individuare le più opportune misure per assicurare un'adeguata formazione al personale medico e sanitario sugli stili di comunicazione medico-paziente, nell'ottica di rafforzare la capacità di azione dei singoli pazienti, fortemente frammentata e compromessa, nonché il grado di conoscenza che i pazienti hanno sul loro ruolo nel percorso di salute e benessere, in presenza di criticità cardiovascolari;

ad adottare ogni misura utile volta a valorizzare il ruolo del *caregiver* nel percorso di cura dei pazienti con patologie legate al sistema cardiovascolare, attraverso il coinvolgimento delle associazioni di tutela dei pazienti quale valido supporto conoscitivo e di trasferimento di competenze, nell'ottica di assicurare la più ampia formazione e conoscenza sulle patologie cardio e cerebrovascolari e di agevolare l'interazione con i MMG e con gli specialisti;

ad implementare azioni di comunicazione volte a dare una più efficace conoscibilità delle associazioni che tutelano i pazienti con patologie cardiovascolari al fine di agevolare interazioni o collaborazioni, riconoscendo in esse un valore aggiunto nei percorsi di cura;

a promuovere, attraverso le più idonee iniziative di comunicazione e sensibi-

lizzazione, l'*empowerment* dei cittadini e l'*engagement* dei pazienti con patologie legate al sistema cardiovascolare e delle loro famiglie;

ad introdurre misure idonee per assicurare un efficace monitoraggio sulle patologie legate al sistema cardiovascolare, anche attraverso una più efficace rilevazione dei dati sanitari e socio-sanitari, nonché per potenziare la ricerca e l'introduzione di terapie innovative;

a predisporre un piano di interventi che preveda soluzioni efficaci per rafforzare le strategie di prevenzione e cura delle malattie cardio e cerebrovascolari, promuovendo con risorse adeguate, nella popolazione generale e nelle persone a rischio, l'adozione di stili di vita salutari, quale principale strategia di prevenzione, supportando gli obiettivi di « Guadagnare salute » e del Piano nazionale della prevenzione;

a reperire ulteriori e congrue risorse da destinare ad una strategia comune intersettoriale, in grado di coinvolgere l'intero sistema educativo del Paese ed intervenire sulle nuove generazioni per renderle più consapevoli del proprio ruolo individuale sulla salute collettiva, assicurando che in tutti i livelli dell'istruzione vi siano programmi formativi di prevenzione primaria volti a radicare fin dall'età evolutiva stili di vita salutari nonché interventi di formazione specifici sul funzionamento del sistema cardiocircolatorio e sui fattori di rischio modificabili e non modificabili e sulla gestione del rischio cardio-cerebrovascolare;

ad adottare le iniziative, anche normative, necessarie a rafforzare il sostegno, monitoraggio e ampliamento della legislazione di controllo del tabagismo, dell'assunzione di alcol e del consumo di cibi non salutari, per proteggere la salute, potenziando i programmi di prevenzione negli ambienti di vita e di lavoro e campagne di informazione e comunicazione multimediali per ridurre l'uso e il consumo delle predette sostanze e, conseguentemente, ridurre le patologie legate al sistema cardiovascolare;

ad adottare politiche dei prezzi sui prodotti del tabacco, sull'alcol e sui cibi non salutari, adeguate al contesto sociale, culturale ed economico e alla gravità delle conseguenze che tali prodotti determinano in relazione alle malattie del sistema cardiocircolatorio;

ad attivare e finanziare campagne di comunicazione istituzionale in tema di promozione di stili di vita salutari e su una corretta alimentazione anche collaborando con le organizzazioni sportive affinché in occasione delle maggiori competizioni sportive agonistiche nazionali e internazionali siano veicolati messaggi salutari sull'alimentazione e sullo sport;

a potenziare le politiche nazionali di contrasto dell'obesità e del sovrappeso, in conformità con gli obiettivi dei piani d'azione promossi dall'Organizzazione mondiale della sanità e dall'Unione europea, perseguendo un approccio intersettoriale e

multidisciplinare, con interventi coordinati dei differenti livelli istituzionali, per prevenirne l'insorgenza, assicurare la precoce presa in carico dei soggetti a rischio di patologie del sistema cardiovascolare o ancora allo stadio iniziale, per rallentarne la progressione e per garantire la tutela della salute e il miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti;

ad adottare iniziative per includere l'inquinamento nei programmi quotidiani di prevenzione primaria e secondaria, prevedendo che l'anamnesi dei pazienti includa sempre la storia dell'esposizione all'inquinamento, anche lavorativa, e la valutazione della suscettibilità individuale, approntando ogni misura utile per interrompere o ridurre l'esposizione all'inquinamento.

(7-00211) « Quartini, Marianna Ricciardi, Sportiello, Di Lauro ».

XIII COMMISSIONE PERMANENTE**(Agricoltura)****S O M M A R I O****SEDE REFERENTE:**

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806, approvata dal Senato e C. 830 Comaroli (*Seguito dell'esame e conclusione*) 157

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 158

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, CIA – Agricoltori italiani e Copagri, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Nevi 7-00069 e Caramiello 7-00101 sulle problematiche del settore olivicolo 158

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.

Sulla pubblicità dei lavori 158

Audizione, in videoconferenza, del dottor Bruno Caio Faraglia, dirigente del Servizio fitosanitario centrale presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (*Svolgimento e conclusione*) 158

ERRATA CORRIGE 158

SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 ottobre 2024. – Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.

La seduta comincia alle 13.35.

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

C. 1806, approvata dal Senato e C. 830 Comaroli.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 9 ottobre scorso.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, ricorda che hanno espresso parere favorevole le Commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XII, XIV, mentre la Commissione parlamentare per le questioni regionali non ha inteso esprimere parere.

Rileva che l'esigenza di approfondimento emersa nella scorsa seduta potrà essere affrontata nel momento in cui il provvedimento sarà all'esame dell'Assemblea.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire al relatore il mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera, altresì, di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che la Presidenza si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

La seduta termina alle 13.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.40 alle 14.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 ottobre 2024.

Audizione informale di rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, CIA – Agricoltori italiani e Copagri, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Nevi 7-00069 e Caramiello 7-00101 sulle problematiche del settore olivicolo.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.35.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza della vicepresidente Maria Cristina CARETTA.

La seduta comincia alle 14.35.

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della *Xylella fastidiosa* nella regione Puglia.

Sulla pubblicità dei lavori.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche mediante la resocontazione stenografica e la trasmissione attraverso la *web-tv* della Camera dei deputati.

Introduce, quindi, l'audizione.

Audizione, in videoconferenza, del dottor Bruno Caio Faraglia, dirigente del Servizio fitosanitario centrale presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

(Svolgimento e conclusione).

Bruno Caio FARAGLIA, *dirigente del Servizio fitosanitario centrale presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Maria Cristina CARETTA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, ringrazia l'audito per il suo intervento.

Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 381 del 9 ottobre 2024, a pagina 200, prima colonna, le righe dalla prima alla diciassettesima sono sostituite dalle seguenti:

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 9 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Mirco CARLONI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura, la sovranità alimentare e le foreste Luigi D'Eramo.

Sull'ordine dei lavori.

Mirco CARLONI, *presidente*, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 1632 ed abb., quindi all'esame in sede referente delle proposte di legge C. 1806 e C. 830.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 131/24: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	160
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	166
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i>)	167

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del Regolamento (UE) 2018/1672. Atto n. 194 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>) ..	161
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	169
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	161
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136. Atto n. 199 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	164

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del prof. Mario Pilade Chiti, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Firenze, nell'ambito dell'esame della relazione della Commissione sull'applicazione nel 2023 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2024) 266 final)	165
--	-----

ERRATA CORRIGE	165
----------------------	-----

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.30.

DL 131/24: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano.

C. 2038 Governo.

(Parere alle Commissioni II e VI).

(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 26 settembre scorso.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*) sottolineando, in particolare, come, anche alla luce dei cicli conoscitivi promossi da questa Commissione, il numero medio così elevato di infrazioni, pari a 56 procedure per Stato membro rifletta le difficoltà degli Stati stessi nel recepire entro i tempi richiesti, una normativa europea in continua evoluzione e diretta a disciplinare tutti i settori della vita economica e sociale facendo sempre più ricorso allo strumento del regolamento.

Avverte che è stata presentata una proposta di parere alternativo da parte del Gruppo M5S (*vedi allegato 2*), che sarà posta in votazione solo ove fosse respinta la proposta di parere formulata dal relatore.

Raffaele BRUNO (M5S) illustra i contenuti della proposta alternativa di parere formulata dal gruppo M5S ed annuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta del relatore.

Piero DE LUCA (PD-IDP), nel fare presente che il proprio gruppo ha presentato una questione pregiudiziale di costituzionalità relativa al provvedimento in oggetto, ritenendolo carente dei presupposti di ne-

cessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, evidenzia come la decisione di non utilizzare lo strumento ordinario della legge europea ricorrendo alla decretazione d'urgenza rischi di comprimere il dibattito e l'esame parlamentare. Tale scelta riduce lo spazio per la XIV Commissione di esprimere le proprie competenze per svolgere un esame compiuto e adeguato sul testo del provvedimento. Auspica altresì che non venga posta la questione di fiducia da parte del Governo in sede di approvazione finale del disegno di legge di conversione e che non emergano ulteriori limitazioni delle prerogative del Parlamento.

Segnala inoltre l'anomalia rappresentata dal fatto che la maggior parte degli emendamenti sono pervenuti dai gruppi di maggioranza e sottolinea la natura politica della decisione di non assegnare alla Commissione Politiche dell'Unione europea in sede primaria l'esame del presente decreto-legge. Chiede, infine, alla Presidenza di fornire rassicurazioni circa il rischio di sovrapposizioni con i lavori di altre Commissioni.

Stefano CANDIANI (LEGA) ricorda che la problematica dell'assegnazione del decreto-legge è stato oggetto di contestazione da parte dei gruppi di opposizione, che hanno fatto presente la questione direttamente al Presidente della Camera e invita pertanto il gruppo che ha formulato la proposta alternativa di parere ad evitare imprecisioni istituzionali a seguito di tali interlocuzioni.

Piero DE LUCA (PD-IDP) fa presente che la mancata assegnazione in sede primaria alla XIV Commissione del decreto-legge in esame è frutto di divisioni a monte di natura politica, tali da preferire di evitare l'assegnazione del provvedimento ad una Commissione rispetto ad altre.

Stefano CANDIANI (LEGA) precisa che le sue osservazioni si riferiscono ad un gruppo di opposizione diverso da PD-IDP.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente e relatore*, avverte che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere da lui formulata in qualità di relatore, risulta preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal Gruppo Movimento 5 Stelle, che non sarà pertanto posta in votazione

La seduta termina alle 13.45.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro GIGLIO VIGNA.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672.

Atto n. 194.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato nella seduta dell'8 ottobre scorso.

Isabella DE MONTE (FI-PPE), *relatrice*, illustra i contenuti della proposta di parere favorevole con un'osservazione che recepisce alcune delle indicazioni emerse nel corso dell'audizione svolta il 9 ottobre scorso (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la di-

rettiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano.

Atto n. 198.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in titolo non è corredata del previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che pertanto la Commissione non potrà pronunciarsi sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Stefano CANDIANI (LEGA), *relatore*, introduce l'esame dello schema di decreto legislativo, sottolineando come lo stesso si proponga di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE.

L'obiettivo principale è stabilire norme dettagliate riguardanti le caratteristiche di sicurezza che devono figurare sull'imballaggio dei medicinali per uso umano, al fine di tutelare la salute pubblica e contrastare il fenomeno della falsificazione dei medicinali.

Fa presente che il regolamento delegato ha disciplinato nel dettaglio la contraffazione nel settore farmaceutico, individuando il codice « Data Matrix 2D » e il dispositivo antimanomissione (« *Anti-Tampering Device* ») come strumenti per la verifica di autenticità dei farmaci. Il Data Matrix 2D è un codice univoco, bidimensionale, stampato direttamente sulla confezione, nel quale saranno contenute le informazioni riguardanti numero di lotto, data di scadenza e numero seriale. Scopo del regolamento delegato è assicurare una perfetta tracciabilità dei medicinali e arginare il rischio di ingresso di medicinali falsificati nella catena distributiva, confermando il ruolo es-

senziale dei produttori di medicinali in tale filiera.

Ricorda inoltre che il regolamento delegato si applica in tutti i Paesi europei dal 9 febbraio 2019, tranne che per l'Italia, il Belgio e la Grecia che, essendo già dotati di sistemi di tracciatura, hanno a disposizione ulteriori sei anni per adeguarsi, e quindi possono provvedere entro il 9 febbraio 2025. Il sistema attualmente vigente in Italia dispone infatti del bollino farmaceutico, prodotto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, quale caratteristica di sicurezza che assicura l'identificazione univoca di tutte le confezioni immesse in commercio, nonché dell'alimentazione di una banca dati centrale, istituita presso il Ministero della salute.

Sebbene il regolamento sia immediatamente applicabile, rileva come si renda comunque necessario un intervento normativo volto a disciplinare gli ambiti lasciati dal legislatore europeo alla regolamentazione nazionale, nonché gli aspetti che necessitano di un'armonizzazione delle norme europee con quelle nazionali attualmente vigenti.

Lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione ai principi e criteri direttivi di delega previsti dall'articolo 6 della suddetta legge di delegazione europea 2022-2023, disciplinando appunto la transizione dal sistema nazionale al sistema europeo, al fine di assicurare, al contempo, l'adeguamento graduale del sistema nazionale e il rispetto dei termini di avvio dell'applicazione del regolamento delegato.

In particolare, il legislatore delegato è chiamato a dare attuazione ai seguenti principi e criteri direttivi: *a)* introdurre, entro il 9 febbraio 2025, l'identificativo univoco e l'elemento di sicurezza sui medicinali; fornire alle aziende congrui tempi di adeguamento alla nuova normativa; *b)* allineare le normative nazionali con il regolamento delegato, abrogando le norme incompatibili; consentire ai fabbricanti, con autorizzazione dell'AIFA, d'includere informazioni aggiuntive nel codice a barre; gestire un archivio nazionale sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali tramite l'Istituto Poligrafico, senza nuovi oneri per la fi-

nanza pubblica; *c)* stabilire modalità di controllo per il Ministero della salute e l'AIFA; *d)* definire un sistema sanzionatorio efficace per le violazioni del regolamento; assicurare che i costi per l'archivio siano a carico del soggetto senza scopo di lucro che lo gestisce.

Passando al contenuto del provvedimento, osserva che l'articolo 1 enuncia le finalità e delinea l'ambito applicativo dello schema in esame, mentre l'articolo 2 reca le definizioni e la qualificazione del dispositivo antimanomissione come «carta valori».

L'articolo 3 detta disposizioni in merito alle specifiche tecniche dell'identificativo univoco e del sistema di prevenzione delle manomissioni, fissando una data (9 febbraio 2025) a decorrere dalla quale ha inizio il regime di applicazione del codice identificativo univoco.

L'articolo 4 prevede misure a carattere progressivo, volte all'introduzione dell'apposizione dell'identificativo univoco e del sistema di prevenzione delle manomissioni sulle confezioni dei medicinali in conformità a determinate specifiche tecniche.

Particolarmente rilevante, sotto il profilo dell'impatto della normativa europea sulla filiera italiana del settore, è l'articolo 5, che prevede la disciplina da applicare nel caso in cui il produttore sia tenuto ad aggiornare le linee di produzione dei medicinali al fine di applicare il nuovo sistema identificativo.

In particolare, si dispone che per gli aggiornamenti alle produzioni di medicinale, ove necessari per adempiere agli obblighi previsti dal presente schema di decreto e dal regolamento di riferimento, i fabbricanti devono conformarsi alle disposizioni vigenti di cui al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Codice dei medicinali ad uso umano).

Si disciplina il caso in cui, per applicare il nuovo identificativo univoco e/o sistema di prevenzione delle manomissioni, il produttore sia tenuto ad aggiornare o modificare le linee di confezionamento dei medicinali: in tale circostanza, il produttore dovrà pertanto attenersi a quanto disposto dall'articolo 50, commi 5 del citato Codice,

che prevede un termine di 30 giorni – prorogabili a 90 giorni in casi eccezionali – per la presentazione della domanda di modifica delle condizioni essenziali. Pertanto, per ogni modifica delle condizioni essenziali per la quale è stata rilasciata l'autorizzazione alla produzione, è necessario presentare domanda all'AIFA ovvero apposita comunicazione nel caso di modifiche non essenziali

L'articolo 6 detta disposizioni finalizzate a garantire la continuità del monitoraggio della distribuzione e della rilevazione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale.

L'articolo 7 prevede che, a decorrere dal 9 febbraio 2025, i diversi soggetti della catena di fornitura dei medicinali siano tenuti a verificare l'autenticità dell'identificativo univoco, in linea con le disposizioni del regolamento.

L'articolo 8 designa il Ministero della salute e l'AIFA quali Autorità nazionali competenti ad accedere all'Archivio nazionale utilizzato per la verifica dell'autenticità o la disattivazione degli identificativi univoci dei medicinali immessi sul mercato in uno Stato membro.

L'articolo 9 prevede la creazione di un Archivio nazionale per la gestione delle informazioni di sicurezza dei medicinali, gestito dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, che risponde alla necessità di monitoraggio continuo e tracciamento, elementi richiesti dal quadro normativo europeo.

L'articolo 10 reca le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili, salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di violazione degli obblighi previsti dal regolamento delegato.

L'articolo 11 modifica le disposizioni vigenti contenute nel decreto legislativo n. 219/2006/26, al fine di adeguarle alle disposizioni del presente schema di decreto e del regolamento delegato (UE) 2016/16127. In particolare, le modifiche previste dal presente articolo sono volte a recepire l'obbligo di recare sull'imballaggio per i medicinali a uso umano un identificativo univoco codificato in un codice a barre bidimensionale, che si aggiunge al bollino

farmaceutico previsto dal decreto legislativo n. 219 del 2006.

L'articolo 12 disciplina la banca dati centrale, finalizzata a monitorare le confezioni dei medicinali all'interno del sistema distributivo, prevedendo che il Ministro della salute, con proprio decreto, è chiamato a fissare le modalità e i tempi di impianto e funzionamento della predetta banca dati, adeguandola alle disposizioni relative all'identificativo univoco, e le modalità di accesso alla stessa. L'articolo in esame specifica anche le informazioni che i produttori, i depositari e i grossisti devono trasmettere alla banca dati.

L'articolo 13 reca le disposizioni transitorie e finali, mentre l'articolo 14 contiene la clausola d'invarianza finanziaria.

Alla luce del contenuto del provvedimento testé illustrato, evidenzia come, sebbene l'adeguamento delle norme nazionali alle disposizioni del regolamento delegato garantisca la conformità delle misure di sicurezza e una protezione adeguata contro la falsificazione, in linea con gli obiettivi dell'Unione europea, appare necessario assicurare altresì tempi congrui di adeguamento alle disposizioni del suddetto regolamento. Ciò al fine di trovare soluzioni che non gravino ulteriormente sulla filiera farmaceutica nazionale o che impongano interventi di modifica delle linee produttive.

Sottolinea pertanto la necessità che le aziende del settore abbiano a disposizione il tempo necessario per implementare in modo efficace il nuovo codice identificativo Data Matrix, in linea con i principi e criteri direttivi di cui alla legge delega.

In conclusione, preannuncia la presentazione di un parere favorevole con osservazioni che evidenzino l'importanza di un adeguamento tempestivo e sostenibile, al fine di garantire continuità e competitività nella produzione di farmaci.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136.

Atto n. 199.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, avverte che la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo in titolo non è corredata del previsto parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e che pertanto la Commissione non potrà pronunciarsi sull'atto assegnato prima che il Governo abbia provveduto ad integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

Alessandro BATTILOCCHIO (FI-PPE), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimersi sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi n. 134, 135 e 136 del 5 agosto 2022, emanati in attuazione del Regolamento (UE) 2016/429 relativo alle malattie animali trasmissibili. Il provvedimento si rende necessario per superare criticità emerse durante la fase di prima attuazione delle norme, in conformità con l'art. 31, comma 5, della legge n. 234 del 2012, che prevede la possibilità di emanare modifiche entro 24 mesi dall'entrata in vigore dei decreti legislativi.

Il regolamento (UE) 2016/429, applicabile dal 21 aprile 2021, mira ad assicurare alti livelli di sanità animale e pubblica nell'Unione europea, applicando l'approccio «*One Health*», che considera la stretta correlazione tra salute animale, salute umana, ambiente, sicurezza alimentare e benessere animale, nonché la resistenza antimicrobica. Il decreto legislativo in esame, predisposto dal Ministero della Salute, interviene per risolvere ambiguità interpretative sull'applicazione delle norme, chiarendone la portata, emerse nella loro prima

attuazione, e migliorare l'efficacia nella gestione delle epidemie animali.

Lo schema di decreto legislativo si compone di 4 articoli.

All'articolo 1, le modifiche riguardano principalmente la gestione del Sistema informativo nazionale degli animali da compagnia (SINAC). In particolare, viene stabilito l'obbligo per i proprietari di animali da compagnia non solo di fornire i dati per la registrazione, ma anche di comunicare eventuali variazioni di tali informazioni. Questa misura è finalizzata a garantire una maggiore aderenza tra le informazioni registrate e la realtà, con lo scopo di migliorare la tracciabilità e rintracciabilità degli animali.

L'articolo 2 integra il decreto 5 agosto 2022, n. 135 per chiarire la definizione di «specie selvatica» ed allinearla a quella di «fauna selvatica» prevista dalla legge 11 febbraio 1002, n. 157. Inoltre, viene introdotta una norma che consente alle mostre faunistiche permanenti di detenere esemplari fino al termine della loro vita, purché vengano adottate misure atte a evitare la loro riproduzione. Vengono altresì apportate correzioni normative in merito alla gestione di animali esotici e specie pericolose.

L'articolo 3 introduce modifiche al decreto 5 agosto 2022, n. 136, che riguardano principalmente le disposizioni per la gestione delle emergenze sanitarie legate a epidemie animali.

In particolare: viene ampliata la composizione dell'Unità centrale di crisi (UCC) con due ulteriori rappresentanti del Ministero della Salute, tenendo conto dell'esperienza maturata nella gestione della peste suina africana; si introduce un obbligo di scambio tempestivo di informazioni tra i servizi competenti delle ASL nei casi di sospetti o conferme di malattie animali trasmissibili, sia dall'uomo agli animali che viceversa; viene ridotto l'invio di notifiche al Ministero della Salute ai soli casi più rilevanti, ossia malattie di categoria A, emergenti e rabbia, al fine di garantire un avvio tempestivo delle azioni di contrasto; vengono chiarite le circostanze in cui l'applicazione delle misure di abbattimento degli

animali può comportare l'erogazione di indennità agli operatori.

Infine, l'articolo 4 stabilisce che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Evidenzia che lo schema di decreto in esame è uno strumento essenziale per garantire una gestione più efficiente e coordinata delle emergenze sanitarie veterinarie, in piena conformità con il quadro normativo europeo e con le esigenze nazionali di sanità pubblica e sicurezza alimentare. Fa presente altresì che le modifiche apportate permettono di affrontare più efficacemente le sfide sanitarie, promuovendo la protezione della salute pubblica e animale e contribuendo alla sicurezza alimentare, in linea con i principi previsti a livello europeo in materia di tutela della sanità e sicurezza degli animali e prevenzione della diffusione di malattie.

In conclusione, poiché non ravvisa disposizioni contrarie all'ordinamento dell'Unione europea, annuncia l'espressione di un parere favorevole sullo schema di decreto legislativo in esame.

Alessandro GIGLIO VIGNA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14 alle 14.05.

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 16 ottobre 2024.

Audizione informale del prof. Mario Pilade Chiti, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Firenze, nell'ambito dell'esame della relazione della Commissione sull'applicazione nel 2023 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2024) 266 final).

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.05 alle 14.45.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 376 del 2 ottobre 2024, a pagina 260, nel sommario, diciottesima riga, le parole: *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* sono sostituite dalle seguenti: *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)*.

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 376 del 2 ottobre 2024, a pagina 270, seconda colonna, ventesima riga, le parole: *(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)* sono sostituite dalle seguenti: *(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole)*.

ALLEGATO 1

DL 131/24: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato per i profili di competenza il disegno di legge in titolo, di conversione del decreto-legge n. 69 del 2023, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano (C. 2038 Governo);

sottolineato che gli strumenti per l'adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono disciplinati dalla legge n. 234 del 2012, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione;

ricordato che la legge n. 234 del 2012 prevede quale canale principale e ordinario a questo scopo la presentazione periodica di due appositi disegni di legge, la legge di delegazione europea e la legge europea, di cui stabilisce in dettaglio il contenuto proprio e la procedura di predisposizione;

ribadito che il ricorso all'emanazione di provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea, è da considerarsi come eccezionale e deve essere motivato, in coerenza con l'articolo 77 della Costituzione, dall'effettiva urgenza di prevenire violazioni dell'ordinamento UE o porvi rimedio e non sia possibile provvedervi nei tempi che sarebbero presumibilmente richiesti dalla approvazione delle leggi europea e di delegazione europea;

rilevato che, al 16 ottobre 2024, il numero complessivo delle procedure di in-

frazione avviate dalla Commissione europea nei confronti della Repubblica italiana ammonta a 69, a fronte di una media europea che si attesta a 56 procedure per Stato membro;

considerato che un numero medio europeo così alto di infrazioni riflette le difficoltà degli Stati membri nel recepire, entro i tempi richiesti, una normativa europea in continua evoluzione e diretta a regolamentare tutti i settori della vita economica e sociale;

valutate favorevolmente, in particolare, le disposizioni di cui all'articolo 1, riguardanti la materia delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalità turistico-ricreative e sportive, intese ad evitare proroghe automatiche o discrezionali delle concessioni e favorire la massima partecipazione alle gare, con particolare attenzione alle micro-imprese, alle piccole imprese e alle imprese giovanili;

evidenziata altresì la portata delle norme di cui agli articoli 11 e 12, riguardanti rispettivamente la misura dell'indennità risarcitoria per gli abusi sui contratti a tempo determinato nel settore privato e la responsabilità risarcitoria per l'abuso di contratti a tempo determinato nel settore pubblico, in risposta alla procedura d'infrazione 2014/4231;

richiamate con favore, infine, le misure previste dall'articolo 14, intese a migliorare la qualità dell'aria in risposta alle procedure di infrazione avviate dalla Commissione Europea contro l'Italia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

DL 131/24: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo.

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
PRESENTATA DAL GRUPPO M5S**

La XIV Commissione permanente,

esaminato, per i profili di competenza, il testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 16 settembre 2024 n. 131 recante « Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano » (C. 2038); rilevato che:

il disegno di legge di conversione è stato assegnato alla Camera, in sede referente, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze), ledendo, a parere dei firmatari, le prerogative e le competenze proprie della Commissione XIV Politiche dell'Unione europea, della quale è previsto il solo parere in sede consultiva, in assenza del necessario approfondimento nella sede ritenuta propria;

all'estromissione della Commissione Politiche dell'Unione europea dall'esame in sede referente e alla conseguente lesione delle prerogative parlamentari proprie della Commissione XIV nell'esercizio della funzione legislativa, si sommano altresì rilevanti perplessità — in carenza dei presupposti legittimanti — in merito alla ripetuta scelta del Governo di ricorrere alla decretazione d'urgenza per affrontare il nodo delle numerose procedure di infrazione pendenti a carico del nostro Paese;

se è vero che, a norma dell'art. 37 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è prevista la possibilità per l'Esecutivo di presentare provvedimenti, anche urgenti, diversi dalla legge di delegazione europea e dalla legge europea per l'adeguamento agli

obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, è altrettanto vero che la facoltà di presentare tali provvedimenti è espressamente subordinata dalla legge « qualora il termine per provvedervi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento »;

vale altresì la pena di ricordare come l'Esecutivo in carica non abbia mai presentato al Parlamento nel corso della XIX legislatura il disegno di Legge europea, sostituendo a tale strumento normativo « ordinario » quello della decretazione d'urgenza per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea, pur in assenza dei necessari presupposti normativi previsti dalla richiamata legge n. 234/2012;

l'adeguamento periodico dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea dovrebbe infatti avvenire attraverso gli strumenti ordinari previsti dalla citata legge n. 234/2012, ovvero la legge di delegazione europea e la legge europea, che sono stati introdotti nel nostro ordinamento proprio per assicurare il corretto e celere adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, con l'adeguato coinvolgimento delle Camere;

inoltre, è altresì il caso di rilevare come le ragioni del presunto carattere di « straordinaria necessità ed urgenza » non possano essere avanzate dal Governo a giustificativo del ricorso alla decretazione d'urgenza dal momento che il provvedimento in esame si pone sì l'obiettivo di

agevolare la chiusura di un numero, peraltro limitato, di procedure di infrazione a fronte di quelle attualmente pendenti nei confronti del nostro Paese, ma senza garanzia di una loro effettiva risoluzione a fronte dei rilievi mossi dalla Commissione europea su una vasta ed eterogenea

tipologia di questioni; per le ragioni sovra esposte,

esprime

PARERE CONTRARIO

Scutellà, Bruno, Scerra.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672. Atto n. 194.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione,

esaminato per i profili di competenza lo schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672;

considerato che il provvedimento legislativo attua le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 21 febbraio 2024, n. 15 (legge di delegazione europea 2022-2023), entrata in vigore il 10 marzo 2024;

considerato che il regolamento (UE) 2018/1672 mira a integrare la legislazione unionale per il contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, migliorando i controlli sui flussi di denaro contante sia in entrata che in uscita dal territorio dell'Unione europea, in particolare rafforzando le verifiche su coloro che entrano o escono dall'Ue con 10.000 euro o più, armonizzando le misure relative al monitoraggio del trasporto transfrontaliero di denaro contante e alla condivisione delle informazioni;

considerato, in particolare, che l'articolo 1 interviene sulla legge 17 gennaio

2000, n. 7 prevedendo l'aggiornamento dei riferimenti normativi alla legislazione europea, l'introduzione di norme che disciplinano ulteriormente il mercato dell'oro con riguardo alla classificazione di quest'ultimo, agli adempimenti e ai limiti connessi alla movimentazione dell'oro da e verso l'estero, all'eliminazione dei riferimenti normativi all'Ufficio italiano dei cambi (UIC) con l'individuazione dei soggetti che esercitano le funzioni ad esso originariamente attribuite nonché alla disciplina sanzionatoria e dispone altresì la soppressione dei riferimenti normativi all'UIC nel decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 relativo all'istituzione e alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

considerato altresì che l'articolo 2 dell'articolo 2 modifica le disposizioni contenute nel decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, al fine di recepire il contenuto del richiamato regolamento (UE) n. 2018/1672 e prevede e prevede in particolare: una definizione di denaro contante, nonché una definizione di denaro in contante non accompagnato e di attività criminosa; un adeguato sistema di sorveglianza delle movimentazioni di denaro contante nonché la disciplina degli adempimenti oblatori e delle misure sanzionatorie per le violazioni degli obblighi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo sopra richiamato;

rilevato infine che l'articolo 3 reca disposizioni concernenti l'avvio del registro, istituito dall'Organismo degli agenti e mediatori (OAM), dei soggetti che esercitino in via professionale il commercio di oro,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

ai fini di un adeguamento complessivo della normativa nazionale alle disposizioni del richiamato regolamento (UE) 2018/1672, valuti il Governo l'opportunità di una revisione delle norme di cui all'articolo 1 della legge 17 gennaio 2000, n. 7, al fine di evitare le difficoltà d'ordine interpretativo riscontrate in via di prassi.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'attuazione del federalismo fiscale

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 16 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
8.45 alle 8.50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

PARERE SU NOMINE:

Parere vincolante per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai . 172

PARERE SU NOMINE

*Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza
della presidente Barbara FLORIDIA.*

La seduta comincia alle 8.30.

*(La Commissione approva il processo
verbale della seduta precedente).*

Parere vincolante per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai.

La PRESIDENTE ricorda che lo scorso 3 ottobre il Consigliere anziano della Rai, dott. Antonio Marano, ha comunicato con una lettera la nomina, avvenuta in data 1° ottobre, della dottoressa Simona Agnes a Presidente del Consiglio di amministrazione.

La Commissione è pertanto chiamata, ai sensi dell'articolo 63, comma 14, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, ad esprimere il parere, a maggioranza qualificata dei due terzi dei suoi componenti (ossia 28 su 42), che costituisce condizione di efficacia per la nomina a Presidente della Rai del consigliere eletto.

Nella precedente seduta dell'11 ottobre scorso a causa della mancanza del pre-

scritto numero legale non si è proceduto alla votazione.

Preso atto dell'assenza del numero legale prescritto dal Regolamento per l'argomento iscritto all'ordine del giorno, sospende la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle 8.32, riprende alle 8.52.

La deputata BOSCHI (IV-C-RE) interviene per denunciare la situazione di stallo che si è venuta a determinare a causa dell'assenza dei commissari appartenenti alle forze di maggioranza. Tale posizione sta pregiudicando lo svolgimento dell'attività della Commissione che dovrebbe necessariamente concentrarsi su questioni delicate, prevedendo, tra l'altro, un'audizione delle sigle sindacali in merito alla problematica della stabilizzazione dei lavoratori precari.

Alla luce di tali considerazioni, chiede che sia convocata una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

Il deputato GRAZIANO (PD-IDP), nel sostenere la richiesta avanzata dalla deputata Boschi, denuncia il comportamento irresponsabile tenuto dalla maggioranza che in questo modo sta paralizzando la Com-

missione. A suo avviso, si tratta di un fatto inedito ed assai grave, con evidenti ricadute anche di carattere istituzionale.

La senatrice BEVILACQUA (M5S) rileva che la perdurante assenza da parte dei commissari appartenenti alle forze di maggioranza sta inficiando lo svolgimento delle funzioni attribuite alla Commissione, la quale, dovrebbe occuparsi di differenti e varie questioni che investono il buon andamento del servizio pubblico radiotelevisivo e multimediale.

La PRESIDENTE, nell'evidenziare che l'attuale situazione di stallo politico rischia oggettivamente di condizionare i lavori della Commissione e nel riservarsi di convocare prossimamente una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, constata la perdurante assenza del prescritto numero legale e, apprezzate le circostanze, toglie la seduta.

La seduta termina alle 9.

COMITATO PARLAMENTARE

per la sicurezza della Repubblica

S O M M A R I O

Comunicazioni del Presidente	174
------------------------------------	-----

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Lorenzo GUERINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Comunicazioni del Presidente

Lorenzo GUERINI, *presidente*, rende alcune comunicazioni sulla programmazione

dei lavori del Comitato, sulle quali intervengono i senatori Claudio BORGHI (LSP-PSD'AZ), Enrico BORGHI (IV-C-RE) e Roberto Maria Ferdinando SCARPINATO (M5S) e i deputati Marco PELLEGRINI (M5S), Ettore ROSATO (AZ-PER-RE) e Angelo ROSSI (FDI).

La seduta termina alle 15.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'infanzia e l'adolescenza

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	175
Indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con <i>focus</i> su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio.	
Audizione di Elisa Fazzi, professoressa ordinaria di neuropsichiatria infantile presso l'Università degli Studi di Brescia e presidente della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (SINPIA), e di Marco Crepaldi, psicologo e presidente fondatore di Hikikomori Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	175

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza della presidente Michela Vittoria BRAMBILLA.

La seduta comincia alle 15.

Sulla pubblicità dei lavori.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso e la trasmissione diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con *focus* su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio.

Audizione di Elisa Fazzi, professoressa ordinaria di neuropsichiatria infantile presso l'Università degli

Studi di Brescia e presidente della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (SINPIA), e di Marco Crepaldi, psicologo e presidente fondatore di Hikikomori Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, introduce i temi all'ordine del giorno.

Elisa FAZZI, *professoressa ordinaria di neuropsichiatria infantile presso l'Università degli Studi di Brescia e presidente della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (SINPIA)*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine.

Marco CREPALDI, *psicologo e presidente fondatore di Hikikomori Italia*, svolge un intervento sui temi all'ordine del giorno.

La deputata Maria Anna MADIA (PD-IDP), collegata in videoconferenza, interviene per porre domande e formulare osservazioni.

Marco CREPALDI, *psicologo e presidente fondatore di Hikikomori Italia*, ed Elisa FAZZI, *professoressa ordinaria di neuropsichiatria infantile presso l'Università degli Studi di Brescia e presidente della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (SINPIA)*, replicano ai quesiti posti fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Michela Vittoria BRAMBILLA, *presidente*, nel ringraziare gli auditi per la par-

tecipazione all'odierna seduta, dichiara conclusa l'audizione e dispone che la documentazione presentata sia pubblicata in allegato al resoconto stenografico dell'odierna seduta.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

sulle condizioni di sicurezza e sullo stato di degrado delle città e delle loro periferie

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori 177

Audizione di Alessandro Giuliano, Direttore della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato (*Svolgimento e conclusione*) 177

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame di una proposta di modifica del regolamento (*Esame e approvazione*) 178

ALLEGATO (*Proposta di modifica del regolamento interno*) 179

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 178

AUDIZIONI

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, comunica che la pubblicità dei lavori della seduta odierna, se non vi sono obiezioni, sarà assicurata anche tramite l'impianto audiovisivo a circuito chiuso e la trasmissione in diretta sulla *web-tv* della Camera dei deputati.

Audizione di Alessandro Giuliano, Direttore della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato.

(Svolgimento e conclusione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ricorda che l'ordine del giorno reca l'audizione di Alessandro Giuliano, Direttore della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, che ringrazia per aver accolto

l'invito della Commissione. Invita quindi il dottor Alessandro Giuliano a svolgere la relazione.

Alessandro GIULIANO, *Direttore della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, formulando domande e richieste di chiarimenti, Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, Daniela RUFFINO (AZ-PER-RE) e Pasqualino PENZA (M5S), a cui risponde Alessandro GIULIANO, *Direttore della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato*.

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, ringrazia il dottor Alessandro Giuliano per la sua partecipazione e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 15.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PLENARIA

Mercoledì 16 ottobre 2024. — Presidenza del presidente Alessandro BATTILOCCHIO.

La seduta comincia alle 15.15.

Esame di una proposta di modifica del regolamento.

(Esame e approvazione).

Alessandro BATTILOCCHIO, *presidente*, illustra una proposta di modifica del regolamento interno, esaminata dall'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nella riunione del 2 ottobre 2024,

volta a modificare l'articolo 23, del Regolamento interno, sostituendo le parole « *nel limite massimo di venti unità* » con le seguenti: « *nel limite massimo di trenta unità* ».

La Commissione approva (*vedi allegato*).

La seduta termina alle 15.20.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 16 ottobre 2024.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 15.20 alle 15.25.

ALLEGATO

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO

All'articolo 23 del Regolamento interno della Commissione, le parole « *nel limite massimo di venti unità* » sono sostituite dalle seguenti « *nel limite massimo di trenta unità* ».

INDICE GENERALE

COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 16-BIS, COMMA 6-BIS, DEL REGOLAMENTO:

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023. C. 2022 Governo (Parere alle Commissioni riunite VIII e X) (*Esame e conclusione – Parere con condizione e osservazione*) 3

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

GIUNTA PLENARIA:

Elezione del presidente 6

COMMISSIONI RIUNITE (XII e XIII)

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136. Atto n. 199 (*Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio*) 7

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni

COMITATO DEI NOVE:

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976-A 8

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Variazione nella composizione della Commissione 8

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. (COM(2023) 638 final).

Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (*Seguito esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni*) 8

ALLEGATO (*Parere approvato*) 19

SEDE REFERENTE:

Disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di caporalato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali. C. 2088 Governo (*Esame e rinvio*) 9

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI 18

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla,

C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	22
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative approvate</i>)	35
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della direttiva (UE) 2016/343, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali. Atto n. 196 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	28
ALLEGATO 2 (<i>Nuova proposta alternativa di parere del gruppo Partito democratico – Italia democratica e progressista</i>)	38
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato</i>)	41
ELEZIONE DI UN SEGRETARIO:	
Elezione di un segretario	32
SEDE REFERENTE:	
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali. C. 30 Brambilla, C. 468 Dori, C. 842 Rizzetto, C. 1109 Bruzzone e C. 1393 Zanella (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	32
AVVERTENZA	34
ERRATA CORRIGE	34

III Affari esteri e comunitari

COMITATO PERMANENTE SULLA POLITICA ESTERA PER L'INDO-PACIFICO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulle tematiche relative alla proiezione dell'Italia e dei Paesi europei nell'Indo-pacifico.

Sulla pubblicità dei lavori

Audizione di Guglielmo Picchi, Direttore per le Relazioni internazionali del Centro Studi politici e strategici Machiavelli (*Svolgimento e conclusione*)

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale, in videoconferenza, della parlamentare georgiana Khatia Dekanoidze sulla situazione in Georgia

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI NEL MONDO

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sull'impegno dell'Italia nella Comunità internazionale per la promozione e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni.

Sulla pubblicità dei lavori

Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti di B'Tselem – *The Israeli Information Center for Human Rights in the Occupied Territories* (*Svolgimento e conclusione*)

IV Difesa

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sulla difesa cibernetica: nuovi profili e criticità.

Sulla pubblicità dei lavori	45
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana professionisti <i>security</i> aziendale (AIPSA) (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	45
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 9/2024, denominato « Ammodernamento di mezza vita dell'obice semovente PzH2000 », relativo all'adeguamento tecnologico delle piattaforme di artiglieria terrestre PzH2000 dell'Esercito italiano. Atto n. 202 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	46
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	50
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 16/2024, denominato « Sistema d'arma controcarro a corta gittata per le unità operative dello strumento militare terrestre », relativo all'acquisizione e al sostegno di sistemi controcarro a corta gittata e del relativo munizionamento. Atto n. 205 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole</i>)	47
<i>ALLEGATO 2 (Parere approvato dalla Commissione)</i>	51
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	49
<i>ERRATA CORRIGE</i>	49

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia. C. 976-A cost. (Parere all'Assemblea) (<i>Parere su emendamenti</i>)	53
Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità. C. 1632 Governo e abb.-A (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e rinvio</i>)	53
DL 131/2024: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) .	62
Disposizioni per la prevenzione e la cura dell'obesità. C. 741 e abb. (Parere alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	63

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante disciplina in materia di regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Atto n. 187 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	63
---	----

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198 (Rilievi alla XII Commissione) (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	63
Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136. Atto n. 199 (Rilievi alle Commissioni XII e XIII) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	64
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 05/2024, denominato « Sistema anti-droni per unità navali della Marina militare ». Atto n. 206 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	65
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 06/2024, relativo al rinnovamento del supporto di fuoco indiretto per le Forze leggere con	

capacità specialistica. Atto n. 207 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	69
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 08/2024, denominato « <i>Rotary Wing Mission Training Center (RWMTC) – segmento Marina militare</i> ». Atto n. 208 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievo</i>)	72
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 10/2024, denominato « <i>Capacità di sorveglianza marittima nazionale – segmento terrestre (rete radar costiera – RRC)</i> ». Atto n. 209 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>) ...	75
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 17/2024, relativo al potenziamento della capacità di ingaggio di precisione e in profondità dell'Esercito italiano, mediante l'acquisizione di razzi guidati per sistema d'arma lanciarazzi <i>Multiple Launch Rocket System (MLRS)</i> . Atto n. 210 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	78
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 18/2024, relativo al completamento dell'acquisizione di munizionamento guidato a lunga gittata e di precisione per obici da 155 mm dell'Esercito italiano. Atto n. 211 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	83
Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 25/2024, denominato « <i>Rinnovamento della componente corazzata (nuovo Main Battle Tank e piattaforme derivate) dello strumento militare terrestre</i> ». Atto n. 212 (Rilievi alla IV Commissione) (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole</i>)	86
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	90

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

Sulla pubblicità dei lavori	92
5-02967 Amato: Iniziative per tutelare le persone vulnerabili ai rischi del gioco d'azzardo ..	92
5-02966 Berruto: Informazioni circa l'attuazione della riforma del lavoro sportivo	93
5-02968 Piccolotti: Iniziative per contrastare la povertà educativa, con particolare riferimento all'opportunità di praticare attività sportiva da parte dei minori	95
5-02969 Amorese: Iniziative per la valorizzazione del Servizio Civile Universale	96
SEDE REFERENTE:	
Sulla pubblicità dei lavori	97
Disposizioni in favore delle società sportive aventi sede nelle regioni Sicilia e Sardegna. C. 1007 Messina (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	97
ALLEGATO 1 (<i>Proposte emendative presentate</i>)	105
ALLEGATO 2 (<i>Emendamenti del relatore</i>)	108
Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di disciplina dell'elezione e della durata in carica dei componenti degli organi territoriali e nazionali dell'Ordine dei giornalisti. C. 989 D'Attis, C. 1648 Ubaldo Pagano, C. 1734 Grippo e C. 1891 Mulè (<i>Esame e rinvio</i>) .	98
Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegna-	

mento dell'educazione civica. C. 630-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato (<i>Esame e rinvio</i>)	101
ATTI DEL GOVERNO:	
Sulla pubblicità dei lavori	102
Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante regolamento concernente la definizione del quadro orario degli insegnamenti e degli specifici risultati di apprendimento del percorso liceale del <i>made in Italy</i> , integrativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. Atto n. 214 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osser- vazioni</i>)	102
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	109
ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:	
Sulla pubblicità dei lavori	103
Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. COM(2023) 638 <i>final</i> .	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2 (<i>Seguito esame congiunto e conclusione – Nulla osta</i>)	103
<i>ALLEGATO 4 (Parere approvato)</i>	111
Sui lavori della Commissione	104
 VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
INTERROGAZIONI:	
5-01750 Cherchi: Iniziative di competenza volte al completamento dei lavori e al ripristino della viabilità sulla strada provinciale 38 <i>bis</i> nel tratto compreso tra Olbia e Monte Pino (Sassari)	112
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	116
5-02614 Giagoni: Elementi e intendimenti in merito alla realizzazione degli interventi infra- strutturali per la sicurezza del settore idrico	113
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	117
5-02703 Boscaini: Iniziative volte a mitigare l'impatto della chiusura della strada statale 12 al chilometro 310	113
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	118
5-02884 Sarracino: Iniziative di competenza concernenti lo svincolo di Ferrandina Scalo (Matera) lungo la strada statale 407	113
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	119
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	114
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nel capitolo 1551 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per l'anno 2024, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi. Atto n. 201 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione</i>)	114
<i>ALLEGATO 5 (Parere approvato)</i>	120
AVVERTENZA	115

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

5-02961 Traversi: Tutela della filiera del trasporto di ultimo miglio	121
<i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i>	126
5-02962 Maccanti: Programma di dismissione e sostituzione dei passaggi a livello	122
<i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i>	127
5-02963 Barbagallo: Tutela e potenziamento dei collegamenti diretti tra Italia e Nord America	122
<i>ALLEGATO 3 (Testo della risposta)</i>	128
5-02964 Pastorella: Progetto di riattivazione ed elettrificazione della linea ferroviaria Formia-Gaeta	123
<i>ALLEGATO 4 (Testo della risposta)</i>	129
5-02965 Boscaini: Implementazione del personale e dei servizi della Motorizzazione civile ..	123
<i>ALLEGATO 5 (Testo della risposta)</i>	130

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante conferimento di incarichi di Commissario straordinario per interventi concernenti infrastrutture ferroviarie. Atto n. 216 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio</i>)	124
--	-----

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro (COM(2023)638 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e rinvio</i>) .	125
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	125

X Attività produttive, commercio e turismo

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante costituzione dell'Albo nazionale delle attività commerciali, delle botteghe artigiane e degli esercizi pubblici, tipizzati sotto il profilo storico-culturale o commerciale, ai fini della valorizzazione turistica e commerciale di dette attività. Atto n. 183 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	131
<i>ALLEGATO 1 (Parere approvato)</i>	133
<i>ALLEGATO 2 (Proposta di parere alternativa del gruppo Movimento 5 Stelle)</i>	135

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA:

Programma di lavoro della Commissione per il 2024 – Trasformare il presente e prepararsi al futuro. (COM(2023) 638 final).	
Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea nell'anno 2024. Doc. LXXXVI, n. 2 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	132
<i>ALLEGATO 3 (Parere approvato)</i>	139
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	132

XI Lavoro pubblico e privato

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti la conservazione del posto di lavoro e i permessi retribuiti per esami e cure mediche in favore dei lavoratori affetti da malattie oncologiche, invalidanti e croniche. C. 153-202-844-1104-1128-1395-A	143
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	143
AVVERTENZA	143

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI:

Variatione nella composizione della Commissione	144
5-02636 Girelli: Iniziative da adottare nel settore dei dispositivi medici	144
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	147
5-02804 Vietri: Informazioni in merito a un incarico dirigenziale presso l'Azienda ospedaliera « Ruggi » di Salerno	145

RISOLUZIONI:

7-00128 Ciancitto, 7-00211 Quartini e 7-00213 Malavasi, sull'elaborazione di un Piano nazionale per le malattie cardio-cerebrovascolari (<i>Seguito della discussione congiunta e rinvio</i>) .	145
ALLEGATO 2 (<i>Nuova formulazione della risoluzione</i>)	149

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 3 della legge 5 marzo 2024, n. 22, in materia di compiti della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2. C. 1954 Braga (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	145
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	146
AVVERTENZA	146

XIII Agricoltura

SEDE REFERENTE:

Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. C. 1806, approvata dal Senato e C. 830 Comaroli (<i>Seguito dell'esame e conclusione</i>)	157
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	158

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale di rappresentanti di Coldiretti, Confagricoltura, CIA – Agricoltori italiani e Copagri, nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni Nevi 7-00069 e Caramiello 7-00101 sulle problematiche del settore olivicolo	158
---	-----

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della <i>Xylella fastidiosa</i> nella regione Puglia.	
Sulla pubblicità dei lavori	158
Audizione, in videoconferenza, del dottor Bruno Caio Faraglia, dirigente del Servizio fitosanitario centrale presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	158
ERRATA CORRIGE	158

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

DL 131/24: Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano. C. 2038 Governo (Parere alle Commissioni II e VI) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	160
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	166
ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere presentata dal gruppo M5S</i>)	167

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonché alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonché le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del Regolamento (UE) 2018/1672. Atto n. 194 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione</i>) ..	161
---	-----

ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	169
--	-----

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano. Atto n. 198 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	161
--	-----

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 5 agosto 2022, nn. 134, 135, 136. Atto n. 199 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del Regolamento, e rinvio</i>)	164
---	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	165
---	-----

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione informale del prof. Mario Pilade Chiti, ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi di Firenze, nell'ambito dell'esame della relazione della Commissione sull'applicazione nel 2023 del regolamento (CE) n. 1049/2001 relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (COM(2024) 266 final)	165
--	-----

ERRATA CORRIGE	165
----------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'ATTUAZIONE DEL FEDERALISMO FISCALE

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	171
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

PARERE SU NOMINE:

Parere vincolante per la nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione della Rai .	172
---	-----

COMITATO PARLAMENTARE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA

Comunicazioni del Presidente	174
------------------------------------	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA E L'ADOLESCENZA

INDAGINE CONOSCITIVA:

Sulla pubblicità dei lavori	175
-----------------------------------	-----

Indagine conoscitiva sulla fragilità emotiva e psicologica dei più giovani anche da un punto di vista neuropsichiatrico, con *focus* su depressione, autolesionismo, disordine alimentare fino anche alla forma più grave, il suicidio.

Audizione di Elisa Fazzi, professoressa ordinaria di neuropsichiatria infantile presso l'Università degli Studi di Brescia e presidente della Società italiana di neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza (SINPIA), e di Marco Crepaldi, psicologo e presidente fondatore di Hikikomori Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	175
---	-----

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SULLE CONDIZIONI DI SICUREZZA E SULLO STATO DI DEGRADO DELLE CITTÀ E DELLE LORO PERIFERIE

AUDIZIONI:

Sulla pubblicità dei lavori	177
-----------------------------------	-----

Audizione di Alessandro Giuliano, Direttore della Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	177
--	-----

COMMISSIONE PLENARIA:

Esame di una proposta di modifica del regolamento (<i>Esame e approvazione</i>)	178
---	-----

ALLEGATO (<i>Proposta di modifica del regolamento interno</i>)	179
--	-----

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	178
---	-----

PAGINA BIANCA



19SMC0111250